



Comune di
ALTISSIMO




Comune di
CHIAMPO



Comune di
CRESPADORO



Comune di
**NOGAROLE
VICENTINO**



Comune di
**SAN PIETRO
MUSSOLINO**

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

art. 15 comma 6 L.R.11/04

Prot. n. 41326

18/06/2015

L'anno **2015**, il giorno **18** (diciotto) del mese di **Giugno**, alle **ore 9.10**, presso gli Uffici del Settore Urbanistica, Contrà Gazzolle, 1, Vicenza, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Chiampo, capofila del PATI, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. 11/04, avente per oggetto:

Approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ed esame delle osservazioni pervenute.

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Chiampo (capofila)	Matteo Macilotti	Sindaco, in attuazione della DCC n. 13 del 28/04/2014
Comune di Altissimo	Flavia Balestro	Vice Sindaco, in attuazione della DCC n. 3 del 10/04/2014
Comune di Crespadoro	Giovanni Pietro Dalla Costa	Sindaco, in attuazione della DCC n. 3 del 29/04/2014
Comune di Nogarole Vicentino	Romina Bauce	Sindaco, in attuazione della DCC n. 2 del 28/04/2014
Comune di San Pietro Mussolino	Gabriele Tasso	Sindaco, in attuazione della DCC n. 2 del 30/04/2014
Provincia di Vicenza	Santo Montagna	Consigliere delegato Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento (Urbanistica)
Provincia di Vicenza	Roberto Josè Bavaresco	Dirigente del Settore Urbanistica, in attuazione della DGP n. 278 del 16/10/2012

Sono inoltre presenti:

Laura Pellizzari	Provincia di Vicenza - Settore Urbanistica
Franco Bevilacqua	Responsabile Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Chiampo

Premesso

- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale in riferimento, con DGRV n. 3178 del 08/10/2004 e sml;
- che in data 02/05/2012 è avvenuto il trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Vicenza, attraverso l'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vicenza da parte della Regione Veneto, con DGR n. 708 del 02/05/2012;
- che in data 11/09/2012 è stato sottoscritto tra la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza l'accordo per la gestione delle competenze in materia urbanistica alle province.
- che in data 25/09/2012 prot. n. 70479 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione in forma concertata del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale tra i Comuni di Chiampo, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino e la Provincia di Vicenza;
- che in data 08/04/2014 (verbale di sottoscrizione prot. n. 26303) gli elaborati che costituiscono il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale PATI Valle del Chiampo sono stati sottoscritti dal Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza e dai Rappresentanti dei Comuni;
- che, con le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale, il PATI Valle del Chiampo è stato adottato unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS):
 - DCC n. 3 del 10/04/2014 - Altissimo;
 - DCC n. 13 del 28/04/2014 - Chiampo;
 - DCC n. 3 del 29/04/2014 - Crespadoro;
 - DCC n. 2 del 28/04/2014 - Nogarole Vicentino;
 - DCC n. 2 del 30/04/2014 - San Pietro Mussolino;
- che il Piano e la proposta di Rapporto Ambientale adottati sono stati depositati presso le sedi municipali, presso la Provincia di Vicenza e presso la Regione, autorità competente per la VAS, a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avvisi all'albo pretorio dei Comuni del PATI e su due quotidiani locali nonché sul BUR, nonché con comunicazioni sui siti internet di ciascun Comune;
- che il Comune di Chiampo (capofila) con nota prot. n. 6420 del 27/03/2015, pervenuta al protocollo provinciale al n. 21530 del 30/03/2015, ha dichiarato che sono pervenute complessivamente n. 133 osservazioni entro i termini così suddivise: Chiampo n. 67; Altissimo n. 22; San Pietro Mussolino n. 13; Nogarole Vicentino n. 22 e Crespadoro n. 9, di dette osservazioni solo una è stata considerata di rilevanza ambientale; non sono pervenute osservazioni oltre i termini;
- che la Provincia di Vicenza, con certificazione prot. n. 64646 del 19/09/2014, ha dichiarato che non risultano pervenute osservazioni direttamente in Provincia;
- che sul Rapporto Ambientale Preliminare hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 18 del 04/03/2015 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla DGRV n. 791 del 29/03/2009;
- che la Giunta Regionale con DGR n. 427 del 10/04/2013 ha adottato la variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica.

Visto

- che in data 09/04/2015 il Comitato Tecnico Intersettoriale provinciale, istituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 del 12/06/2012, si è riunito per l'esame del PATI, esprimendo il parere di cui all'allegato sub B;
- che in data 09/04/2015 il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza ha

- espresso il parere tecnico favorevole VTPU come da allegato sub A;
- che con nota prot. n. 11285 del 11/06/2015 è stata convocata dal Comune di Chiampo (capofila del PATI), per il giorno 18/06/2015 alle ore 9,00 presso la sala riunioni del Settore Urbanistica la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 comma 6 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale e delle osservazioni pervenute;
 - che i Comuni hanno provveduto a predisporre la Dichiarazione di sintesi (VAS) ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 152/2006 smi.

Rammentato che

- i Comuni sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel PTRC e che l'attuazione delle previsioni del PATI è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 delle norme tecniche dello stesso;
- l'attuazione delle strategie del PATI dovrà essere effettuata in coordinamento e coerentemente con il Piano Comunale di Emergenza.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sindaco di Chiampo, Comune Capofila del PATI, assume la presidenza della Conferenza di Servizi; funge da segretario l'arch. Franco Bevilacqua, Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Chiampo.

I Comuni di Chiampo, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino:

- ▲ presentano alla visione gli elaborati del PATI già aggiornati a seguito dei pareri acquisiti, con particolare riferimento alla VTPU e al parere motivato della Commissione Regionale VAS. In relazione a ciò consegnano la certificazione di adeguamento a firma dei Sindaci, dei Responsabili degli Uffici Tecnici di ciascun Comune, prot. n. 11792 del 17/06/2015 (allegato sub E).
- ▲ presentano una "relazione di adeguamento" (allegato sub E) nella quale sono evidenziati puntualmente gli adeguamenti di cui sopra.

La Conferenza:

- ▲ dà atto che alla data odierna non risultano pervenute ulteriori osservazioni fuori termine, rispetto a quelle già sottoposte al Comitato Tecnico Provinciale Intersettoriale e alla Commissione Regionale VAS;
- ▲ procede all'esame delle osservazioni, prendendo visione delle proposte di controdeduzione di cui al parere allegato B, condividendone le valutazioni e ritenendo di accogliere le osservazioni ritenute "accoglibili" dallo stesso, non accogliere le osservazioni ritenute "non accoglibili" e "non pertinenti", accogliere parzialmente le osservazioni ritenute "accoglibili parzialmente";
- ▲ prende atto che i Comuni, sentito il valutatore del PATI, hanno provveduto ad adeguare gli elaborati del piano al parere n. 18 del 04/03/2015 rilasciato dalla Commissione Regionale VAS;
- ▲ valuta le integrazioni proposte dal parere allegato B ai fini di garantire la compatibilità con il PTCP approvato e con la legislazione vigente;
- ▲ valuta gli elaborati del PATI così come aggiornati dai Comuni, dando atto che le integrazioni introdotte non rappresentano modifiche sostanziali del Piano né inficiano gli intendimenti originari né gli obiettivi né i criteri generali del Piano.

I Rappresentanti dei Comuni del PATI ed il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza dichiarano, per quanto di competenza, che non esistono conflitti di interesse potenziali al fine dell'approvazione del piano in conferenza di servizi e pertanto, una volta adempiuto a detto obbligo, nessun ulteriore onere è dovuto alla Provincia di Vicenza che, evidentemente, non è tenuta a verificare l'esistenza di situazioni di incompatibilità non espressamente dichiarate.

Gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004 e successive modifiche;
- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01/10/2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21/11/2006;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 29/03/2009;
- VISTO l'art. 48 comma 4 della L.R. 11/04 e l'art. 3 della L.R. 26/2009;
- VISTO che in data 02/05/2012 è avvenuto il trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Vicenza, attraverso la approvazione del PTCP della Provincia di Vicenza da parte della Regione Veneto;
- PRESO ATTO delle deliberazioni di Consiglio Comunale di adozione del PATI n. 3 del 10/04/2014 - Altissimo, n. 13 del 28/04/2014 - Chiampo, n. 3 del 29/04/2014 - Crespadoro, n. 2 del 28/04/2014 - Nogarole Vicentino, n. 2 del 30/04/2014 - San Pietro Mussolino
- VISTO il parere sulla Compatibilità idraulica espresso dal Genio Civile di Vicenza, ora Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza, prot. 139478 del 01/04/2014, ai sensi della DGRV n. 1841 del 19/06/2007, come modificata con DGRV n. 2948 del 06/10/2009;
- VISTO il parere sulla compatibilità sismica espresso dal Genio Civile di Vicenza, ora Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza, prot. 148798 del 07/04/2014, ai sensi della DGRV n. 1841 del 19/06/2007,
- VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS sul R.A. n. 18 del 04/03/2015;
- VISTO il Decreto n. 33 del 12/05/2015 del Dirigente della Direzione Urbanistica Regionale di validazione del Quadro Conoscitivo del Piano;
- VISTA la Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU) della Provincia prot. n. 24013 del 09/04/2015, allegata al presente verbale;
- VISTA la LR 32/2013 in merito all'applicazione dell'art. 38 delle Norme Tecniche del PTRC.







 a) **esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale adottato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3 del 10/04/2014 - Altissimo, n. 13 del 28/04/2014 - Chiampo, n. 3 del 29/04/2014 - Crespadoro, n. 2 del 28/04/2014 - Nogarole Vicentino, n. 2 del 30/04/2014 - San Pietro Mussolino, con le seguenti precisazioni:**

1. è fatto proprio il parere della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU) prot. n. 24013 del 09/04/2015 e agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU), che viene allegato al presente verbale, costituendone parte integrante; nello specifico, sono accolte le osservazioni ritenute "accoglibili" dal parere allegato B, non accolte le osservazioni ritenute "non accoglibili" e "non pertinenti", accolte parzialmente le osservazioni ritenute "accoglibili parzialmente";
3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazioni di Consiglio sopraccitate ed aggiornati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, e delle integrazioni apportate a seguito del parere VTPU e degli atti in essa richiamati, della Commissione Regionale VAS, e del Decreto del Dirigente della Dir. Urbanistica regionale di validazione del Quadro Conoscitivo del Piano, costituenti il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino.

b) **esprimono consenso unanime all'approvazione del Piano completo del Rapporto Ambientale (VAS) adottato unitamente al PATI, composto da:**

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

- elaborato A1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - PATI - scala 1:20.000;
- elaborato A1a - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Crespadoro - scala 1:10.000;
- elaborato A1b - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Altissimo - scala 1:10.000;
- elaborato A1c - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - San Pietro Mussolino - scala 1:10.000;
- elaborato A1d - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Nogarole Vicentino - scala 1:10.000;
- elaborato A1e - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Chiampo - scala 1:10.000;
- elaborato A2 - Carta delle Invarianti - PATI - scala 1:20.000;
- elaborato A2a - Carta delle Invarianti - Crespadoro - scala 1:10.000;
- elaborato A2b - Carta delle Invarianti - Altissimo - scala 1:10.000;
- elaborato A2c - Carta delle Invarianti - San Pietro Mussolino - scala 1:10.000;
- elaborato A2d - Carta delle Invarianti - Nogarole Vicentino - scala 1:10.000;
- elaborato A2e - Carta delle Invarianti - Chiampo - scala 1:10.000;
- elaborato A3 - Carta delle Fragilità - PATI - scala 1:20.000;
- elaborato A3a - Carta delle Fragilità - Crespadoro - scala 1:10.000;
- elaborato A3b - Carta delle Fragilità - Altissimo - scala 1:10.000;
- elaborato A3c - Carta delle Fragilità - San Pietro Mussolino - scala 1:10.000;
- elaborato A3d - Carta delle Fragilità - Nogarole Vicentino - scala 1:10.000;
- elaborato A3e - Carta delle Fragilità - Chiampo - scala 1:10.000;
- elaborato A4 - Carta della Trasformabilità - PATI - scala 1:20.000;
- elaborato A4a - Carta della Trasformabilità - Crespadoro - scala 1:10.000;
- elaborato A4b - Carta della Trasformabilità - Altissimo - scala 1:10.000;
- elaborato A4c - Carta della Trasformabilità - San Pietro Mussolino - scala 1:10.000;
- elaborato A4d - Carta della Trasformabilità - Nogarole Vicentino - scala 1:10.000;
- elaborato A4e - Carta della Trasformabilità - Chiampo - scala 1:10.000;
- elaborato A5 - Norme Tecniche;
- elaborato A6 - Relazione Tecnica;
- elaborato A6.1 - Relazione di Progetto;
- elaborato A6.2 - Relazione sintetica.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

- Elaborato A7 - VAS - Rapporto Ambientale Definitivo;
- Elaborato A7 All. 1a - VAS - Tavola di Uso del Suolo con l'indicazione delle Azioni di Piano - Nord;
- Elaborato A7 All. 1b - VAS - Tavola di Uso del Suolo con l'indicazione delle Azioni di Piano - Centro;
- Elaborato A7 All. 1c - VAS - Tavola di Uso del Suolo con l'indicazione delle Azioni di Piano - Sud;
- Elaborato A7 All. 2 - VAS - Tabelle di Valutazione delle Azioni di Piano;
- Elaborato - VAS - Dichiarazioni;
- Elaborato A7a - VAS - Sintesi non Tecnica;
- Elaborato A8 - Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) - Relazione;
- Elaborato A8 - All.1 - VAS - Tavola delle Relazioni Spaziali tra Azioni di Piano, Siti Natura 2000 e Habitat di Interesse Comunitario - scala 1:10.000;
- Elaborato A8 - All.1b - VAS - Tavola delle Relazioni Spaziali tra Azioni di Piano, Siti Natura 2000 e Habitat di Interesse Comunitario - scala 1:10.000;
- Elaborato A8 - All.1c - VAS - Tavola delle Relazioni Spaziali tra Azioni di Piano, Siti Natura 2000 e Habitat di Interesse Comunitario - scala 1:10.000;

ELABORATI INFORMATICI

- DVD contenente le banche dati (quadro conoscitivo) contenente gli elaborati di analisi agronomiche-ambientali e geologiche, adeguati ai pareri acquisiti e firmati digitalmente dai professionisti incaricati.

- c) **allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:**
- ALL. A: parere VTPU prot. n. 24013 del 09/04/2015;
 - ALL. B: parere prot. n. 24005 del 09/04/2015 del Comitato Tecnico Intersettoriale, istituito con deliberazione n. 186 del 12.06.2012 del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza, comprensivo di allegati,
 - ALL. C: Parere della Commissione Regionale VAS n. 18 del 04/03/2015;
 - ALL. D: Decreto del Dirigente della Direzione Urbanistica regionale n. 33 del 12/05/2015 di Validazione del Quadro Conoscitivo;
 - ALL. E: Relazione di Adeguamento, corredata della certificazione di adeguamento del 18/06/2015 sottoscritta dai Rappresentanti dei Comuni, dai Responsabili degli Uffici Tecnici Comunali e dal Professionista del PATI.
- d) **danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dal Presidente della Provincia;**
- e) **danno atto che non si rende necessario modificare ulteriormente gli elaborati che i comuni hanno fornito in sede di questa conferenza e che gli stessi possono essere immediatamente sottoscritti;**
- f) **Gli Enti convenuti, preso atto ed assunto formale impegno a dare attuazione a quanto sopra, passano alla sottoscrizione di n. 6 copie degli elaborati del PATI, di cui una rimane agli atti della Provincia e le altre vengono restituite ai comuni di Chiampo, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino;**
- g) **danno atto che le integrazioni introdotte agli elaborati, approvate in questa sede, non rappresentano modifiche sostanziali del Piano né inficiano gli intendimenti originari né gli obiettivi né i criteri generali dello stesso;**
- h) **danno atto che i Comuni si impegnano all'immediata pubblicazione degli elaborati tecnici del PATI nella sezione trasparenza dei propri siti istituzionali, ai fini dei successivi adempimenti di competenza provinciale e comunale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013.**

Pertanto la conferenza si chiude alle ore 10:05.

Il presente verbale è composto di n. 6 fogli.

Il segretario Verbalizzante
Arch. Franco Bevilacqua

Per la **Provincia di Vicenza**
Il Dirigente del Settore Urbanistica
Roberto José Bavaresco



Per il **Comune di Chiampo**
Il Sindaco
Matteo Macilotti

Per il **Comune di Nogarole Vicentino**
Il Sindaco
Romina Baitce

Per il **Comune di Altissimo**
Il Vice Sindaco
Flavia Balastro

Per il **Comune di Crespadoro**
Il Sindaco
Giovanni Pietro Dalla Costa

Per il **Comune di San Pietro Mussolino**
Il Sindaco
Gabriele Tasso





COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

C.F e Partita IVA 00519170245

Prot. N. 3643

Risposta a nota N. _____

del _____

li, 16 GIUGNO 2015

Tel. 0444/687613 Centralino

Tel. 0444/475423 Segreteria

Fax 0444/687262

Email segreteria: segreteria@comune.altissimo.vi.it

Casella posta elettronica certificata:

monica.mingardi.comune.altissimo.vi@pecveneto.it

**Al Settore Urbanistica
della Provincia di
36100 Vicenza VI**

OGGETTO: Conferenza dei Servizi per l'approvazione del PATI Valle del Chiampo. Delega.

La sottoscritta Monchelato Liliana, Sindaco del Comune di Altissimo, con la presente delega l'assessore **BALESTRO FLAVIA** a partecipare alla Conferenza dei Servizi indetta dalla Provincia di Vicenza – Settore Urbanistica – che avrà luogo giovedì 18 giugno 2015 alle ore 9,30 per l'approvazione del PATI, conferendogli ogni potere di firma.

Distintamente.



IL SINDACO

Liliana Monchelato



PROVINCIA DI VICENZA
VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE URBANISTICA
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

ARGOMENTO n. 2 del 09.04.2015

Prot. **24013**

OGGETTO: Comuni di CHIAMPO, ALTISSIMO, CRESPADORO, NOGAROLE VICENTINO E SAN PIETRO MUSSOLINO. PATI VALLE DEL CHIAMPO
 PARERE PER APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE, ADOTTATO CON DCC N. 13 DEL 28/04/2014 PER CHIAMPO, N. 3 DEL 10/04/2014 PER ALTISSIMO, N. 3 DEL 29/04/2014 PER CRESPADORO, N. 2 DEL 28/04/2014 PER NOGAROLE VICENTINO, N. 2 DEL 30/04/2014 PER SAN PIETRO MUSSOLINO - ARTT. 15 E 16, LR N. 11/2004.

Premesso che:

Il Comitato Tecnico Intersettoriale istituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 n. 12.06.2012, si è riunito in data 09/04/2015, per l'esame del Piano in oggetto;

Il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei **6** (sei) presenti aventi diritto al voto, esprimendo **parere favorevole** all'approvazione del Piano in oggetto;

I Sindaci dei Comuni di Chiampo, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino, sono stati invitati con nota prot. n. 20547 del 25/03/2015 ed hanno partecipato alla seduta del Comitato del 09/04/2015, per la discussione dell'argomento in oggetto;

Il Dirigente Provinciale del Settore Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (V.T.P.U.):

Visto il D.lgs. 267/2000;

Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato nel parere prot. n. 24005 del 09/04/2015 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica, ne costituisce parte integrante;

E' DEL PARERE

che il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Chiampo, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino - PATI Valle del Chiampo, adottato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2014 per Chiampo, n. 3 del 10/04/2014 per Altissimo, n. 3 del 29/04/2014 per Crespadoro, n. 2 del 28/04/2014 per Nogarole Vicentino, n. 2 del 30/04/2014 per San Pietro Mussolino, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni espresse dal Comitato Tecnico Intersettoriale.

Il Dirigente del Settore Urbanistica
incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica
 Arch. Roberto José Bavaresco





PROVINCIA DI VICENZA

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE

ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

ARGOMENTO n. 2 del 09.04.2015

Prot. **24005**

OGGETTO: Comuni di CHIAMPO, ALTISSIMO, CRESPADORO, NOGAROLE VICENTINO E SAN PIETRO MUSSOLINO. PATI VALLE DEL CHIAMPO

PARERE PER APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE, ADOTTATO CON DCC N. 13 DEL 28/04/2014 PER CHIAMPO, N. 3 DEL 10/04/2014 PER ALTISSIMO, N. 3 DEL 29/04/2014 PER CRESPADORO, N. 2 DEL 28/04/2014 PER NOGAROLE VICENTINO, N. 2 DEL 30/04/2014 PER SAN PIETRO MUSSOLINO - ARTT. 15 E 16, LR N. 11/2004.

Il giorno 9 aprile 2015 presso Palazzo Nievo - sala rossa, Contrà Gazzolle 1 (2° piano) sono presenti:

Comitato Tecnico:

Nominativo	Area/Settore	presente	assente
Arch. Roberto Josè Bavaresco, Presidente	Settore Urbanistica	X	
Dott. Angelo Macchia	Settore Ambiente e Territorio		X
Ivan Farronato, delegato	Settore Gestione delle Risorse Faunistiche Ripristini e Sperimentazioni Ambientali Sport	X	
Angelo Padovan, delegato	Settore Turismo Agricoltura	X	
Dott.ssa Chiara Garbin, delegata	Settore Tutela e Valorizzazione Risorse Naturali Protezione Civile	X	
Arch. Andrea Turetta	Settore LL.PP		X
Arch. Sandra Brentan	Settore Socio-Culturale Beni Ambientali e Patrimoniali Mobilita'		X
Avv. Paola Mistrorigo, delegata	Settore Avvocatura Affari Legali	X	
Dott.ssa Caterina Bazzan	Gestione Patrimonio Immobiliare		X

Presenti n. 5 e assenti n. 4

Comuni del PATI Valle del Chiampo

Nominativo	Funzione	presente	assente
Maccilotti Matteo	Sindaco di Chiampo	X	
Monchelato Liliana	Sindaco di Altissimo		X
Dalla Costa Giampietro	Sindaco di Crespadoro	X	

Bauce Romina	Sindaco di Nogarole Vicentino	X	
Gabriele Tasso	Sindaco di San Pietro Mussolino	X	

Sono altresì presenti:

Arch. Franco Bevilacqua, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Chiampo, capofila del PATI,
 Dott. Urb. Enrico Feder, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Chiampo,
 Dott. Arch. Lino De Battisti, progettista del PATI,
 Geom. Santo Montagna, consigliere provinciale delegato in materia di Urbanistica,
 Arch. Laura Pellizzari, del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza, in qualità di relatore,
 Assiste Geom. Nicoletta Frosi, del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza in qualità di segretario.

PREMESSA

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 708 del 02.05.2012 è intervenuta l'approvazione del PTC della Provincia di Vicenza da parte della Regione del Veneto e pertanto a far data dal 02.05.2012 le competenze in materia urbanistica sono attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/2010.

I Comuni del PATI in data 25/09/2012 con la Provincia di Vicenza, hanno sottoscritto l'accordo di copianificazione per la redazione del PAT ai sensi degli artt. 15 e 16 della LR 11/2004;
 Il PATI della Valle del Chiampo è stato adottato con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2014 per Chiampo, n. 3 del 10/04/2014 per Altissimo, n. 3 del 29/04/2014 per Crespadoro, n. 2 del 28/04/2014 per Nogarole Vicentino, n. 2 del 30/04/2014 per San Pietro Mussolino, e depositato ai sensi dell'art. 15 comma 5 della LR.11/2004.

Con nota prot. n. 20547 del 25/03/2015 il Dirigente del Settore Urbanistica ha convocato il Comitato Tecnico per l'espressione del parere VTPU, invitando contestualmente i Sindaci dei Comuni del PATI (o loro delegati).

Alle ore 10:45 il Presidente arch. Bavaresco, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Comitato;

Relaziona l'arch. Roberto José Bavaresco;

Relaziona l'arch. Laura Pellizzari;

Alle ore 11:10 entra l'arch. Sandra Brentan

CONCLUSIONI

~~Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato istituito con deliberazione del Commissario straordinario n. 186 del 12.06.2012 con n. 6 (sei) voti favorevoli dei presenti aventi diritto di voto,~~

**Esprime parere favorevole con le prescrizioni contenute nell'allegato A)
 e con le seguenti indicazioni:**

- Prima della Conferenza di Servizi il Comune dovrà trasmettere alla Provincia il Decreto Regionale di Validazione del Quadro Conoscitivo ed il parere della Commissione Regionale VAS (Valutazione Ambientale Strategica).
- Il Comune capofila del PATI, per la Conferenza di Servizi, dovrà predisporre un apposito elaborato di sintesi delle integrazioni apportate agli elaborati a seguito di tutti i pareri al fine di semplificare agli utenti la comprensione della pianificazione; dovrà altresì far pervenire apposita dichiarazione di adeguamento degli elaborati del Piano.
- Si precisa infine che la valutazione tecnico-amministrativa definitiva degli atti sarà resa prima della ratifica da parte della Giunta Provinciale.

Il Presidente
del Comitato Tecnico Intersettoriale
arch. Roberto Josè Bavaresco



Il Segretario
geom. Nicoletta Frosi





PROVINCIA DI VICENZA SETTORE URBANISTICA

Domicilio fiscale: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA - Codice Fiscale. P. IVA 00496080243

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI ALTISSIMO, CHIAMPO, CRESPADORO, NOGAROLE VICENTINO, SAN PIETRO MUSSOLINO

PARERE

Premessa

I Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino, con nota prot. n. 23074 del 29/10/2008 (prot. Provincia n. 78904 del 03/11/2008), hanno richiesto l'attivazione della procedura di pianificazione concertata ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004 per la formazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale con la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza. Con nota prot. n. 80381 del 06/11/2008 il Presidente della Provincia di Vicenza ha comunicato la propria disponibilità all'attivazione della procedura di pianificazione concertata.

I 5 comuni, con provvedimenti di Giunta (n. 60/2011 Altissimo, 195/2011 Chiampo, 75/2011 Crespadoro, 49/2011 Nogarole Vicentino e 55/2011 San Pietro Mussolino) hanno approvato il Documento Preliminare del PATI e la Relazione Ambientale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, la Regione ha esercitato le competenze assegnate per legge alla Provincia fino all'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 708 del 02/05/2012.

A seguito dell'approvazione del PTCP con DGRV n. 708 del 02/05/2012, la Provincia di Vicenza ha dunque assunto le competenze urbanistiche.

Con nota prot. n. 36344 del 15/05/2012 il Dirigente del Settore Urbanistica ha rinnovato la disponibilità da parte della Provincia di Vicenza alla redazione in forma concertata del progetto di PATI secondo le modalità di cui all'art. 15 della LR 11/2004.

A seguito delle indicazioni riportate nel parere VAS n. 33 del 18/04/2012 (pervenuto in Provincia di Vicenza in data 15/05/2012 prot. n. 36382) il documento preliminare del PATI della Valle del Chiampo è stato nuovamente approvato con le seguenti deliberazioni di Giunta: n. 35 del 4/07/2012 Altissimo; n. 156 del 29/05/2012 Chiampo; n. 54 del 28/06/2012 Crespadoro; n. 24 del 11/06/2012 per Nogarole Vicentino; n. 34 del 20/06/2012 per San Pietro Mussolino, dando atto di sottoscrivere l'accordo di copianificazione con la Provincia.

In data 06/07/2012 prot. n. 13116 (prot. Provincia n. 53332 del 16/07/2012) i Comuni del PATI hanno quindi trasmesso il documento preliminare ed il rapporto ambientale preliminare corretto ed integrato secondo le integrazioni della Regione Veneto e del parere della

Commissione VAS n. 33/2012, le delibere comunali di approvazione del documento preliminare nonché lo schema di accordo.

La Provincia di Vicenza con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 239 del 04/09/2012 ha preso atto del Documento Preliminare formulando delle indicazioni per il proseguimento della pianificazione intercomunale in conformità a quella provinciale; contestualmente è stato anche approvato lo schema di accordo di copianificazione tra i Comuni del PATI e la Provincia di Vicenza.

La Provincia di Vicenza, i Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino hanno sottoscritto in data 25/09/2012 l'accordo per la redazione in forma concertata del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (prot. n. 70479 del 25/09/2012).

Con nota prot. n. 17197 del 24/09/2012, acquisita al protocollo provinciale al n. 71848, il Comune di Chiampo, capofila del PATI, ha comunicato l'avvio della fase di concertazione sul Documento Preliminare e sul Rapporto Ambientale Preliminare, e con deliberazioni di Giunta Comunale n. 302 del 20/12/2012 per Chiampo, n. 30 del 04/04/2014 per Altissimo, n. 23 del 18.03.2013 per Crespadoro, n. 19 del 08/04/2014 per Nogarole Vicentino e n. 10 del 07/04/2014 per San Pietro Mussolino, è stato dato atto della conclusione della fase di concertazione sul Documento Preliminare del PATI e contestualmente è stata approvata la relazione conclusiva.

Il Comune di Chiampo, capofila del PATI, con la citata nota prot. n. 17197 del 24/09/2012 ha provveduto a chiedere il parere alle autorità aventi competenza in materia ambientale, e a seguito di tale richiesta risultano pervenuti i seguenti pareri/contributi:

- Autorità di Bacino del Fiume Adige prot. n. 1894 del 11/10/2012;
- ARPAV, prot. n. 115662 del 12/10/2012;

A seguito degli incontri di copianificazione e sulla base delle indicazioni fornite ai Comuni da parte della Provincia di Vicenza, con nota prot. 4701 del 07/03/2014, acquisita agli atti della Provincia al prot. n. 17382 del 07/03/2014, il Comune di Chiampo ha trasmesso le bozze degli elaborati per l'ottenimento del parere di competenza, ed in data 07/04/2014 prot. n. 25659 la Provincia ha trasmesso le considerazioni sulla bozza di piano del PATI Valle Del Chiampo, propedeutiche alla sottoscrizione degli elaborati.

In data 08/04/2014 le bozze degli elaborati del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale sono state sottoscritte dai Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino e dalla Provincia di Vicenza (rif. verbale di sottoscrizione prot. n. 26303 del 08/04/2014).

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino è stato quindi adottato con le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 3 del 10/04/2014 di Altissimo;
- n. 13 del 28/04/2014 di Chiampo;
- n. 3 del 29/04/2014 di Crespadoro;
- n. 2 del 28/04/2014 di Nogarole Vicentino;
- n. 2 del 30/04/2014 di San Pietro Mussolino.

La fase di pubblicazione e deposito è stata così esperita (certificazione del Comune di Chiampo prot. n. 24741 del 16/12/2014, acquisita al protocollo provinciale al n. 88309 del 17/12/2014):

- albo pretorio del Comune di Chiampo, come da repertorio comunale n. 989;
- albo pretorio del Comune di Altissimo, come da repertorio comunale n. 261;
- albo pretorio del Comune di Crespadoro, come da repertorio comunale n. 246;
- albo pretorio del Comune di Nogarole Vicentino, come da repertorio comunale 288;
- albo pretorio del Comune di San Pietro Mussolino, come da repertorio comunale 279;
- sito web www.pativalledelchiampo.com;
- Provincia di Vicenza, dal 10/06/2014 al 09/08/2014 prorogato fino 16/09/2014 a seguito di richiesta pervenuta in data 22/07/2014 prot. n. 50925 (relata di pubblicazione n. 713 del 17/09/2014);
- BUR n. 70 del 18/07/2014;
- Quotidiano "Il Giornale di Vicenza" del 20/07/2014;
- Quotidiano "Il Gazzettino" del 20/07/2014.

Direttamente alla Provincia di Vicenza entro i termini non risulta pervenuta alcuna osservazione, come da certificazione prot. n. 64646 del 19/09/2014.

Il Comune di Chiampo, capofila del PATI, con nota del 27/03/2015 prot. n. 6420 ha dichiarato che sono pervenute entro i termini n. 133 osservazioni di cui:

- n. 67 osservazioni per il Comune di Chiampo;
- n. 22 osservazioni per il Comune di Altissimo;
- n. 13 osservazioni per il Comune di San Pietro Mussolino;
- n. 22 osservazioni per il Comune di Nogarole Vicentino;
- n. 9 osservazioni per il Comune di Crespadoro.

Nella medesima nota il Comune capofila ha precisato altresì che nessuna osservazione è pervenuta oltre il termine previsto dalla legge, fino alla data del 27/03/2015, e di tutte le osservazioni una sola è stata valutata attinente al Rapporto Ambientale relativo alla VAS.

GLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PATI ADOTTATO SONO:

A – Elaborati di progetto

Elaborati grafici di progetto:

- Tav. A1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 1:20.000/10.000(per singolo comune)
- Tav. A2 Carta delle Invarianti 1:20.000/10.000 (per singolo comune)
- Tav. A3 Carta delle Fragilità 1:20.000/10.000 (per singolo comune)
- Tav. A4 Carta della Trasformabilità 1:20.000/10.000 (per singolo comune)

Elaborati tecnici di progetto:

- A5 Norme Tecniche

- A6 Relazione Tecnica
- A6.1 Relazione di Progetto
- A6.2 Relazione sintetica
- A7 Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale
- All. 1 VAS – Tavola di uso del suolo con l’indicazione delle azioni di Piano
- All. 2 VAS – Tabelle di valutazione delle azioni di Piano
- All. 3 VAS – Dichiarazioni
- A7A Valutazione Ambientale Strategica - Sintesi non Tecnica
- A8 Valutazione di Incidenza ambientale (V.I.N.C.A.) - Relazione
- All. 1 VIN - Valutazione delle interferenze del progetto con i siti Rete Natura 2000 ed habitat di interesse comunitario
- All.2 VIN – Tavola delle relazioni spaziali tra azioni di piano siti natura 2000 ed habitat di specie
- DVD contenente le banche dati (quadro conoscitivo) contenente:

B – Elaborati di analisi

B1 – Analisi agronomiche e ambientali

- Tav. B.1.1 Copertura del suolo agricolo del territorio comunale 1:10.000
- Tav. B.1.2 Copertura del suolo forestale 1:10.000
- Tav. B.1.3 Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) del territorio comunale 1:10.000
- Tav. B.1.4 Strutture agricolo-produttive del territorio comunale ed ubicazione degli allevamenti potenzialmente intensivi 1:10.000
- Tav. B.1.5 Carta della classificazione agronomica del suolo agricolo
- Tav. B.1.6 Carta delle unità di paesaggio 1:10.000
- Tav. B.1.7 Carta dei sistemi ecorelazionali del territorio comunale 1:10.000
- Elab. B.1.A Relazione agronomica ambientale

B2 – Analisi geologiche

- Tav. B.2.1 Carta litologica 1:10.000
- Tav. B.2.2 Carta idrogeologica 1:10.000
- Tav. B.2.3 Carta geomorfologica 1:10.000
- Elab. B.2.A Relazione Geologica
- B3 – Compatibilità sismica
- Tav. B.3.1 Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica 1:10.000
- Tav. B.3.2 Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica 1:10.000
- Elab. B.3.A Valutazione di compatibilità sismica
- B4 – Compatibilità idraulica
- B B.4.1 Carta delle criticità idrauliche. 1:20.000
- B.4.A Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.)

PARERI

Pareri preliminari all'adozione

Preliminarmente alla adozione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 4310 del 25/03/2014 sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica;
- Dipartimento Difesa del Suolo e Forestale - Sezione Bacino Idrografico Brenta e Bacchiglione Sez. di Vicenza - Servizio Forestale prot. n. 135807 del 31/03/2014 sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica;
- Regione del Veneto - Genio Civile di Vicenza prot. n. 139478 del 01/04/2014, favorevole con prescrizioni sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica;
- Regione del Veneto - Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione Sezione di Vicenza, prot. n. 148798 del 07/04/2014, favorevole sulla compatibilità sismica;
- Commissione Regionale VAS n. 33 del 18/04/2012 sulla Relazione Ambientale al Documento Preliminare del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale.

Pareri per l'approvazione

Rimangono ancora in capo all'organo Regionale il parere della Commissione Regionale VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e la Validazione del Quadro Conoscitivo.

La Commissione Regionale V.A.S., con il provvedimento n. 18 del 04/03/2015, ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni, ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006.

Ai fini dell'approvazione del PATI in conferenza di servizi ai sensi dell'art. 15 LR 11/04 deve essere acquisito il decreto di validazione del Quadro Conoscitivo dalla competente struttura regionale.

CONTENUTI DEL PATI

AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

Ai fini del PATI il territorio intercomunale è stato suddiviso nei seguenti 6 Ambiti Territoriali Omogenei:

ATO n. 01.n. residenziale

ATO n. 02.n. produttivo

ATO n. 03.n. agricolo

ATO n. 04.n. agricolo (agricolo/residenziale)

ATO n. 05.n. misto produttivo/residenziale

DIMENSIONAMENTO DEL PATI

Le analisi propedeutiche alla definizione del dimensionamento del PAT sono contenute nella Relazione Tecnica e di Progetto del piano. Il dimensionamento complessivo del PAT è fissato nelle Norme Tecniche.

¹Il progetto del PATI prevede per quanto concerne la residenza un incremento della popolazione teorica insediabile, per i prossimi 10 anni del 12% circa della popolazione insediata, pertanto si prevede possano insediarsi circa 2.468 nuovi abitanti, come meglio specificato nel successivo punto 6.

Tale incremento tiene conto, non solo della nuova cubatura prevista dal PATI, ma anche delle zone di espansione programmate dal vigente PRG e non ancora attuate, che il PATI ha confermato; pertanto, essendo la cubatura già prevista dai PRG non ancora attuata quantificabile in mc. 312.394, la reale cubatura aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dai vari PRG è di mc. 284.862, coincidenti con un incremento di n. 1.294 nuovi abitanti insediabili, corrispondenti al 6% degli abitanti residenti.

A tale cubatura è previsto un aumento di cubatura preventivato a carattere commerciale/direzionale di circa del 10% pertinenziale alla residenza. L'aumento degli abitanti insediabili nel decennio comporta una previsione di nuovi standard corrispondenti a mq. 74.040 (ab. 2468 x 30mq/ab.).

Il parametro utilizzato per determinare la cubatura spettante a ciascun nuovo abitante è di 220 mc./ab., rispetto ai 150 mc/ab. previsti dall'art. 31 della L.R. n. 11/04. Ne deriva che nel PATI il fabbisogno comunale per il prossimo decennio, in termini di carico aggiuntivo, sia di circa 542.960 m³ a destinazione residenziale.

PRODUTTIVO

Con riferimento al sistema produttivo obiettivo generale del P.A.T.I. è quello di concorrere, all'interno del quadro normativo regionale e provinciale, ad una riqualificazione organica del sistema insediativo del territorio comunale, coordinando in particolare quello produttivo con quelli della residenza e delle reti infrastrutturali coerentemente a quanto disciplinato dagli artt. 66-67-68-71 del PTCP.

Il carico aggiuntivo produttivo, in conformità a quanto previsto dai sopracitati articoli del PTCP, è preventivato un aumento della superficie territoriale rispettivamente del 10% delle "aree ampliabili" e del 5% delle aree non ampliabili, tale ampliamento somma a mq. 136.814. Detti ampliamenti come previsto dalle NT dovranno essere operativamente previsti nel PI in aderenza con il tessuto urbanizzato esistente a destinazione produttiva.

DIMENSIONAMENTO TOTALE FABBISOGNO E STANDARD DEL PIANO E PER SINGOLO ATO:

Ai sensi della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. (art. 13, comma k) il Piano di Assetto del Territorio "determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili".

La suddivisione in ATO consente di esplicitare gli indirizzi principali del piano e i parametri da rispettare nella successiva predisposizione del Piano degli Interventi che provvederà alla suddivisione in Zone Territoriali Omogenee.

La suddivisione del territorio comunale in ATO discende dall'analisi dei tessuti urbani in funzione della loro articolazione, rapportata alle risultanze della Valutazione Ambientale Strategica.

Per ogni ATO si espone nel seguito il "percorso" di individuazione, così strutturato:

1. descrizione;
2. verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale;
3. previsione di obiettivi e strategie con riferimento alla specificità dell'ambito;
4. dati identificativi dell'ATO, comprendenti: denominazione, limiti, superficie territoriale, popolazione;

¹ Estratto dalla Relazione di progetto del PATI

5. *previsione quantitativa dei carichi insediativi per le varie destinazioni d'uso e dotazione di standard;*

6. *metodica:*

- *Calcolo della volumetria residenziale di espansione, compresa quella derivata dalle previsioni di PRG vigente non attuate.*
- *Il dimensionamento dei servizi per il numero totale degli abitanti teorici previsti comprensivo di quelli insediati.*
- *Il dimensionamento dei servizi relativi alla destinazione commerciale o direzionale collegate alla residenza, commercio, turistico ed al produttivo.*
- *Ai fini del PATI il territorio inter comunale è stato suddiviso nei seguenti 6 Ambiti Territoriali Omogenei:*
 - ATO n. 01.n. residenziale*
 - ATO n. 02.n. produttivo*
 - ATO n. 03.n. agricolo*
 - ATO n. 04.n. agricolo (agricolo/residenziale)*
 - ATO n. 05.n. misto produttivo/residenziale*

OBIETTIVI E STRATEGIE COMUNI:

Il PATI prevede direttive sull'ampliamento e omogeneizzazione del tessuto urbanizzato all'interno dell'ATO, con la previsione di linee preferenziali di sviluppo.

Tale necessità deve esplicitarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo e con ampliamenti del tessuto esistente, mediate la ridefinizione dei margini al fine di legittimare il tessuto esistente ed eventuali lotti liberi ai sensi dell'art. 49 delle NT. con interventi puntuali e atti autorizzativi diretti.

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile nel 10 % della volumetria prevista complessiva.

Il PATI prevede direttive per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, (art. 50 nt), comprensive dei nuclei rurali storici. Demanda al Pi, a seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e ambientale secondo criteri relativi all'idoneità insediativa, alla sostenibilità e alla compatibilità la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di urbanizzazioni diffuse. Per quanto attiene ai nuclei rurali storici, viene demandato al PI la verifica dell'attuazione degli interventi e l'eventuale riclassificazione dei gradi di protezione.

Il PATI prevede la conferma delle aree produttive previste dal vigente PRG e non attuate, che potranno essere anche ricollocate con il PI ed un ampliamento in aderenza con il tessuto esistente nelle quantità previste dal PTCP (10% delle aree ampliabili e 5% delle aree non ampliabili).

Evidenzia inoltre la presenza di aree a destinazione produttiva, alcune di queste, all'interno del tessuto residenziale sono da definirsi incongrue, da assoggettarsi ad interventi di riconversione e riqualificazione da attuarsi con il PI.

Il PATI conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici tipologici delle zone agricole secondo le indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., demandando al Pi ulteriori precisazioni.

Per quanto attiene ai possibili accordi negoziali da attuarsi a mezzo dell'art. 6 della L.R. n. 11/04 il PATI prevede azioni strategiche, il cui dimensionamento e definizione è demandato al PI con un accordo pubblico/privato ai sensi del predetto art. 6 della L.R. 11/04.

		ALTISSIMO	CHIAMPO	CRESPADORO	NOGAROLE VICENTINO	SAN PIETRO MUSSOLINO	PATI
RESIDENZIALE							
Dimensionamento Residenziale							
N° Abitanti presenti nel comune		2.293	12.918	1.417	1.150	1.637	19.415
N° Abitanti Teorici aggiuntivi		320	1.471	300	160	217	2.468
carico aggiuntivo residenziale mc. (ab. Teorici aggiuntivi x mc. 220/ab.)		70.400	323.620	66.000	35.200	47.740	542.960
carico aggiuntivo commerciale pertinente alla residenza 10% carico residenziale		7.040	32.362	6.600	3.520	4.774	54.296
carico aggiuntivo residenziale totale mc.		77.440	355.982	72.600	38.720	52.514	597.256
carico residenziale programmato da PRG e non convenzionato		9.780	210.072	72.600	7.010	12.932	312.394
carico aggiuntivo residuo mc. residui (mc. totali - mc. non convenzionati)		67.660	145.910	0	31.710	39.582	284.862
Dimensionamento Servizi derivanti da residenziale							
carico aggiuntivo residenziale mc.		70.400	323.620	66.000	35.200	47.740	542.960
Mc. residenziali : 220 Mc / ab = Abitanti teorici insediabili		320	1.471	300	160	217	2.468
Mc. servizi (Abitanti Teorici insediabili x 30 mq /ab.)		9.600	44.130	9.000	4.800	6.510	74.040
PRODUTTIVO							
Dimensionamento Produttivo							
superficie produttiva totale da PRG		64.053	1.120.203	65.766	13.203	280.626	1.543.851
superficie produttiva ampliabile 10% superficie zone "D" PRG		0	113.076	6.125	0	22.646	141.847
superficie produttiva non ampliabile 5% superficie zone "D" PRG		3.202	9.100	1.843	606	2.708	17.459
CARICO AGGIUNTIVO PRODUTTIVO MQ.		3.202	122.176	7.968	606	25.354	159.306
superficie produttiva programmata PRG non convenzionata		0	0	3.253	0	9.416	12.669

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ALLA PIANIFICAZIONE SUPERIORE E VALUTAZIONI TECNICHE

La Provincia di Vicenza ha esaminato gli elaborati del PATI predisposti per l'adozione, formalizzando la propria istruttoria nel parere preliminare all'adozione inviato con nota del dirigente prot. n. 25659 del 07/04/2014, cui è stata effettuata anche la verifica di compatibilità con il PTCP vigente, indicando alcune puntuali precisazioni e integrazioni degli elaborati.

I comuni hanno provveduto ad adeguare gli elaborati di piano preliminarmente all'adozione da parte dei Consigli Comunali.

Di seguito, in sintesi, la verifica di compatibilità al piano provinciale.

1. FRAGILITÀ

[rif: tav. 2, 3; Norme titolo II]

Ai sensi dell'art. 10 delle Norme del PTCP i Comuni dovranno verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "**Piano delle Acque**" d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche.

Al proposito si richiama anche la recente variante al PTRC adottata con DGR n. 427 in data 10.4.2013 che all'art. 20 - Sicurezza idraulica - delle NT stabilisce che *I Comuni, d'intesa con la Regione e con i Consorzi di bonifica competenti, in concomitanza con la redazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali provvedono a elaborare il "Piano delle Acque" (PdA) quale strumento fondamentale per individuare le criticità idrauliche a livello locale ed indirizzare lo sviluppo urbanistico in maniera appropriata. La realizzazione avviene, principalmente, per il tramite dell'acquisizione del rilievo completo della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate, della rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d'acqua e dai canali, l'individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica, l'individuazione delle principali criticità idrauliche, delle misure atte a favorire l'invaso delle acque, dei criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore.*

Si richiama la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1572 del 03 settembre 2013 "*Approvazione delle Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica quali documento di riferimento per la redazione degli studi di microzonazione sismica nel territorio regionale*", facendo presente che ai sensi della stessa: *Dal 1 marzo 2014 tutti gli strumenti urbanistici sono adottati secondo le presenti disposizioni. I Comuni, i cui P.A.T. siano in via di formazione prima del 1 marzo 2014, possono adeguare la documentazione con la realizzazione di studi di microzonazione sismica contestualmente alla redazione del piano oppure in sede di formazione del P.I.*

Il comune di Crespadoro ricade nell' "*Elenco dei Comuni del Veneto a cui applicare le Linee Guida per gli studi di microzonazione sismica*" di cui all'allegato B della sopraccitata delibera.

Nel merito si richiama il parere di compatibilità sismica del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione Sezione di Vicenza, prot. n. 148798 del 07/04/2014, acquisito dal Comune prima dell'adozione del PATI.

Per gli aspetti geologici i Comuni si sono confrontati con gli uffici provinciali nella fase di copianificazione che ha preceduto l'adozione del PATI.

Si ravvisa la necessità di allineare la numerazione delle aree idonee a condizione (art. 40.4 NT, art. 41, tavola 3 carta delle fragilità), con riferimento alle "aree idonee a condizione: aree a debris flow", indicate all'art. 40.4 e in cartografia con la sigla 08, mentre all'art. 41 con la sigla 07.

Aree degradate per presenza storica di rifiuti (tav. 2, art. 12 Norme)

Il PTCP non segnala nel territorio del PATI la presenza di "aree degradate per presenza storica di rifiuti".

Si ricorda che l'art. 12 delle Norme del PTCP stabilisce che:

- a. Al rinvenimento di siti in cui, precedentemente all'entrata in vigore della normativa sui rifiuti (DPR 915/82) venivano depositati e sono ancora presenti rifiuti, i proprietari dell'area, i loro attuali gestori, o in via sostitutiva i Comuni territorialmente competenti, devono, oltre a individuare la precisa estensione areale e volumetrica, avviare un'indagine ambientale atta a verificare il possibile rischio ambientale ed igienico sanitario derivanti dalla loro presenza.
- b. I Comuni, in sede di formazione o revisione dei propri strumenti urbanistici, dovranno tenere conto dei risultati delle indagini di cui sopra e garantire l'attuazione delle misure necessarie per evitare rischi di natura igienico sanitaria ed ambientale.
- c. Per i siti già individuati dal PTCP nella tav. 2 e per quelli di nuovo rinvenimento di cui alla lett. a) del presente comma, dovranno essere attuate misure per la verifica del rischio ambientale e igienico-sanitario derivante dalla presenza dei rifiuti storicamente depositati ai sensi della normativa vigente.

Cave (tav. 2, art. 13 Norme)

Il competente Servizio Cave Aria Rumore della Provincia prima dell'adozione del PATI ha comunicato quanto segue (nota prot. n. 22858 del 27/03/2014):

L'art. 25 delle NTA individua le cave come "elementi generatori di vincoli - fasce di rispetto"; tale definizione non è supportata da articoli di legge, ma nulla da obiettare se i comuni, attraverso il PI, intendono individuare fasce di rispetto attorno alle attività estrattive.

Le cave dismesse vengono individuate come possibili siti prioritari per effettuare ricarica delle falde: si chiede di rivedere questo aspetto in considerazione del fatto che:

- le cave del comprensorio sono cave di monte e, riguardo alle aree pianeggianti dove si potrebbe eventualmente estrarre sabbia e ghiaia e di conseguenza valutare un successivo uso a scopo di ricarica artificiale delle falde, i comuni pianificatori non rientrano, ai sensi della LR 44/82, nell'elenco di quelli in cui è ammessa tale tipologia di escavazione;

- la situazione di dissesto idrogeologico presente nel comprensorio e ben documentata negli elaborati del PATI porta a sconsigliare l'attività di ricarica delle falde nelle cave del comprensorio.

Si osserva infine che, trattandosi di cave e non di miniere, è corretto parlare di "autorizzazione di cava" e non di "concessione" (ad esempio si veda pag. 39 NTA).

Considerato che le indicazioni comunicate dal Servizio Cave Aria Rumore della Provincia, trasmesse ai comuni con nota prot. n. 25659 del 07/04/2014, non sono state recepite prima dell'adozione del PATI, si richiede la modifica dell'art. 24 delle Nt come esplicitate al capitolo "ULTERIORI CONSIDERAZIONI - Modifiche alle Norme Tecniche" del presente parere, anche al fine di coordinare i contenuti normativi dello strumento urbanistico con la legislazione vigente.

Sentito il competente Ufficio Cave della Provincia, si chiede inoltre di verificare il dato relativo alle cave contenute nel quadro conoscitivo del PATI.

Aree Carsiche

L'area carsica è una porzione di territorio che, per le particolarità litologiche delle rocce affioranti, potenzialmente soggette a fenomeni di dissoluzione per l'azione delle acque superficiali e sotterranee, può essere caratterizzata da morfologie proprie del carsismo, con presenza di tipiche forme di erosione, tra le quali anche aspetti di erosione sotterranea, con formazione di grotte talora di grandi dimensioni. Le principali evidenze del carsismo sono riconducibili a grotte, doline, forme di corrosione superficiale delle rocce carbonatiche, comprensivi della flora e della fauna insediate in tali aree.

La potenziale carsificabilità del territorio comunale dovrà essere confermata dall'esistenza di effettivi rilevanti indizi dell'azione del carsismo, affinché l'area sia classificata come carsica.

In riferimento allo specifico territorio dei comuni di Schio e Valdagno, si riporta la denominazione dell'area carsica specifica di appartenenza:

- Gruppo Montuoso: MONTI LESSINI

Sigla V-VT ML

V ML 09: Altopiano di Campofontana

Limiti (da ovest verso nord): S. Andrea, Val d'Illasi fino a Giazza, Val di Revolto, Passo della Lora, M. Zevola, Passo Scagina, Campodalbero, Graizzani, Golge, Menaspa, S. Bortolo, Aldegheri, S. Andrea.

V ML 12: Dorsale Montebello-Durlo

Limiti (da est verso nord): Montebello Vicentino, Valle del Chiampo, Ferrazza, Graizzani, Golge, Menaspa, S. Bortolo, Aldegheri, Val d'Alpone fino a Monteforte, margine area collinare fra Monteforte e Montebello Vicentino.

V ML 13: Dorsale Trissino-Castelvecchio

Limiti (da ovest verso nord): Montebello Vicentino, Val Chiampo, Passo della Scagina, margine settentrionale cresta Campodavanti-Cima Marana, cresta M. Turrigi, S. Quirico, Valle dell'Agno fino a Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino.

Si richiamano di seguito le direttive per le aree carsiche riportate all'art. 14 delle Norme del PTCP:

1. Lo strumento urbanistico comunale recepisce le aree carsiche identificate dal PTCP nella relazione e nella tav. 3 "Sistema ambientale".
2. I Comuni, in sede di pianificazione, dettagliano le aree carsiche mediante la compilazione di apposite schede e l'elaborazione di cartografie atte alla loro perimetrazione, avvalendosi nello specifico di studi idrogeologici di dettaglio.
3. I Comuni, di concerto con Regione e Provincia, dettano apposita normativa per la loro conservazione e valorizzazione.

Nella tav. 2 - carta delle Invarianti il PATI individua il tematismo "ingresso di grotta a sviluppo orizzontale e a sviluppo verticale": (art. 36 NT) *si tratta di cavità ipogee create da fenomeni carsici che caratterizzano le rocce carbonatiche stratificate e fratturate; tali siti sono da tutelare per il loro interesse geologico e geomorfologico, pertanto si vieta qualsiasi tipo di intervento che possa danneggiare tali forme o impedirne il naturale sviluppo.*

Il PI dovrà dare attuazione alle direttive del PTCP per quanto di sua competenza.

Aree di emergenza per la Protezione Civile (art. 15 Norme)

Per le aree di emergenza riportate nel Piano Comunale di Protezione Civile, si fa presente che, qualora l'attuazione delle strategie del PATI preveda in tali ambiti destinazioni tali da pregiudicare la funzionalità delle stesse ai fini del loro utilizzo in situazioni di emergenza, il comune dovrà provvedere all'individuazione di altre aree parimenti idonee.

Si demanda al parere dell'ufficio protezione civile prot. 21598 del 24/03/2014 trasmesso ai Comuni prima dell'adozione del PATI.

Si chiede ai comuni di dare riscontro in merito al recepimento del citato parere ai fini della conferenza di servizi di approvazione del PATI.

2. SISTEMA AGROFORESTALE

[rif: tav. 3, 5; Norme titolo III]

Aree Rurali

Il PTCP recepisce la suddivisione del territorio rurale effettuata dal PTRC distinguendo le seguenti quattro categorie di aree agricole:

- a. Aree di agricoltura periurbana;
- b. Aree agropolitane;
- c. Aree ad elevata utilizzazione agricola;
- d. Aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa ;

Gran parte del territorio del PATI, ad esclusione del comune di Crespadoro, è interessato dalla classificazione "Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa".

Il PATI dà riscontro a tale tematismo: tav. 3 (fragilità) art. 46 NT.

Zone agricole di particolare pregio

Il PTCP segnala la presenza all'interno del territorio comunale di prati stabili e terrazzamenti. Si veda il capitolo "aspetti agro-ambientali" del presente parere.

3. PREVENZIONE INQUINAMENTO

[rif: Norme titolo IV]

Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela dall'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon ed in generale per le risorse aria, acqua, suolo, e per le risorse energetiche, cui il PI dovrà dare attuazione, per quanto di sua competenza, ove non già disciplinato dal PATI.

Direttive per le aree di ricarica della falda

Secondo il quadro conoscitivo del PTCP vigente il territorio del PATI non ricade nell'area di ricarica della falda.

Relativamente alle aree di ricarica della falda, ai sensi dell'art. 29 delle Norme del PTCP, *Tali zone dovranno essere cartografate a livello comunale, nell'ambito degli studi geologici ed idrogeologici di settore o di altri strumenti necessari per la redazione del PAT/PATI.*

In tali aree, ai sensi dello stesso art. 29 del PTCP, dovrà essere evitata la localizzazione di nuovi siti e/o ampliamenti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi; è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti inerti di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del D.M. 27.09.2010. Queste aree non sono compatibili con la concessione di nuove deroghe ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27.09.2010. Deve essere evitata la localizzazione di industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi degli artt. 6 e/o 8 DLGS 334/99 e s.m.i.) per la presenza di sostanze pericolose per l'ambiente. I Comuni possono prevedere ulteriori norme di tutela.

Gli impianti di depurazione ed i sistemi di collettamento dei reflui fognari, dovranno essere adeguati funzionalmente, potenziati se necessario, e mantenuti nel miglior stato di efficienza. I sistemi di sfioro dovranno essere adeguati alla normativa regionale vigente.

La trasformazione del territorio urbano o rurale in queste zone è condizionata alla salvaguardia della capacità di infiltrazione efficace del suolo e quindi al mantenimento della maggiore proporzione possibile di aree permeabili.

Geotermia

Visto l'art. 29.5 delle Norme del PTCP relativamente agli impianti di scambio termico chiuso ed aperto, si richiama il "regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 31/05/2011.

4. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE

[rif: tav. 2; Norme titolo V]

Non sono individuate nel territorio comunale del PATI o in aree confinanti aziende che rientrino nel campo di applicazione degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 s.m.i.

I Comuni dovranno verificare l'eventuale presenza nei territori dei comuni limitrofi appartenenti ad altra provincia (provincia di Verona) di aziende a rischio di incidente rilevante le cui aree a rischio possano interessare il territorio comunale.

5. VINCOLI

(rif: tav. 1; Norme titolo VI)

I vincoli riportati nella tav. 1 del PTCP risultano dettagliati nella tav. 1 del PATI. Sono riportati inoltre ulteriori elementi generatori di vincolo - fasce di rispetto (viabilità, elettrodotti, cimiteri...)

In merito alla individuazione dei vincoli da parte dei Comuni si richiama quanto contenuto nelle Norme del PTCP (art. 34):

a. I Comuni individuano, utilizzando la carta tecnica regionale a scala di maggior dettaglio, l'esatta delimitazione topografica dei vincoli e degli ambiti dei Piani di livello superiore che insistono sul proprio territorio. Sulla stessa cartografia dovranno essere riportate le delimitazioni delle aree alle quali non si applica la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) dell'art.142 del D.Lgs 42/2004. Copia della cartografia e dei relativi shape file, redatti secondo le codifiche regionali, devono essere trasmessi alla Provincia di Vicenza.

b. I Comuni in applicazione dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 provvedono ad aggiornare i propri strumenti urbanistici secondo le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 84 dell'08.10.1998 e della Giunta Regionale 2186 del 16.07.2004.

Si prende atto che in tav. 1 sono state riportate le fasce di rispetto cimiteriale come da PRG vigente. Si ricorda in ogni caso che l'edificabilità nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriale è disciplinata dall'art. 338 del RD 1265/1934 come modificato dalla L. 166/2002.

Si dà atto che l'art. 8.8 delle NT del PATI correttamente riporta quanto segue:

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PATI hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PATI di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PATI che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Rete Natura 2000

Il Comune di Crespadoro è interessato dal sito della Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT3210040 Monti Lessini, Pasubio, Piccole Dolomiti vicentine.

I Comuni hanno proposto ha elaborato la "Valutazione di Incidenza Ambientale" ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006.

Ai sensi della DGR n. 791 del 31/03/2009 la Commissione regionale VAS si esprime anche sulla VINCA, pertanto si demanda al provvedimento con il quale la Commissione Regionale VAS ha espresso il proprio parere.

Piani d'Area

I Comuni del PATI non sono interessati da Piani di Area.

6. RISORSE NATURALI

[rif: tav. 3; Norme titolo VII]

Ambiti naturalistici di livello regionale (rif: art. 19 PTRC; TAV. 1.2 PTCP)

Ampia parte del territorio dei Comuni del PATI è interessata da Ambiti naturalistici di livello regionale di cui al PTRC 1991, ai sensi del quale (art. 19) "*Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico*".

Si dà atto che il PATI riporta il tematismo in tav. 1 (rif. art. 21 delle NT)

Il comune di Crespadoro è interessato inoltre da un "Ambito per l'istituzione di Parchi" di cui al PTRC 1992 e richiamato dalla tav. 1 del PTCP. Anche questo elemento è riportato nella tav. 1 del PATI (art. 21 NT).

Risorgive

Il PTCP non segnala la presenza di risorgive nel territorio del PATI.

7. CORRIDOI ECOLOGICI

[rif: tav. 3; Norme titolo VIII]

Rete ecologica provinciale:

Elementi della rete ecologica provinciale individuati nel territorio comunale:

- Area nucleo - nodo della Rete, in corrispondenza del SIC/ZPS IT3210040 Monti Lessini, Pasubio, Piccole Dolomiti vicentine
- buffer zone
- corridoio ecologico secondario lungo il Torrente Chiampo
- corridoi ecologici regionali
- Restoration area/Area di rinaturalizzazione

Si dà atto che il PATI costruisce la rete ecologica locale sulla base della rete provinciale, definendone una disciplina coerente all'art. 63 delle NT.

8. BENI CULTURALI

[rif: tav. 1, 5; Norme titolo IX]

Centri Storici

Il PTCP individua puntualmente nella tav. 1 i centri di antica formazione di cui all'Atlante Regionale dei Centri Storici, distinguendoli in:

Altissimo

- Centri Storici di grande interesse: Altissimo, Campanella (Balestro), Cortivo, Disconzi-Stempellati, Molini-Sottoriva, Santolini-Cima
- Centri Storici di medio interesse: Bauci, Busati (Antoniazzi), Cavaliere, Costa

Chiampo

- Centri Storici di notevole importanza: Chiampo
- Centri Storici di grande interesse: Carpenea, Fracassi, Mistrorigli, Portinari
- Centri Storici di medio interesse: Biasimi, Cischi-Carrozze, Fagiana, Gennari, Pilota

Crespadoro

- Centri Storici di grande interesse: Bruni, Castagna, Crespadoro, Cortesani, Ghenghe, Grandi, Lovati, Meceneri, Pasquali, Pozza, repele (Repenei), Sacco, Sopracastello (Caliari-Zordani), Volpiana
- Centri Storici di medio interesse: Bauci, Bosco, Cappello, Cavaliere, Chele, Durlo, Zanconati

Nogarole Vic.no

- Centri Storici di grande interesse: Mastrotti, Rondini (Leopardi de Faldo)
- Centri Storici di medio interesse: Nogarole

San Pietro Mussolino

- Centri Storici di grande interesse: Cappello, Le Lore, Roncani (Gastaldi), san Pietro Mussolino, San Pietro Vecchio

Il PATI recepisce la classificazione del piano provinciale definendo apposita disciplina di tutela e valorizzazione all'art. 60 delle Nt. Le perimetrazioni sono desunte dai PRG dei comuni, come previsto dagli atti di indirizzo regionali.

Ville Venete di Interesse provinciale

Ville Venete di Interesse provinciale, art. 45	<u>Chiampo:</u> - Villa Chiericati, Povoleri, Adami - Villa dei Conti Capra ora Avallone Pugliesi <u>Crespadoro:</u> Villa Brusaferrero - Ferrari
Ville Venete di particolare interesse provinciale (allegato A), artt. 45, 46	/
Ville del Palladio (allegato B), artt. 45, 46, 47	/

Si dà atto che per le ville "Brusaferrero - Ferrari" di Crespadoro e "Chiericati, Povoleri, Adami" di Chiampo il PATI ha provveduto ad individuare i relativi contesti figurativi, conformemente all'art. 45 delle NT del PTCP.

Si evidenzia che, rispetto alle ville venete già ricomprese nel PTCP, l'Istituto Regionale Ville Venete ha inserito nel proprio catalogo un'ulteriore villa del Comune di Chiampo, "villa dei Conti Capra ora Avallone Pugliesi", già oggetto di vincolo monumentale e il cui parco è già segnalato tra i beni storico-culturali del PTCP.

Il PATI ha indicato la villa con l'apposita grafia in tav. 4 ed individuato il relativo contesto figurativo in corrispondenza del parco.

Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza

Ambiti di Paesaggio PTRC	11 – Piccole Dolomiti 14 - Prealpi Vicentine
--------------------------	---

In relazione agli ambiti individuati dall'Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio del nuovo PTRC, il territorio del PATI ricade negli ambiti di Paesaggio n. 11 – Piccole Dolomiti, 14 - Prealpi Vicentine.

L'allegato D alle Norme del PTCP, Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza, sulla base degli ambiti paesaggistici dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del nuovo PTRC, restituisce i beni paesaggistici e culturali presenti nel territorio della Provincia di Vicenza, individuando puntualmente sia gli elementi già soggetti a tutela mediante gli articoli 10 (ex L. 1089/1939), 136 (ex L. 1497/1939) e 142 (ex L. 431/1985) del D. Lgs. N. 42/2004, sia quelli che non rientrano in tale regime di tutela.

Per tali ambiti valgono gli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica riportati nell'allegato D. Si richiama la variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con DGR n. 427 in data 10.4.2013, con riferimento nello specifico al "Documento per la pianificazione paesaggistica", che risulta implementato rispetto all'adozione del 2009.

Elementi di pregio paesaggistico segnalati dal PTCP nel territorio comunale di Altissimo:

Manufatti dell'Archeologia Industriale (tav. 5, art. 43 Norme)	/
Siti a rischio archeologico (allegato F, art. 41 Norme)	/
Agri centuriati (tav. 5, art. 41 Norme)	/
Centri di Spiritualità e dei Grandi Edifici Monastici (tav. 5, art. 50 Norme)	/
Città Murate, dei Manufatti Difensivi e Siti Fortificati (tav. 5, art. 51 Norme)	/
Luoghi ed elementi della Grande Guerra (tav. 5, art. 52 Norme)	/
Sistema Museale (tav. 5, art. 53 Norme)	/
Linee e Stazioni Ferroviarie Storiche (tav. 5; allegato E, art. 54 Norme)	/
Architettura del Novecento (rif: PTRC, Norme, allegato A – Progetto architetture del Novecento nel Veneto; PTCP, art. 54 Norme)	- 41, Casa di campagna con osservatorio, 1964-1965, S. Ortolani (ricompreso erroneamente nell'elenco relativo al Comune di Valdagno)
Strade storiche (art. 56 Norme)	/
Altri beni storico-culturali (allegato D, art. 58 Norme)	IMPIANTO DI AUCUPIO LOC. ROCCOLO PIZZATI

Elementi di pregio paesaggistico segnalati dal PTCP nel territorio comunale di Chiampo:

Manufatti dell'Archeologia Industriale (tav. 5, art. 43 Norme)	/
Siti a rischio archeologico (allegato F, art. 41 Norme)	/
Agri centuriati (tav. 5, art. 41 Norme)	/

Centri di Spiritualità e dei Grandi Edifici Monastici (tav. 5, art. 50 Norme)	- Santuario Grotta di Lourdes del Beato Claudio
Città Murate, dei Manufatti Difensivi e Siti Fortificati (tav. 5, art. 51 Norme)	/
Luoghi ed elementi della Grande Guerra (tav. 5, art. 52 Norme)	/
Sistema Museale (tav. 5, art. 53 Norme)	- Museo Francese "Padre Aurelio Menin" - Museo Naturalistico
Linee e Stazioni Ferroviarie Storiche (tav. 5; allegato E, art. 54 Norme)	- Linea storica Montecchio-Chiampo - Stazione di Chiampo
Architettura del Novecento (rif: PTRC, Norme, allegato A - Progetto architetture del Novecento nel Veneto; PTCP, art. 54 Norme)	- 26, Ex Casa del Fascio ora Sede Municipio, 1933, De Luca, G. Marola
Strade storiche (art. 56 Norme)	/
Altri beni storico-culturali (allegato D, art. 58 Norme)	- PARCO VILLA ADAMI - CHIERICATI - PARCO CASA AVALLONE-PUGLISI - PARCO CASA RIGHETTO - CHIESA DI SAN BIAGIO LOC. VIGNAGA - CHIESA DI SAN DANIELE LOC.S. DANIELE - CORTE LOC. TOSETTI - CORTE FAGIANA LOC. FAGIANA - PALAZZO MISTRORIGHI LOC. MISTRORIGHI - CAMPANILE DI SAN MARTINO LOC. BUSO DEL VENTO

Elementi di pregio paesaggistico segnalati dal PTCP nel territorio comunale di Crespadoro:

Manufatti dell'Archeologia Industriale (tav. 5, art. 43 Norme)	- MULINO LOC. BOSCO - MULINO VALLE CARBIOLO - MULINO LOC. PASQUALI
Siti a rischio archeologico (allegato F, art. 41 Norme)	/
Agri centuriati (tav. 5, art. 41 Norme)	/
Centri di Spiritualità e dei Grandi Edifici Monastici (tav. 5, art. 50 Norme)	/
Città Murate, dei Manufatti Difensivi e Siti Fortificati (tav. 5, art. 51 Norme)	/
Luoghi ed elementi della Grande Guerra (tav. 5, art. 52 Norme)	/
Sistema Museale (tav. 5, art. 53 Norme)	- Museo d'Interesse Locale - Museo Demo-Etno-Antropologico
Linee e Stazioni Ferroviarie Storiche (tav. 5; allegato E, art. 54 Norme)	/
Architettura del Novecento (rif: PTRC, Norme, allegato A - Progetto architetture del Novecento nel Veneto; PTCP, art. 54 Norme)	/
Strade storiche (art. 56 Norme)	/
Altri beni storico-culturali (allegato D, art. 58 Norme)	/

Elementi di pregio paesaggistico segnalati dal PTCP nel territorio comunale di Nogarole Vicentino:

Manufatti dell'Archeologia Industriale (tav. 5, art. 43 Norme)	/
Siti a rischio archeologico (allegato F, art. 41 Norme)	/
Agri centuriati (tav. 5, art. 41 Norme)	/
Centri di Spiritualità e dei Grandi Edifici Monastici (tav. 5, art. 50 Norme)	/
Città Murate, dei Manufatti Difensivi e Siti Fortificati (tav. 5, art. 51 Norme)	/
Luoghi ed elementi della Grande Guerra (tav. 5, art. 52 Norme)	/
Sistema Museale (tav. 5, art. 53 Norme)	/
Linee e Stazioni Ferroviarie Storiche (tav. 5; allegato E, art. 54 Norme)	/
Architettura del Novecento (rif: PTRC, Norme, allegato A - Progetto architetture del Novecento nel Veneto; PTCP, art. 54 Norme)	/
Strade storiche (art. 56 Norme)	/
Altri beni storico-culturali (allegato D, art. 58 Norme)	/

Elementi di pregio paesaggistico segnalati dal PTCP nel territorio comunale di San Pietro Mussolino:

Manufatti dell'Archeologia Industriale (tav. 5, art. 43 Norme)	/
Siti a rischio archeologico (allegato F, art. 41 Norme)	/
Agri centuriati (tav. 5, art. 41 Norme)	/
Centri di Spiritualità e dei Grandi Edifici Monastici (tav. 5, art. 50 Norme)	/
Città Murate, dei Manufatti Difensivi e Siti Fortificati (tav. 5, art. 51 Norme)	/
Luoghi ed elementi della Grande Guerra (tav. 5, art. 52 Norme)	/
Sistema Museale (tav. 5, art. 53 Norme)	/
Linee e Stazioni Ferroviarie Storiche (tav. 5; allegato E, art. 54 Norme)	/
Architettura del Novecento (rif: PTRC, Norme, allegato A - Progetto architetture del Novecento nel Veneto; PTCP, art. 54 Norme)	/
Strade storiche (art. 56 Norme)	/
Altri beni storico-culturali (allegato D, art. 58 Norme)	/

Le Norme del PTCP (art. 43) stabiliscono che *i Comuni, in sede di pianificazione, adottano misure volte alla conservazione e valorizzazione, al recupero e all'eventuale riuso, purché compatibile, degli immobili appartenenti a tale categoria.*

Si dà atto che il PATI ha provveduto a recepire tali elementi all'interno delle proprie strategie.

Si evidenzia che per l'edificio Ex Casa del Fascio ora Sede Municipio, 1933, De Luca, G. Marola, sussistono le salvaguardie del PTRC adottato (architetture del Novecento).

Sistema dei grandi alberi

L'allegato C alle Norme del PTCP "Sistema dei Grandi Alberi" segnala la presenza dei seguenti esemplari:

Comune di Crespadoro:

96 FAGGIOMONTE TELEGRAFO - MALGA PRAT

229 SAMBUCO MALGA PRAT

Il PATI dà riscontro al tematismo in tav. 2, individuando gli alberi di pregio quali invariante di natura ambientale (art. 36 NT).

9. SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLE RETI DI COMUNICAZIONE

[rif: tav. 4; Norme titolo X]

Il PTCP stabilisce all'art. 61 delle Norme che al fine di impedire la saldatura dei sistemi urbani e mantenere l'identità dei luoghi, naturali e paesaggistici, presenti nel territorio e meritevoli di salvaguardia, i Comuni devono prevedere in sede di PAT/PATI:

- a. *la densificazione insediativa attorno ai centri urbani consolidati;*
- b. *il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura morfologica del territorio e del paesaggio, impedendo la costruzione a cortina lungo le direttrici di traffico di interconnessione tra aggregati insediativi;*
- c. *la definizione qualitativa degli spazi pubblici;*
- d. *la valorizzazione dei singoli centri e delle località di dimensione limitata, consolidando la struttura insediativa organizzata attorno alle aree destinate a servizi e spazi pubblici centrali e privati di uso pubblico, e disciplinando gli interventi edilizi diffusi sul territorio, al fine di salvaguardare la percezione del paesaggio.*

Infine, ai sensi dell'art. 61 delle Norme del PTCP, nell'attuazione delle trasformazioni previste dal PAT dovranno essere seguiti i seguenti criteri di progettazione e di valutazione nell'individuare gli spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi:

- a. *individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi), con particolare attenzione nei casi in cui si intervenga con completamenti edilizi e/o saturazione di lotti interclusi;*
- b. *nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà essere opportunamente valutato l'inserimento eco sistemico e paesistico dell'intervento;*
- c. *attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;*
- d. *localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;*
- e. *previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione. La localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;*
- f. *il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio.*
- g. *previsione di incentivi per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di qualità architettonica, dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale, e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.*

Si dà atto che il PATI fa proprie tali direttive (art. 48 NT).

Il sistema della mobilità

Relativamente alle previsioni infrastrutturali che interessano la viabilità provinciale, si specifica che le fasi attuative della progettazione dovranno essere concordate con l'Amministrazione Provinciale.

10. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DEL TURISMO

[rif: tav. 4; Norme titolo XI]

Insedimenti produttivi

La Relazione di progetto del PATI descrive le principali azioni strategiche previste per gli A.T.O. con prevalenza del sistema insediativo – produttivo, richiamando esplicitamente le strategie del PTCP. Di seguito un estratto:

Strategie del PATI:

²Obiettivo:

Il P.A.T.I.:

- definisce l'assetto fisico funzionale degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale, quantificando il fabbisogno di aree e dei relativi servizi, con riguardo alle diverse destinazioni in essere in sintonia con indirizzi e prescrizioni del P.T.R.C.;
- stabilisce il dimensionamento e la localizzazione delle eventuali nuove previsioni produttive, commerciali e direzionali, con riferimento alle caratteristiche locali ed alle previsioni infrastrutturali a scala territoriale, in coerenza con quanto stabilito dal P.T.C.P.;
- migliora la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive, commerciali e direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, opere ed infrastrutture in sintonia con indirizzi e prescrizioni del P.T.R.C.;
- delimita gli ambiti per la localizzazione delle medie strutture di vendita in ottemperanza alle previsioni del P.T.C.P.;
- definisce i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona impropria, precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il recupero degli edifici industriali non compatibili con la zona, inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione dell'attività; individua i meccanismi per un migliore inserimento ambientale o il trasferimento attraverso meccanismi di credito edilizio e di perequazione;
- individua i contesti di aree o attività produttive dimesse o da dimettere e stabilisce i criteri di definizione dei piani integrati, quali strumenti di attuazione della pianificazione urbanistica per la realizzazione coordinata tra soggetti pubblici e privati.
- precisa gli standard di qualità dei servizi, , qualità dell'ambiente e del luogo di lavoro con particolare attenzione alla verifica dello stato di realizzazione degli standard e delle attrezzature pubbliche nonché l'incentivazione alla realizzazione di aree filtro.

Risultato:

Il P.A.T.I. raggiunge tale obiettivo attraverso l'individuazione di specifiche azioni di:

- sostanziale conferma delle attuali previsioni insediative verificando lo stato di realizzazione (in particolare delle attrezzature pubbliche) e incentivazione per la creazione di aree filtro con le zone residenziali limitrofi
- individuazione delle attività produttive fuori zona o in contesti non più compatibili;
- gli eventuali ampliamenti di zone produttive esistenti saranno ammessi qualora si rendessero necessari per insediare attività produttive oggetto di trasferimento perché localizzate in zona impropria (conflitti con le aree residenziali o in zona agricola – in particolare gli impianti produttivi nell'area agricola meridionale) o in presenza di documentati progetti di ampliamento di attività esistenti che non potessero essere soddisfatte in loco;

² Estratto dalla Relazione di Progetto del PATI

- non si dovranno determinare nuovi poli produttivi e l'eventuale ampliamento degli insediamenti esistenti dovranno essere attentamente valutati in riferimento alle possibilità fissate dal PTCP e alle possibili interferenze con la rete ecologica,
- valorizzazione della rete commerciale di vicinato anche come elemento di qualificazione dei centri storici in coerenza con gli obiettivi della L.R. 15/04;
- recepimento delle norme tecniche del PTCP per impedire la saldatura tra le zone edificate.

Il PATI individua le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive e le distingue ai sensi degli artt. 66-67-68-71 del PTCP in:

- Aree ampliabili in cui le potenzialità di espansione sono del 10% delle superficie produttive esistenti e programmate dai PRG;
- Aree non ampliabili in cui le potenzialità di espansione sono del 5% delle superficie produttive esistenti e programmate dai PRG;

Si dà atto che le Norme tecniche del PATI definiscono una disciplina per le aree produttive coerente con il PTCP vigente. Di seguito un estratto:

47.13 Il P.A.T.I. disciplina le aree produttive ampliabili e non ampliabili, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 67 (aree produttive ampliabili) e 66-71 (aree produttive non ampliabili), del PTCP, stabilendo il limite quantitativo massimo di espansione produttiva per ciascuna area produttiva.

47.14 Per ogni area produttiva ampliabile è ammesso un ampliamento massimo del 10% della sua superficie produttiva individuata dal P.R.G. vigente alla data di adozione del P.T.C.P.; per le aree per le quali sono stati adottati ampliamenti nel periodo dal 01.01.2007 alla data di adozione del Piano provinciale la percentuale del 10% va calcolata rispetto alla superficie originaria.

47.15 Nelle aree produttive non ampliabili, il Comune in sede di P.I. può prevedere ampliamenti nel limite del 5% della superficie territoriale dell'area interessata presente alla data di adozione del Piano provinciale, purché tali previsioni siano rivolte a soddisfare esigenze di potenziamento e adeguamento delle aziende già insediate nella zona;

47.16 Le superfici delle aree produttive, del carico aggiuntivo previsto dal P.A.T.I., indicate nell'allegato dimensionamento, rispettivamente calcolate con il 10% delle superfici ampliabili e del 5% delle superfici non ampliabili, saranno in sede di PI ricalcolate a seguito di indagini a maggior dettaglio e non costituiranno variante al PATI.

Si dà atto che il carico aggiuntivo del produttivo è complessivamente di mq. 136.814, desunto dall'incremento del 10% delle aree ampliabili e del 5% di quelle non ampliabili, come disciplinato dal PTCP.

Il PATI prevede due linee di sviluppo insediativo a destinazione produttiva in corrispondenza dell'area produttiva ampliabile situata nei comuni di Chiampo e San Pietro Mussolino.

Turismo

Strategie del PATI:

³Obiettivo:

Per il settore turistico - ricettivo il P.A.T.I. valuta, in maniera coordinata con gli strumenti provinciali, la consistenza e l'assetto delle attività esistenti, promuovendo l'evoluzione delle attività turistiche, attraverso:

- l'individuazione di aree e strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all'escursionismo, all'agriturismo, all'attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche esistenti;
- la dotazione di servizi ed il rafforzamento delle attrezzature esistenti, in funzione sia della popolazione locale, che di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente

³ Estratto dalla Relazione di Progetto del PATI

avanzati;

- la regolamentazione dei percorsi ciclabili, pedonali e ippovie, con la precisazione della normativa per la segnaletica turistica e di quella pubblicitaria, comunque localizzata;
- la definizione disciplinare di particolari siti (aree ambientali, aree archeologiche, emergenze architettoniche come le Ville).

Elementi alla base del processo di valorizzazione del settore turistico ricettivo saranno gli elementi naturali e storico architettonici diffusi sul territorio all'interno di una rete di percorsi tematici che mettano in connessione le diverse realtà.

Risultato:

L'obiettivo è stato perseguito attraverso l'individuazione dei beni storici e degli itinerari di interesse storico, dei sistemi integrati di fruizione turistica, dei principali servizi a scala territoriale di tipo culturale, sportivo e ricreativo, rafforzando le strutture esistenti attraverso la regolamentazione dei percorsi ciclabili, pedonali con precisazione dei loro tracciati. Tali percorsi valorizzeranno e renderanno visibili anche le varie emergenze storiche presenti sul territorio, come strade e/o altri elementi. In armonia con i tracciati dei percorsi turistici si potranno prevedere anche nuove attività ricettive, da promuovere anche con cambi di destinazione d'uso per punti vendita e di servizio al settore.

L'obiettivo citato viene raggiunto anche mediante l'individuazione di aree, e strutture idonee, vocate al turismo di visitazione, all'escursionismo, all'agriturismo, all'attività sportiva, ottimizzando e riqualificando le strutture ricettivo-turistiche esistenti oltre che mediante la dotazione di servizi ed il rafforzamento delle attrezzature già presenti, in funzione sia della popolazione locale, che di quella legata alla fruizione turistica, secondo modelli culturalmente avanzati.

11. TERRITORI MONTANI

Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo XII delle Norme, relative alla tutela disciplina del territorio montano, cui il PI dovrà dare attuazione, per quanto di sua competenza, ove non già disciplinato dal PATI.

12. PIANIFICAZIONE COORDINATA

[rif: tav. 4; Norme titolo XIII]

Il comune di Chiampo ricade nell'ambito complesso per la formazione di PATI tematici di cui all'art. 88 delle Norme del PTCP denominato "Vi.Ver." e disciplinato dall'art. 91.

13. PAT SEMPLIFICATI

[rif: tav. 4; Norme titolo XIV]

I comuni di Altissimo e San Pietro Mussolino rientrano nell'elenco di comuni che possono redigere il PAT in forma semplificata ai sensi dell'art. 95 delle Norme del PTCP.

I PAT in forma semplificata potranno essere redatti solamente dopo l'adozione degli specifici atti regionali di indirizzo.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

AREE A STANDARD

La dotazione delle aree a servizi del PAT è definita dall'art. 37 della LR 11/2004. Nella tav. 4 andranno individuate le sole aree a servizi "F" già in proprietà o in uso dei Comuni. Eventuali previsioni di nuove aree o ampliamenti delle esistenti, andranno individuate con puntuale simbologia secondo quanto prevedono gli atti di indirizzo regionali, DGR n. 3178/2004 e s.m.i., senza alcun perimetro, altrimenti la rappresentazione potrebbe rendere conformativa

la previsione del PAT, identificando impropriamente delle aree da assoggettare a procedure espropriative.

PIANIFICAZIONE SUPERIORE

Per quanto concerne la compatibilità con il PTCP si demanda alle considerazioni sopra riportate.

In merito alla compatibilità con la pianificazione territoriale regionale si dà atto che il PATI richiama per i vari aspetti i contenuti del PTRC vigente nonché del nuovo PTRC (adozione DGR n. 427 in data 10.4.2013).

NORME TECNICHE e RELAZIONE DI PROGETTO

Si rileva inoltre la necessità di introdurre alle Norme Tecniche e alla Relazione di Progetto del PATI le seguenti integrazioni/modifiche relative ad adeguamenti normativi per garantire il rispetto della legislazione vigente, a errori tecnici o a precisazioni migliorative della disciplina di piano, finalizzate principalmente a:

- coordinare i contenuti normativi interni allo strumento urbanistico;
- coordinare i contenuti normativi dello strumento urbanistico con la legislazione vigente;
- evidenziare il contenuto non conformativo del PATI, riconducendo le azioni e gli aspetti di tipo operativo al Piano degli Interventi.

Rilevato che le Norme Tecniche contengono solo riferimenti generali agli ambiti territoriali omogenei (ATO) e al dimensionamento del piano, si chiede che esse vengano integrate con le citate progettualità ai sensi degli atti di indirizzo regionali,

Modifiche alle Norme Tecniche (~~barrate~~ testo stralciato, **neretto** testo aggiunto)

art. 19 Vincolo Paesaggistico: **zone** gravate da usi civici

~~(si chiede di togliere il riferimento alle università agrarie a meno che non siano effettivamente presenti).~~

~~(...omissis...)~~

Art. 24

~~(...omissis...)~~

DIRETTIVE

24.2 Il P.I. aggiorna il censimento delle cave autorizzate e ne riporta l'ambito di tutela.

24.3 Nell'ambito delle cave, il P.I. può consentire una diversa utilizzazione degli impianti e manufatti legittimi connessi con l'attività di cava, dopo l'estinzione della medesima **e compatibilmente con la disciplina per le aree produttive definita dal PATI e dal PTCP.**

24.4 Il P.I. opererà l'individuazione dei siti di cava estinta da utilizzare anche per fini ambientali, quali, **ad esempio:**

accumulo di risorse idriche, afforestazione, siti di biodiversità, bacini di laminazione delle piene, bacini per la raccolta delle acque da utilizzare in agricoltura, creazione di ambienti naturalistici umidi e quindi di maggior valenza ai fini della biodiversità, sistemi per la raccolta delle acque per la ricarica delle falde idriche.

~~24.5 Ogni intervento su siti di cave estinte dovrà essere preceduto da una valutazione su una possibile utilizzazione degli stessi come sistemi per la ricarica delle falde; tale destinazione, qualora percorribile e congrua, sarà prioritaria rispetto a qualsiasi altra finalità ipotizzata.~~

24.6 In ogni caso il P.I. prevede strumenti di monitoraggio idonei a garantire la verifica e l'analisi dell'attuazione delle misure di recupero e incentiva la destinazione del sito recuperato ad attività, usi, funzioni di interesse generale; in questo senso per le cave estinte il P.I. può consentire anche opere ed impianti di interesse pubblico, nonché opere ed impianti di carattere sportivo, ricreativo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

~~24.7 Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di tutela sono ammessi esclusivamente interventi conservativi e l'adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, previo nulla osta obbligatorio dell'U.L.S.S. e dell'Autorità delegata alle funzioni di polizia di cave e torbiere. La modifica è richiesta in quanto non vi è riferimento normativo (legge di settore o urbanistica) per le fasce di tutela delle cave, dunque la norma appare fuorviante. Sarà il progetto di cava autorizzato dalla Regione a prevedere le eventuali tutele in ragione della peculiarità del singolo sito e a disciplinare gli interventi ammissibili.~~

24.8 Per gli ambiti relativi alle cave abbandonate (ossia quelle in cui l'attività è venuta meno antecedentemente alla LR 36/1975) e dimesse (ossia cave in cui l'attività è venuta meno successivamente alla LR 36/1975 ma antecedentemente alla LR 44/1982 art. 34 ss) è previsto un Piano di Recupero Ambientale, informato e formato prioritariamente per tramite di procedure concertative previste dalla legge tra i soggetti privati ed il Comune; Per gli ambiti territoriali estrattivi che comprendono uno o più siti, il recupero ambientale deve tenere in adeguata considerazione tutte le caratteristiche ambientali e sociali-economiche dell'intera area.

Art. 47.16 Le superfici delle aree produttive, del carico aggiuntivo previsto dal P.A.T.I, indicate nell'allegato dimensionamento, rispettivamente calcolate con il 10% delle superfici ampliabili e del 5% delle superfici non ampliabili, saranno in sede di PI ~~ricolocate~~ **verificate** a seguito di indagini a maggior dettaglio e non costituiranno variante al PATI.

Art. 55.10

Il tracciato indicato nella tavola 4 - Carta delle Trasformabilità ~~impone un vincolo di salvaguardia dall'edificazione e dalla realizzazione di opere quali recinzioni, sbarramenti ecc. che ne possano compromettere la continuità. sarà indicato nel PI secondo il livello di progettazione raggiunto senza necessità di variare il P.A.T.I.~~ L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuove opere viarie locali o di percorsi ciclopedonali, non costituiscono varianti al P.A.T.I.

art. 61.3 Ai sensi dell'art. 43, c. 1, lett. a) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., il P.A.T.I. individua - nel territorio agricolo - gli edifici con valore storico-ambientale, riconoscendo nei documenti materiali della cultura l'insieme delle risorse patrimoniali, nelle quali più spiccatamente si fonda il concetto di "identità territoriale". ~~Alcuni di questi sono individuati come "corti o contrade rurali" disciplinati impropriamente nei vigenti PRG come centri storici.~~

La modifica è richiesta in quanto non rispondente a quanto indicato negli elaborati grafici.

Art. 61.10 Prima dell'approvazione del P.I. sono fatte salve le previsioni del P.R.G. vigente in merito alle destinazioni d'uso, alle tipologie ed alle caratteristiche **costruttive**.

Modifiche alla Relazione di Progetto (~~barrate~~ testo stralciato)

Cap. 3.4 "LIMITE QUANTITATIVO MASSIMO DI S.A.U. TRASFORMABILE"

(...omissis...)

~~In sede di PI, possono essere trasferite quantità di SAT (superficie agricola trasformabile) tra Comuni per una percentuale non superiore al 20% della singola SAT comunale, mantenendo inalterata la quantità di SAT complessiva dell'intero PATI. Detto trasferimento sarà opportunamente autorizzato e deliberato dai Consigli Comunali pertinenti. La definizione dell'equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i Comuni interessati (perequazione territoriale e/ambientale) sarà regolata dalla "convenzione di compensazione", nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16, c. 3, lett. c), della L.R. n. 11/2004.~~

(...omissis...)

ASPETTI AGRO-AMBIENTALI

Ai fini dell'istruttoria del PATI in oggetto, per quanto attiene alle analisi effettuate sul sistema agro-ambientale e forestale, si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare a quanto esposto negli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Si fa innanzitutto presente che, per quanto attiene l'indagine degli aspetti agronomici, ambientali e paesaggistici dei territori del Pati, nella Relazione agronomica-ambientale redatta dal Professionista incaricato sono stati illustrati vari aspetti conoscitivi.

Si illustrano di seguito alcune considerazioni in merito al PAT in oggetto.

SUOLO-SOTTOSUOLO

Copertura suolo agricolo

Per i comuni il cui territorio è tipicamente montano la superficie è prevalentemente interessata da superfici boschive, generalmente in espansione e da prati. Il territorio boschivo non è stato interessato da pianificazione forestale.

Solo il territorio di Chiampo è gravato da terre ad uso civico (circa 9.31.97 Ha). Gli episodi di incendio elencati possono comportare situazioni di vincolo:

ANNO	LOCALITÀ	SUPERFICIE interessata	VINCOLO
29/02/2012	Via Lace - Crespadoro		VD+VE+VRi+VPC
29/01/2012	Strada Crespadoro - Crespadoro		VD+VE+VRi+VPC
19/01/2007	Durlo - Crespadoro	Bosco + Altro	VD+VE+VPC
27/03/2003	Durlo - Sabbionare - Crespadoro	Bosco	VD+VE+VPC
13/01/2002	Monte Telegrafo - Crespadoro	Bosco + Altro	VD+VE+VPC
13/02/2001	Marana - Crespadoro	Altro	VD+VE+VPC

21/03/2012	Camellini – Nogarole Vicentino		VD+VE+VRi+VPC
21/08/2012	SP 38 – Chiampo		VD+VE+VRi+VPC

VD: le zone boscate ed i pascoli interessati dal fuoco non possono avere una destinazione diversa per almeno **15** anni.

VE: nei suoli di cui sopra, è vietata per **10** anni l'edificazione di insediamenti civili ed attività produttive.

VRi: nei suoli di cui sopra, è vietata per **5** anni l'attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche.

VPC: nelle zone boscate percorse dal fuoco sono vietati per **10** anni il pascolo e la caccia.

Si chiede di evidenziare tutti gli episodi in Tav. 1, aggiungendo anche quelli che eventualmente si sono verificati in seguito.

Classificazione agronomica dei suoli

Il territorio risulta caratterizzato da terreni di classe III, IV e V, vocato a seminativi nelle aree pianeggianti e all'attività silvo-pastorale nelle aree collinari.

Sistema idraulico minore ed irrigazione

L'orografia del territorio sfavorisce la presenza di una rete idraulica minore.

BIODIVERSITÀ

Reti ecologiche

Gli aspetti floristici, vegetazionali e faunistici sono descritti in relazione agronomica. Parte del territorio comunale è interessato dal SIC "Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine" e dal Parco Regionale della Lessinia.

Elementi della rete ecologica:

- Area nucleo (area SIC-ZPS "Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine" nel territorio di Crespadoro; area a Parco Regionale della Lessinia nel territorio di Altissimo)
- Aree di connessione naturalistica – Buffer zone: aree forestali attorno al SIC ed attorno al Parco
- Corridoi ecologici PTRC: boschi che collegano l'area nucleo e gli altri elementi della rete
- Corridoi ecologici secondari: es. torrente Chiampo
- Stepping stones: formazioni arboree lineari (es. filari, siepi, etc.)
- Barriere: aree edificate e/o urbanizzate.

PAESAGGIO

Componenti storiche del paesaggio rurale e di relazione con il settore produttivo

La zona collinare alterna versanti molto acclivi con profili più dolci, determinando una diversità di paesaggio caratterizzato dalla presenza del bosco. Sono state suddivise le diverse tipologie di paesaggio mentre gli elementi storici che caratterizzano il paesaggio agrario sono i terrazzamenti e gli edifici di valore storico-monumentale.

ECONOMIA E SOCIETÀ – AGRICOLTURA

Superficie agricola utilizzata

Di seguito si riassumono i calcoli per la determinazione del limite quantitativo massimo di superficie agricola trasformabile. Tali dati sono stati estrapolati dal file shape relativo alla copertura del suolo agricolo.

CRESPADORO

STC: 30.128.094 mq
SAU: 8.379.325 mq
Superficie boscata: 19.336.200 mq
SAU/STC: 27,81% (montano) coeff.: 1,3%
SAT = 118.483,30 mq (11,84 Ha) Superficie Agricola Trasformabile
Eventuale SAT + 10% = 13,03 Ha
Eventuale SAT + 20% = 14,20 Ha

ALTISSIMO

STC: 15.051.976 mq
SAU: 4.853.187,49 mq
Superficie boscata: 8.738.700 mq
SAU/STC: 32,24% (montano) coeff.: 1,3%
SAT = 67.408,35 mq (6,74 Ha) Superficie Agricola Trasformabile
Eventuale SAT + 10% = 7,41 Ha
Eventuale SAT + 20% = 8,09 Ha

SAN PIETRO MUSSOLINO

STC: 4.103.550 mq
SAU: 798.601,7 mq
Superficie boscata: 2.294.100 mq
SAU/STC: 19,46% (collina) coeff.: 0,65%
SAT = 6.607,52 mq (0,66 Ha) Superficie Agricola Trasformabile
Eventuale SAT + 10% = 0,73 Ha
Eventuale SAT + 20% = 0,79 Ha

NOGAROLE VICENTINO

STC: 9.022.176 mq
SAU: 3.835.966,86 mq
Superficie boscata: 3.837.700 mq
SAU/STC: 42,51% (collina) coeff.: 0,65%
SAT = 27.303,56 mq (2,73 Ha) Superficie Agricola Trasformabile
Eventuale SAT + 10% = 3,0 Ha
Eventuale SAT + 20% = 3,27 Ha

CHIAMPO

STC: 22.674.723 mq
SAU: 8.226.464,96 mq
Superficie boscata: 8.327.600 mq
SAU/STC: 36,28% (collina) coeff.: 0,65%
SAT = 58.614,31 mq (5,86 Ha) Superficie Agricola Trasformabile
Eventuale SAT + 10% = 6,45 Ha
Eventuale SAT + 20% = 7,03 Ha

In merito si chiede che i dati relativi a tale analisi siano uniformi in tutti gli elaborati del PATI (Relazioni, File shape del Quadro conoscitivo, Norme Tecniche, ecc.).

Si prende atto che i Comuni del Pati hanno deciso di aumentare fino al 20% il limite della superficie agricola trasformabile (come da prospetto riassuntivo).
Le motivazioni per tale decisione sono espresse nella Relazione di Progetto del Pati; in merito si chiede di stralciare il paragrafo che dà indicazione al PI di trasferire superficie agricola trasformabile tra comuni fino al limite del 20%, secondo convenzione, perché non supportata

da particolari progettazioni all'interno del Pati e quindi non conforme all'Atto di indirizzo regionale in materia di SAU. (vedi capitolo ULTERIORI CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI Modifiche alla Relazione di Progetto del presente parere).

Elementi produttivi strutturali

Nel territorio sono state rilevate piccole strutture e centri aziendali che si dedicano alla produzione di prodotti a denominazione d'origine o produzioni locali (comprese le De.Co.). La tipologia di allevamento maggiormente presente è quello bovino da latte con diffusa presenza di strutture di vendita e raccolta latte.

Presente un'attività agroindustriale (caseificio di Altissimo), n. 6/7 attività agrituristiche, n. 2 piscicoltura.

Lo studio non prende in considerazione la presenza di malghe, sarebbe utile precisare, visto la particolarità dei territori, se sono presenti tali strutture e se sono pubbliche e/o private.

L'analisi ha inizialmente segnalato i seguenti allevamenti zootecnici intensivi: n. 5 a Crespadoro; n. 5 a Chiampo; n. 1 a San Pietro Mussolino; n. 1 a Nogarole Vicentino e n. 5 ad Altissimo. Mentre è stata rilevata anche la fascia di rispetto generata da un allevamento intensivo sito nel limitrofo comune di Vestenanova (VR). Le tavole agronomiche li rappresentano segnalando anche la relativa fascia di rispetto mentre le tavole di progetto omettono tale fascia. Visto che è un vincolo dinamico e ricognitivo, tale fascia potrebbe essere rappresentata anche in Tav.1.

Solo per il territorio di Chiampo sono indicate alcune opere incongrue in area agricola, non si comprende se si riferiscano ad allevamenti o centri aziendali attivi.

Il territorio non ricade in area vulnerabile da inquinamento da nitrati di origine agricola.

Diverse sono le produzioni tipiche presenti nel territorio tra cui le produzioni De.Co.: Ciliegia Durona del Chiampo (produzione riguardante il comune di Chiampo – n. 7 produttori segnalati); la “Cincionela co la rava” (salsiccia con l'aggiunta di polpa di rapa - produzione riguardante il comune di Chiampo – n. 4 macellerie segnalate); Patata Monte Faldo (nelle varietà Bintje, Kennebec, Desirée, Monalisa, Kurova e Vivaldi – patata dalla buccia nera e dalla polpa viola – Produzione riguardante il Comune di Nogarole Vicentino – n. 11 produttori segnalati); formaggio di Altissimo (caseificio sociale e numerose stalle private); trota di Altissimo (trota iridea, trota fario allevate tramite acqua del fiume Chiampo – n. 2 produttori e commercianti).

Per quanto riguarda la Tav. 2 - Invarianti paesaggistiche, si chiede di verificare la presenza dei manufatti rurali (tali manufatti si leggono in legenda ma non in cartografia; mancano anche quelli individuati dall'analisi agronomica).

Tutti i territori dei comuni di Chiampo, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino e parte di Altissimo sono classificati aree ad agricoltura mista e naturalità diffusa. Tale rappresentazione è rappresentata in Tav. 3.

OSSERVAZIONI

Come stabilito all'art. 15 della L.R. 11/2004, la valutazione delle osservazioni sarà eseguita nell'ambito della Conferenza dei Servizi, alla quale parteciperanno gli enti interessati e, qualora si riscontri un consenso in sede di conferenza, il piano si intenderà approvato, salvo ratifica da parte della Giunta Provinciale e pubblicazione del Piano sul BUR.

Il Comune di Chiampo con comunicazione n. 25014 del 19/12/2014 (prot. Provincia n. 88309/2014), ha fatto pervenire copia di n. 132 osservazioni con relative proposte di controdeduzione.

In data 16/03/2015 prot. n. 5496 il Comune di Chiampo ha inviato un'ulteriore osservazione pervenuta entro i termini, specificando altresì che la medesima osservazione non ha valenza di carattere ambientale e non incide in alcun modo sul PATI e sulla VAS.

Il Comune di Chiampo, capofila del PATI, con nota del 27/03/2015 prot. n. 6420 ha dichiarato che sono pervenute entro i termini n. 133 osservazioni di cui:

- n. 67 osservazioni per il Comune di Chiampo;
- n. 22 osservazioni per il Comune di Altissimo;
- n. 13 osservazioni per il Comune di San Pietro Mussolino;
- n. 22 osservazioni per il Comune di Nogarole Vicentino;
- n. 9 osservazioni per il Comune di Crespadoro.

Nella medesima nota il Comune capofila ha precisato altresì che nessuna osservazione è pervenuta oltre il termine previsto dalla legge, fino alla data del 27/03/2015, e di tutte le osservazioni una sola è stata valutata attinente al Rapporto Ambientale relativo alla VAS.

Si prende atto di quanto riportato nel parere della Commissione Regionale VAS n. 18 del 04/03/2015 relativamente all'attinenza a questioni ambientali delle osservazioni.

Considerato che alcune osservazioni attengono a questioni geologiche ed agro-ambientali, si dà atto che il comune capofila ha provveduto a sottoporre le stesse al geologo e agronomo incaricati per il PATI, come emerge dalla documentazione agli atti. Si richiama in particolare la nota del Comune di Chiampo prot. 4686 del 05/05/2015 (prot. Provincia n. 15687/2015), con la quale ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni di carattere geologico redatte dal dott. Geol. Mastella incaricato per il PATI.

A seguito degli approfondimenti istruttori e di incontri tecnici tra gli uffici comunali e provinciali le controdeduzioni sono state modificate e integrate.

Con riferimento alle osservazioni che rilevano la necessità di aggiornare la base cartografica utilizzata dal PATI (Chiampo nn. 33; Crespadoro: n. 2; S. Pietro Mussolino: n. 9; Altissimo: n. 11; Nogarole Vicentino: nn. 6, 15, 16, 22), si invitano i Comuni ad effettuare le opportune verifiche ai fini dell'aggiornamento della CTR secondo le procedure previste dagli atti di indirizzo regionali (art. 50 lett. a) – sezione quarta), e dare tempestiva comunicazione delle risultanze di tali approfondimenti alla Provincia ai fini dell'approvazione in conferenza di servizi.

Le osservazioni sono sintetizzate di seguito, con le relative proposte di controdeduzione, elaborate sulla base dei criteri definiti dagli uffici provinciali, trasmesso ai comuni della Provincia (prot. n. 66076 del 24/09/2014):

COMUNE DI CHIAMPO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
1	30.06.2014 12624 Feltre Maria Augusta, Feltre Giovanna e Feltre Elena	Richiesta cambio destinazione urbanistica di un terreno da zto B4 a zto E	Richiesta pervenuta prima dell'inizio della pubblicazione per la presentazione delle osservazioni. Si tratta in ogni caso di richiesta non pertinente al PATI, in quanto relativa a tema che deve essere affrontato da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PAT, quale il P.I. NON ACCOGLIBILE
2	02.07.2014 12765 Fracasso Roberto	Richiesta cambio destinazione d'uso di un edificio da agricolo a residenziale e ampliamento	Richiesta pervenuta prima dell'inizio della pubblicazione per la presentazione delle osservazioni. Si tratta in ogni caso di richiesta non pertinente al PATI, in quanto relativa a tema che deve essere affrontato da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PAT, quale il P.I. NON ACCOGLIBILE
3	31.07.2014 14741 Lovato Dario, Lovato Maurizio	Richiesta di essere informati preventivamente in fase di progettazione della futura viabilità tra via Lazio e nuova lottizzazione contratti di quartiere di arso	L'osservazione riguarda procedure che esulano dal PATI, pertanto è ritenuta non pertinente e, in quanto tale, non accoglibile. In ogni caso, si rammenta il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, le cui progettualità hanno carattere strategico e non conformativo. La definizione dell'effettivo tracciato viario sarà definita in una fase successiva della pianificazione. NON ACCOGLIBILE
4	25.08.2014 16017 Dalla Vecchia Loris	Chiede che i terreni in proprietà siano inseriti nel PATI come area fabbricabile	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità della richiesta in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI. Eventuali ridefinizioni degli ambiti di edificazione diffusa potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE
5	01.09.2014 16437 Cisco Alberto	<i>OSSERVAZIONE INERENTE IL COMUNE DI ALTISSIMO. VEDI OSSERVAZIONI ALTISSIMO N. 21</i>	
6	09.09.2014 16982 Colombara Alessio	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità della richiesta in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI. NON ACCOGLIBILE
7	10.09.2014 17139 Galiotto Mariano	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI CHIAMPO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
8	10.09.2014 17140 Nardi Pierpaolo	Richiesta di edificare un'abitazione su terreno di proprietà, ora in area agricola, per le proprie esigenze familiari e del proprio figlio.	Premesso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che l'espansione a est della SP non è prevista tra le strategie del PATI adottato. Il P.I. verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI; tali rimarginature potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area, alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE
9	10.09.2014 17143 Cracco Enrico	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt.; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE
10	11.09.2014 17187 Cisco Alberto	<i>OSSERVAZIONE INERENTE IL COMUNE DI ALTISSIMO. VEDI OSSERVAZIONI ALTISSIMO N. 22</i>	
11	11.09.2014 17372 Pellizzari Annalisa	Traslazione all'interno della proprietà dell'area edificabile, come indicato, in modo che l'edificabilità ad uso residenziale oggi compromessa dal vincolo di elettrodotto possa essere esercitata.	Premesso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che la richiesta non è coerente con le strategie del PATI adottato e non rientra nemmeno nella fattispecie cui possano applicarsi le norme di flessibilità definite dal PATI per l'urbanizzazione consolidata, non prospettandosi come intervento di completamento del tessuto esistente. NON ACCOGLIBILE
12	11.09.2014 17382 Lovato Mariano	Richiesta modifica viabilità in progetto tra via Lazio e nuova lottizzazione contratti di quartiere di Arso	Si rammenta il carattere non conformativo delle previsioni del PATI, le cui progettualità hanno carattere strategico e non conformativo. La definizione dell'effettivo tracciato viario sarà definita in una fase successiva della pianificazione, in ogni caso funzionalmente all'espansione insediativa programmata. NON ACCOGLIBILE
13	12.09.2014 17499 Camponogara Ferruccio	Riduzione del grado di tutela definito dal PRG	Osservazione non pertinente in quanto riferita alle NTA del PRG vigente. Il tema potrà essere affrontato dal P.I. NON ACCOGLIBILE
14	15.09.2014 17579 Lovato Gabriele	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	L'osservazione propone una modifica dell'ambito di edificazione diffusa che non risponde alle strategie del PATI adottato e non rientra nemmeno nella fattispecie cui possano applicarsi le norme di flessibilità. Il P.I. verificherà l'ammissibilità di richieste di parziale ridefinizione degli ambiti di edificazione diffusa, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt, in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI CHIAMPO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
15	15.09.2014 17647 Giuseppe Roscio	Estensione area di riqualificazione ambientale intorno alla Faeda alla vicina area industriale	La richiesta potrà essere valutata dal P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità previste dall'art. 50, che prevedono che il P.I., sulla base di successivi approfondimenti nell'analisi e conoscenza del territorio, può individuare ulteriori limitati e non strategici interventi di riordino urbano ed agricolo, oltre a quelli segnalati dal PATI. NON ACCOGLIBILE
16	15.09.2014 17648 Nadia Mecenero	Estensione area di riqualificazione ambientale intorno alla Faeda alla vicina area industriale	La richiesta potrà essere valutata dal P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità previste dall'art. 50, che prevedono che il P.I., sulla base di successivi approfondimenti nell'analisi e conoscenza del territorio, può individuare ulteriori limitati e non strategici interventi di riordino urbano ed agricolo, oltre a quelli segnalati dal PATI. NON ACCOGLIBILE
17	15.09.2014 17649 Boschetto Maria Luisa	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento, e al rapporto con il vicino centro storico. NON ACCOGLIBILE
18	15.09.2014 17663 Mistrorigo Giuseppina	Inserimento dell'area di proprietà in un nuovo ambito di edificazione diffusa	L'ambito indicato non ha le caratteristiche (consistenza edilizia) per essere classificato quale ambito di edificazione diffusa. NON ACCOGLIBILE
19	15.09.2014 17664 Dal Barco Olinto Marco, Diego e Luca	Si chiede di poter procedere a realizzare nuove abitazioni su un area dei C.D.Q. senza accordo tra i vari lottizzanti.	Osservazione relativa a temi (modalità attuative) che devono essere affrontati da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PATI, quale il P.I. Pertanto è non pertinente e, in quanto tale, NON ACCOGLIBILE.
20	15.09.2014 17665 Mettifogo Rodolfo	Richiesta per realizzare due portici sopra il garage esistente della superficie coperta circa mq 30 cadauno	Osservazione relativa a temi che devono essere affrontati da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PATI, quale il P.I. Pertanto è non pertinente e, in quanto tale, NON ACCOGLIBILE.

COMUNE DI CHIAMPO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
21	16.09.2014 17729 Lucia Repele	<p>1) chiede aggiornamento tav. B.1.1 Analisi Agronomiche ed Ambientali - Carta della copertura del suolo agricolo (estratto sub doc.6) con inserimento di colture specializzate biologiche e certificate, e conseguentemente di aggiornare le tabelle dell'elaborato B.1.A Relazione Agronomica Ambientale.</p> <p>2) Nella tavola A B.1.6 Analisi agronomiche ed ambientali Carta delle Unità di Paesaggio (estratto sub doc.8) non sono inserite le colture Biologiche indicate sul doc. 2 e 7 che per il contesto in cui si trovano appaiono essere qualificabili quali Sistemi Agro Colturali Complessi.</p> <p>3) Nella Tavola AB.1.4. Analisi agronomiche ed ambientali Struttura agricole Produttive (estratto sub doc.9) - l'azienda Agricola Biologica Repele Lucia con sede in via Repele, 3 a Nogarole Vicentino è da inserire quale centro aziendale agricolo specializzato ad elevata qualità e tipicità.</p> <p>4) La Tavola VAS A7 All. 1-b e All. 1-c Uso Suolo Centro si segnala al fine del corretto inserimento nella suddetta tavola la presenza di colture specializzate biologiche e certificate come indicate nelle planimetrie e visure allegate sub doc.2 -7 Si tratta colture biologiche quali Utlivetì, vigneti, ceraseti e altre colture biologiche.</p>	<p>Sentito l'agronomo incaricato per il PATI si esprime quanto segue:</p> <p>1) l'osservazione non risulta accoglibile in quanto non è previsto dagli atti di indirizzo regionali che le produzioni biologiche siano inserite nel quadro conoscitivo dell'uso del suolo.</p> <p>2) l'osservazione risulta accoglibile. Pertanto si propone l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo con la modifica della Carta delle Unità del Paesaggio.</p> <p>3) L'osservazione risulta accoglibile. Pertanto si propone l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo con l'inserimento dell'azienda agricola quale centro aziendale nella Carta delle Strutture Agricole e Produttive.</p> <p>4) Non accoglibile. Per quanto riguarda il punto 4, la tavola, che ha la finalità di verificare quali coperture del suolo sono interessate dalle azioni strategiche di PATI, è basata sulla carta di uso del suolo della Regione Veneto secondo la classificazione di Corine, pertanto si ritiene che non debba essere modificata (vedi punto 1).</p>

COMUNE DI CHIAMPO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
22	16.09.2014 17787 Parise Massimo	Eliminazione campitura area non idonea	Si riporta quanto comunicato dal geologo incaricato per il PATI (prot. Provincia n. 15687/2015): <i>E stata verificata l'attività della frana attraverso un sopralluogo: sono presenti soltanto rari movimenti superficiali di piccola entità e di dimensioni esigue, non legati al fenomeno franoso in questione. Il dissesto dovrebbe coinvolgere la vicina strada comunale ma quest'ultima risulta integra e pertanto il fenomeno franoso è da considerarsi non attivo.</i> L'osservazione è dunque accoglibile e si ritiene possibile la declassificazione dell'area come idonea a condizione "FRA02 Frana Non Attiva". Nella carta geomorfologica del QC la frana verrà considerata come frana di colamento non attiva. ACCOGLIBILE sulla base e nei termini stabiliti dal geologo incaricato per il PATI.
23	16.09.2014 17794 Mettifogo Maria Pia	Richiesta cambio destinazione d'uso di un edificio da agricolo a residenziale e ampliamento	Si tratta di richiesta non pertinente al PATI, in quanto relativa a tema che deve essere affrontato da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PATI, quale il P.I. NON ACCOGLIBILE
24	16.09.2014 17805 Rancan Luca	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE
25	16.09.2014 17807 Peloso Alfonso	Modifica percentuale di perequazione area "Contratti di quartiere"	Osservazione non pertinente al PATI, in quanto relativa a norma del PRG ed in ogni caso riguarda un tema che deve essere affrontato da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PATI, quale il P.I. Si precisa che il PATI non definisce le quantità di perequazione. NON ACCOGLIBILE
26	16.09.2014 17808 Peloso Alfonso	Segnalazioni di errori Materiali (errata indicazione di SUAP in tav. 4)	ACCOGLIBILE in quanto si tratta di errore cartografico.
27	16.09.2014 17809 Mecenero Ida	Modifica percentuale di perequazione area "Contratti di quartiere"	Osservazione non pertinente al PATI, in quanto relativa a norma del PRG ed in ogni caso riguarda un tema che deve essere affrontato da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PATI, quale il P.I. Si precisa che il PATI non definisce le quantità di perequazione. NON ACCOGLIBILE
28	16.09.2014 17810 Cenzato Giulietta	Modifica percentuale di perequazione area "Contratti di quartiere"	Si tratta di richiesta non pertinente al PATI, in quanto relativa a norma del PRG ed in ogni caso tema che deve essere affrontato da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PATI, quale il P.I. Si precisa che il PATI adottato non definisce le quantità di perequazione. NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI CHIAMPO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
29	16.09.2014 17811 Gaia Antonio	Modifica perimetro ambito di urbanizzazione consolidata	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 48 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T.I., che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE
30	16.09.2014 17813 Mistrorigo Giovanni	Richiesta cambio uso di un terreno da residenziale B/5 ad agricolo	Si rammenta il carattere non conformativo delle previsioni del P.A.T., le cui progettualità hanno carattere strategico. Si tratta di richiesta non pertinente al PATI, in quanto relativa a norma del PRG ed in ogni caso tema che deve essere affrontato da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PATI, quale il P.I. NON ACCOGLIBILE
31	16.09.2014 17814 Dal Toe' Giovanni e Paolo	a) Richiesta modifica ambito boscato in Tav. 2; b) Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	1) l'individuazione degli ambiti boscati in tav. 2 quali invariante di natura ambientale, si evidenzia che gli stessi derivano dagli studi agronomici del PATI. Le NT del PATI (art. 36) definiscono le direttive per la disciplina di tali ambiti da effettuarsi mediante il PI, cui spetta la definizione puntuale delle misure di tutela e degli interventi ammissibili. NON ACCOGLIBILE 2) Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento NON ACCOGLIBILE
32	16.09.2014 17815 Lovato Luciano	Richiesta cambio destinazione d'uso di un edificio da agricolo a residenziale	Si tratta di richiesta non pertinente al PATI in quanto relativa a tema che deve essere affrontato da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PATI, quale il P.I. NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI CHIAMPO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
33	16.09.2014 17816 Fanton Antonio e Denis	1) Richiesta modifica ambito boscato Tav. 2 e limite vincolo destinazione forestale tav 1; 2) Rimozione dell'identificazione "corridoi ecologico principale art. 63" per il terreno in oggetto 3) inserimento dell'edificio esistente negli elaborati grafici 4) Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	1) Considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione nel PATI del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli. Infatti all'art. 8 "Natura ed efficacia dei contenuti del P.A.T.I." le Norme Tecniche del PATI specificano che "gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PATI hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PATI di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PATI che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela." L'art. 13 "Vincolo a destinazione forestale/territori coperti da foreste e boschi" specifica inoltre che "Il P.I., anche attraverso rilievi sul campo, verifica le perimetrazioni delle aree boscate con l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto ed il supporto delle Autorità regionali competenti. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiscono variante al PATI stesso". Pertanto la richiesta sarà valutata in sede di PI, allorché le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate nella Tavola 1 dei Vincoli saranno verificate con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale. In merito alla rappresentazione degli ambiti boscati in tav. 2 quali invariante di natura ambientale, si evidenzia che gli stessi derivano dagli studi agronomici del PATI. Le NT del PATI (art. 36) definiscono le direttive per la disciplina di tali ambiti da effettuarsi mediante il PI, cui spetta la definizione puntuale delle misure di tutela e degli interventi ammissibili. NON ACCOGLIBILE 2) I corridoi ecologici principali derivano dalla pianificazione superiore (PTCP-PTRC). Le NT del PATI (art. 63) definiscono le direttive per la disciplina di tali ambiti da effettuarsi mediante il PI, cui spetta la definizione puntuale delle misure di tutela e degli interventi ammissibili. NON ACCOGLIBILE 3) Previa verifica della correttezza del dato da parte del Comune, si procede all'aggiornamento della CTR secondo le procedure previste dagli atti di indirizzo regionali (art. 50 lett. a) - sezione quarta) ACCOGLIBILE 4) Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI CHIAMPO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
34	16.09.2014 17817 Pellizzari Bruno	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE
35	16.09.2014 17818 Pagani Luciano	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE
36	16.09.2014 17819 Cisamolo Luigi	Richiesta di ricomprendere area di proprietà in area edificabile	Premesso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che l'espansione a est della SP non è prevista tra le strategie del PATI adottato. Il P.I. verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI; tali rimarginature potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area, alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE
37	16.09.2014 17820 Lovato Nadia	Modifica percentuale di perequazione area "Contratti di quartiere"	Si tratta di richiesta non pertinente al PATI in quanto relativa a norma del PRG ed in ogni caso tema che deve essere affrontato da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PATI, quale il P.I. Si precisa che il PATI adottato non definisce le quantità di perequazione. NON ACCOGLIBILE
38	16.09.2014 17821 Consolaro Antonio	<i>OSSERVAZIONE INERENTE IL COMUNE DI CRESPADORO. VEDI OSSERVAZIONI CRESPADORO N. 6, prot. Crespadoro n. 3107/2014</i>	
39	16.09.2014 17822 Gaiga Antonio	Modifica art. 32 fasce stradali in ambiti di edificazione diffusa	Si tratta di richiesta non pertinente al PATI in quanto l'edificabilità all'interno delle fasce stradali è disciplinata dalla normativa di settore (codice della strada)
40	16.09.2014 17823 Stizzoli Nicola	<i>OSSERVAZIONE INERENTE IL COMUNE DI CRESPADORO. VEDI OSSERVAZIONI CRESPADORO N. 7, prot. Crespadoro n. 3104/2014</i>	
41	16.09.2014 17824 Zanderigo Dario	<i>OSSERVAZIONE INERENTE IL COMUNE DI CRESPADORO. VEDI OSSERVAZIONI CRESPADORO N. 8, prot. Crespadoro n. 3105/2014</i>	
42	16.09.2014 17825 Baldiserotto Edoardo	Chiede che l'attività produttiva sia confermata e non sia indicata come opera incongrua dal PATI	Nel confermare la strategia del PATI che ha individuato l'attività produttiva in oggetto quale opera incongrua secondo i criteri enunciati all'art. 51, si precisa che, ai sensi delle NT del PATI, gli interventi ammessi sugli edifici nonché la destinazione d'uso saranno definiti dal P.I. NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI CHIAMPO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
43	16.09.2014 17826 Dal Bel Remo	Richiesta volume per attività di agriturismo e bed and breakfast, con modifica delle NT e apposita simbologia nelle tavole del PATI.	Osservazione non pertinente. La realizzazione di agriturismi e bed & breakfast è autorizzabile in zona agricola secondo le norme specifiche di settore, non è previsto dalla LR 11 e relativi atti di indirizzo che sia utilizzata una specifica simbologia all'interno degli elaborati del PAT/PATI. La richiesta sarà valutata ai sensi della normativa di settore. NON ACCOGLIBILE
44	16.09.2014 17827 Nardi Patrizia	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	L'osservazione propone una modifica dell'ambito di edificazione diffusa che non risponde alle strategie del PATI adottato e non rientra nemmeno nella fattispecie cui possano applicarsi le norme di flessibilità, non prospettandosi come intervento di completamento del tessuto dell'esistente. Il P.I. verificherà l'ammissibilità di richieste di parziale ridefinizione degli ambiti di edificazione diffusa, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt, in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE
45	16.09.2014 17828 Fracca Franco	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento NON ACCOGLIBILE
46	16.09.2014 17829 Tonin Maria Luisa	Modifica perimetro ambito di urbanizzazione consolidata	Si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Nell'ambito dell'applicazione delle norme di flessibilità definite dal PATI, il P.I. verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione. NON ACCOGLIBILE
47	16.09.2014 17830 Luigino Visona'	Inserimento dell'area di proprietà in un nuovo ambito di edificazione diffusa	L'ambito indicato non ha le caratteristiche (consistenza edilizia, presenza di un centro aziendale...) per essere classificato quale ambito di edificazione diffusa. NON ACCOGLIBILE
48	16.09.2014 17831 Serafini Fortunato Bruno	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI CHIAMPO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
49	16.09.2014 17833 Ermenegildo Serafini	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE
50	16.09.2014 17834 Albanello Pietro	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento NON ACCOGLIBILE
51	16.09.2014 17835 Bonato Massimo	Rettifica dell'area non idonea	L'osservazione potrà essere valutata in sede di P.I., nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PAT all'art. 40.8 "In sede di P.I. si potranno rivedere in dettaglio i limiti delle aree della compatibilità geologica indicate dal PATI in base ad uno studio approfondito ad una scala adeguata al tipo di intervento". NON ACCOGLIBILE
52	16.09.2014 17836 Bonato Massimo	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento alle fragilità indicate nella tav. 3, all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE
53	16.09.2014 17837 Silvio Xompero	Modifica perimetro ambito di urbanizzazione consolidata	Si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 48 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI CHIAMPO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
54	16.09.2014 17839 Umberto Serafini	Rettifica sulla tav. 1 del vincolo paesaggistico della Roggia di Arzignano in via Arzignano	Si prende atto di quanto comunicato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale (nota prot. 4686/2015 Comune di Chiampo, prot. Provincia 15687/2015) in merito all'errore cartografico e si propone la modifica cartografica, rammentando in ogni caso che, come specificato all'art. 8 delle NT, gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PATI hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PATI di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PATI che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela. ACCOGLIBILE
55	16.09.2014 17840 Lovato Antonio	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento NON ACCOGLIBILE
56	16.09.2014 17842 Zorzin Vittorino	Declassificazione dell'area da non idonea ad area idonea a condizione	Si riporta quanto comunicato dal geologo incaricato per il PATI (prot. Provincia n. 15687/2015): <i>E' stata verificata l'attività della frana attraverso un sopralluogo: non sono presenti indicatori di movimento del fenomeno franoso in questione. Il dissesto dovrebbe coinvolgere la vicina strada comunale ma quest'ultima risulta integra e pertanto il fenomeno franoso è da considerarsi non attivo.</i> <i>L'osservazione è dunque accoglibile e si ritiene possibile la declassificazione dell'area come idonea a condizione "FRA02 Frana Non Attiva". Nella carta geomorfologica del QC la frana verrà considerata come frana di colamento non attiva.</i> ACCOGLIBILE sulla base e nei termini stabiliti dal geologo incaricato per il PATI.
57	16.09.2014 17844 Cedri geom. Andrea	Verifica e ridefinizione perimetro delle aree non idonee	Si riporta quanto comunicato dal geologo incaricato per il PATI (prot. Provincia n. 15687/2015): <i>1. E' stata verificata la corrispondenza dei limiti tra i dissesti PAI e i dissesti riportati nella carta delle Fragilità e non è presente alcuna traslazione.</i> <i>2. La presenza (totale o parziale) di edifici in area non idonea non è una contraddizione, semplicemente l'edificazione passata non ha tenuto conto del dissesto idrogeologico.</i> NON ACCOGLIBILE
58	16.09.2014 17854 Dal Fitto Silvana	Modifica percentuale di perequazione area "Contratti di quartiere"	Si tratta di richiesta non pertinente al PATI in quanto relativa a norma del PRG ed in ogni caso tema che deve essere affrontato da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PATI, quale il P.I. Si precisa che il PATI adottato non definisce le quantità di perequazione. NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI CHIAMPO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
59	16.09.2014 17855 Rancan Marco	Modifica perimetro ambito di urbanizzazione consolidata	Si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 48 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE
60	16.09.2014 17856 Manuel Negro	Modifica perimetro ambito di urbanizzazione consolidata	Si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 48 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE
61	16.09.2014 17857 Tonin Germano	Modifica perimetro ambito di urbanizzazione consolidata	Si tratta in realtà di ambito di edificazione diffusa. Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE
62	16.09.2014 17858 Lovato Elio	Mantenimento della viabilità esistente interpodereale in relazione alle trasformabilità di tipo produttivo prospettate dal PATI.	Si tratta di valutazioni che riguardano tematica non di diretta competenza del PATI, ma che devono essere affrontati da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PAT, quale il P.I. L'osservazione risulta non pertinente e quindi NON ACCOGLIBILE
63	16.09.2014 17864 Repele Bruna	Inserimento dell'area di proprietà come area edificabile (ora agricola)	Premesso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che il P.I., nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, verificherà l'ammissibilità delle richieste di ridefinizione dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI CHIAMPO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
64	19.09.2014 18115 Zorzin Vittorino	Declassificazione dell'area da non idonea ad area idonea a condizione (integrazione all'osservazione n. 56 prot. 17842/2014)	<p>Si riporta quanto comunicato dal geologo incaricato per il PATI (prot. Provincia n. 15687/2015): <i>E stata verificata l'attività della frana attraverso un sopralluogo: non sono presenti indicatori di movimento del fenomeno franoso in questione. Il dissesto dovrebbe coinvolgere la vicina strada comunale ma quest'ultima risulta integra e pertanto il fenomeno franoso è da considerarsi non attivo.</i></p> <p><i>L'osservazione è dunque accoglibile e si ritiene possibile la declassificazione dell'area come idonea a condizione "FRA02 Frana Non Attiva". Nella carta geomorfologica del QC la frana verrà considerata come frana di colamento non attiva.</i></p> <p>ACCOGLIBILE sulla base e nei termini stabiliti dal geologo incaricato per il PATI.</p>
65	15.09.2014 17681 Comune di Chiampo	Richiesta modifica art. 73.10 delle NTA Richiesta modifica art. 73.	<p>L'osservazione propone precisazioni e integrazioni migliorative della disciplina di piano, ed è coerente con i criteri di perequazione introdotti dall'art. 17 del dl 133/2014 conv. con legge 164/2014, che ha novellato l'art 16 del T.U. 380/2001. Per una più comprensibile scrittura della norma, si ritiene tuttavia che la prima parte del comma vada modificata come segue:</p> <p>sostituire la parte: <i>"Il P.A.T.I. prevede la possibilità di applicare l'istituto della perequazione urbanistica per l'attuazione:</i></p> <p><i>a) del P.I.;</i> <i>b) dei P.U.A. e degli atti di programmazione negoziata;</i> <i>c) dei comparti urbanistici;</i> <i>d) degli interventi edilizi diretti e convenzionati, qualora ricadano in aree nelle quali è previsto un indice di edificabilità differenziato e solo qualora utilizzino un indice maggiore di quello minimo;</i> <i>con riferimento alle "linee preferenziali di sviluppo" e/o agli ambiti di riqualificazione previsti nella Carta della Trasformabilità."</i></p> <p>con la seguente: <i>"Il PI disciplina l'applicazione l'istituto della perequazione urbanistica per l'attuazione:</i></p> <p><i>a) dei P.U.A. e degli atti di programmazione negoziata;</i> <i>b) dei comparti urbanistici;</i> <i>c) degli interventi edilizi diretti e convenzionati, qualora ricadano in aree nelle quali è previsto un indice di edificabilità differenziato e solo qualora utilizzino un indice maggiore di quello minimo;</i> <i>con riferimento alle "linee preferenziali di sviluppo" e/o agli ambiti di riqualificazione previsti nella Carta della Trasformabilità."</i></p> <p>ACCOGLIBILE PARZIALMENTE</p>

COMUNE DI CHIAMPO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
66	16.09.2014 17723 Comune di Chiampo	<p>1. Declassificare area da non idonea a idonea a condizione in loc. Zonati</p> <p>2. Declassificare area da non idonea a idonea a idonea a condizione in loc. Zorzini</p> <p>3. Richiesta che gli elaborati relativi a VAS e VINCA siano aggiornati secondo le NT adottate</p>	<p>Si riporta quanto comunicato dal geologo incaricato par il PATI (prot. Provincia n. 15687/2015):</p> <p><i>1. E' stata verificata l'attività della frana Zonati attraverso un sopralluogo: sono stati individuati alcuni elementi indicatori di una franosità diffusa, ovvero di un insieme di piccoli dissesti di piccole dimensioni, non ricollegabili a un unico dissesto franoso di colamento. In base a queste osservazioni si ritiene possibile cartografare l'area come "area franosa" nella Carta Geomorfologica del QC e di conseguenza la stessa area sarà declassificata come idonea a condizione "FRA01 Aree di frana attive P1 e P2 e aree instabili con possibile rinnesco franoso".</i></p> <p>ACCOGLIBILE sulla base e nei termini stabiliti dal geologo incaricato par il PATI.</p> <p><i>2. E' stata verificata l'attività della frana attraverso un sopralluogo: non sono presenti indicatori di movimento del fenomeno franoso in questione. Il dissesto dovrebbe coinvolgere la vicina strada comunale ma quest'ultima risulta integra e pertanto il fenomeno franoso è da considerarsi non attivo. L'osservazione è dunque accoglibile e si ritiene possibile la declassificazione dell'area come idonea a condizione "FRA02 Frana Non Attiva". Nella carta geomorfologica del QC la frana verrà considerata come frana di colamento non attiva.</i></p> <p>ACCOGLIBILE sulla base e nei termini stabiliti dal geologo incaricato par il PATI.</p> <p>3. si prende atto della controdeduzione formulata dal Comune, così come inviata alla Commissione VAS, che ha espresso il proprio parere n. 18 del 04/03/2015: <i>Per quanto riguarda l'aggiornamento dei riferimenti normativi all'interno di VAS e Vinca, l'osservazione è da accogliere e pertanto verrà effettuata la verifica e l'aggiornamento.</i></p> <p>ACCOGLIBILE</p>
67	11.09.2014 17385 Gobbo Walter	Richiesta di modifica di destinazione d'uso di una zona da agricola a produttiva	<p>Premesso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che il P.I., nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, verificherà l'ammissibilità delle richieste di ridefinizione dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
1	01.09.2014 3604 Xompero Giovanni Maria	Riduzione area edificabile	Premesso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, l'osservazione non è pertinente in quanto relativa a tema (zonizzazione) che deve essere affrontato da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PAT, quale il P.I. NON ACCOGLIBILE
2	16.09.2014 3796 Rancan Gianluca e Renato	Richiesta inserimento nuova linea preferenziale di sviluppo residenziale	Le linee preferenziali di sviluppo insediativo sono elementi progettuali strutturali definiti dal PATI, pertanto risulta non ammissibile un nuovo inserimento nella fase delle osservazioni, a meno di una ripubblicazione del piano, come da linee guida sulle controdeduzioni elaborate dagli uffici provinciali. Si evidenzia che il P.I., nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal P.A.T.I., verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE
3	16.09.2014 3797 Rancan Franco	Richiesta inserimento nuova linea preferenziale di sviluppo residenziale	Le linee preferenziali di sviluppo insediativo sono elementi progettuali strutturali definiti dal PATI, pertanto risulta non ammissibile un nuovo inserimento nella fase delle osservazioni, a meno di una ripubblicazione del piano, come da linee guida sulle controdeduzioni elaborate dagli uffici provinciali. Si evidenzia che il P.I., nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE
4	16.09.2014 3798 Cortivo Petronilla	Estensione area urbanizzata consolidata	Si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Nell'ambito dell'applicazione delle norme di flessibilità definite dal PATI, il P.I. verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, con particolare attenzione ad evitare problematiche di frammistione fra diverse destinazioni d'uso. NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
5	16.09.2014 3799 Bocchese Corrado	1. segnala non corretta individuazione dell'area boscata in tav.2; 2. Inserimento di un'espansione a sud area consolidata;	1. In merito alla rappresentazione degli ambiti boscati in tav. 2 quali invarianti di natura ambientale, si evidenzia che gli stessi derivano dagli studi agronomici del PATI. Le NT del PATI (art. 36) definiscono le direttive per la disciplina di tali ambiti da effettuarsi mediante il PI, cui spetta la definizione puntuale delle misure di tutela e degli interventi ammissibili. NON ACCOGLIBILE 2. Le linee preferenziali di sviluppo insediativo sono elementi progettuali strutturali definiti dal PATI, pertanto risulta non ammissibile un nuovo inserimento nella fase delle osservazioni, a meno di una ripubblicazione del piano, come da linee guida sulle controdeduzioni elaborate dagli uffici provinciali. Si evidenzia che il P.I., nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento nonché alla presenza del vincolo cimiteriale. NON ACCOGLIBILE
6	16.09.2014 3800 Gaiga Antonio	Modifica art. 32. fasce stradali in ambiti di edificazione diffusa	Si tratta di richiesta non pertinente al PATI in quanto l'edificabilità all'interno delle fasce stradali è disciplinata dalla normativa di settore (codice della strada) NON ACCOGLIBILE
7	16.09.2014 3801 Piazza Marina	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE
8	16.09.2014 3802 Albanello Andrea	<i>OSSERVAZIONE INERENTE IL COMUNE DI ALTISSIMO. VEDI OSSERVAZIONI ALTISSIMO N. 23</i>	

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
9	16.09.2014 3803 Cenzato Luciano	1) Modifica limite vincolo destinazione forestale in tav. 1 e ambito boscato in tav. 3 2) inserimento dell'edificio esistente negli elaborati grafici	<p>Considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione nel PATI del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli.</p> <p>Infatti all'art. 8 "Natura ed efficacia dei contenuti del PATI" le Norme Tecniche del PATI specificano che "gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PATI hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PATI di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PATI che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela."</p> <p>L'art. 13 "Vincolo a destinazione forestale/territori coperti da foreste e boschi" specifica inoltre che "Il P.I., anche attraverso rilievi sul campo, verifica le perimetrazioni delle aree boscate con l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto ed il supporto delle Autorità regionali competenti. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiscono variante al PATI stesso".</p> <p>Pertanto la richiesta sarà valutata in sede di PI, allorché le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate nella Tavola 1 dei Vincoli saranno verificate con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale.</p> <p>In merito alla rappresentazione degli ambiti boscati in tav. 2 quali invarianti di natura ambientale, si evidenzia che gli stessi derivano dagli studi agronomici del PATI. Le NT del PATI (art. 36) definiscono le direttive per la disciplina di tali ambiti da effettuarsi mediante il PI, cui spetta la definizione puntuale delle misure di tutela e degli interventi ammissibili. NON ACCOGLIBILE</p> <p>2) Previa verifica della correttezza del dato da parte del Comune, si procede all'aggiornamento della CTR secondo le procedure previste dagli atti di indirizzo regionali (art. 50 lett. a) - sezione quarta) NON ACCOGLIBILE</p>
10	16.09.2014 3804 Xompero Orazio	Cambio uso di un annesso rustico in residenziale	Si tratta di richiesta non pertinente al PATI in quanto relativa a tema che deve essere affrontato da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PATI, quale il P.I. NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
11	16.09.2014 3805 Xompero Silvio, Raffaele e Sergio	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt. il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento NON ACCOGLIBILE
12	16.09.2014 3806 Rappo Daniele e Damiano	Modifica limite vincolo destinazione forestale in tav. 1 e ambito boscato in tav. 3	Considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione nel PATI del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli. Infatti all'art. 8 "Natura ed efficacia dei contenuti del P.A.T.I." le Norme Tecniche del PATI specificano che "gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PATI hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PATI di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PATI che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela." L'art. 13 "Vincolo a destinazione forestale/territori coperti da foreste e boschi" specifica inoltre che "Il P.I., anche attraverso rilievi sul campo, verifica le perimetrazioni delle aree boscate con l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto ed il supporto delle Autorità regionali competenti. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiscono variante al PATI stesso". Pertanto la richiesta sarà valutata in sede di PI, allorché le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate nella Tavola 1 dei Vincoli saranno verificate con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale. In merito alla rappresentazione degli ambiti boscati in tav. 2 quali invarianti di natura ambientale, si evidenzia che gli stessi derivano dagli studi agronomici del PATI. Le NT del PATI (art. 36) definiscono le direttive per la disciplina di tali ambiti da effettuarsi mediante il PI, cui spetta la definizione puntuale delle misure di tutela e degli interventi ammissibili. NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
13	16.09.2014 4613 Comune San Pietro Mussolino	1) Inserimento pista ciclabile da PRG 2) togliere vincolo paesaggistico Valle Grande	1) Considerato che il PATI riporta la "ciclopista del Chiampo" del PTCP, stante il carattere strategico del PATI, si richiama quanto riportato all'art. 55 delle Nt del PATI, ovvero che <i>"Modifiche alla rete di collegamento intercomunale, da concordarsi con gli enti proprietari o gestori, potranno essere indicate secondo il livello di progettazione raggiunto dal P.I. senza necessità di variare il P.A.T.I."</i> . Si demanda quindi al PI la definizione effettiva del tracciato ciclopedonale intercomunale. NON ACCOGLIBILE 2) Considerato che il corso d'acqua oggetto dell'osservazione risulta tra i fiumi vincolati di cui alla banca dati regionale (Quadro conoscitivo, c11021240182_ViFiumiV), si propone il non accoglimento dell'osservazione, ricordando in ogni caso che, come specificato all'art. 8 delle NT, gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PATI hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PATI di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PATI che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela. NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI CRESPADORO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
1	07.08.2014 2724 Comune di Crespadoro	Segnala che l'area interessata da campo sportivo, individuata dal PRG come zto F, non è stata correttamente individuata nel PATI (area di urbanizzazione consolidata)	Si rileva che l'indicazione di zone F già attuate all'interno dell'urbanizzazione consolidata risulta corretta ai sensi degli atti di indirizzo regionali. Si ribadisce che l'indicazione di urbanizzazione consolidata non comporta diritti edificatori né attribuisce destinazioni d'uso: la definizione della zonizzazione sarà effettuata dal PI. NON ACCOGLIBILE
2	16.09.2014 3094 Fanton Mariano	1) Inserimento annesso rustico 2) modifica limite vincolo di destinazione forestale	1) Previa verifica della correttezza del dato da parte del Comune, si procede all'aggiornamento della CTR secondo le procedure previste dagli atti di indirizzo regionali (art. 50 lett. a) - sezione quarta) ACCOGLIBILE 2) Considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione nel PATI del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli. Infatti all'art. 8 "Natura ed efficacia dei contenuti del P.A.T.I." le Norme Tecniche del PATI specificano che "gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PATI hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PATI di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PATI che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela." L'art. 13 "Vincolo a destinazione forestale/territori coperti da foreste e boschi" specifica inoltre che "Il P.I., anche attraverso rilievi sul campo, verifica le perimetrazioni delle aree boscate con l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto ed il supporto delle Autorità regionali competenti. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiscono variante al PATI stesso". Pertanto la richiesta sarà valutata in sede di PI, allorché le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate nella Tavola 1 dei Vincoli saranno verificate con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale. NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI CRESPADORO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
3	16.09.2014 3095 Ramasco Volpon Pietro e Ferrari Maria Grazia	Modifica limite vincolo di destinazione forestale in tav. 1 e ambito boscato in tav. 3	<p>Considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione nel PATI del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli.</p> <p>Infatti all'art. 8 "Natura ed efficacia dei contenuti del PATI" le Norme Tecniche del PATI specificano che "gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PATI hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PATI di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PATI che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela."</p> <p>L'art. 13 "Vincolo a destinazione forestale/territori coperti da foreste e boschi" specifica inoltre che "Il P.I., anche attraverso rilievi sul campo, verifica le perimetrazioni delle aree boscate con l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto ed il supporto delle Autorità regionali competenti. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiscono variante al PATI stesso". Pertanto la richiesta sarà valutata in sede di PI, allorché le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate nella Tavola 1 dei Vincoli saranno verificate con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale.</p> <p>In merito alla rappresentazione degli ambiti boscati in tav. 2 quali invarianti di natura ambientale, si evidenzia che gli stessi derivano dagli studi agronomici del PATI. Le NT del PATI (art. 36) definiscono le direttive per la disciplina di tali ambiti da effettuarsi mediante il PI, cui spetta la definizione puntuale delle misure di tutela e degli interventi ammissibili.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>
4	16.09.2014 3096 Dalla Costa Plinio	Modifica perimetro urbanizzazione consolidata	<p>Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 48 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>
5	16.09.2014 3097 Gaiga Antonio	Modifica art. 32. fasce stradali in ambiti di edificazione diffusa	<p>Si tratta di richiesta non pertinente al PATI in quanto l'edificabilità all'interno delle fasce stradali è disciplinata dalla normativa di settore (codice della strada)</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>

COMUNE DI CRESPADORO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
6	17.09.2014 3107 Consolaro Antonio	Modifica perimetro urbanizzazione consolidata con stralcio di un'area.	Ribadito che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Nell'ambito dell'applicazione delle norme di flessibilità definite dal PATI, il P.I. verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI. NON ACCOGLIBILE
7	17.09.2014 3104 Stizzoli Nicola	Inserimento dell'area di proprietà in un nuovo ambito di edificazione diffusa	L'ambito indicato non ha le caratteristiche (consistenza edilizia) per essere classificato quale ambito di edificazione diffusa. NON ACCOGLIBILE
8	17.09.2014 3105 Zanderigo Dario	Inserimento dell'area di proprietà in un nuovo ambito di edificazione diffusa	L'ambito indicato non ha le caratteristiche (consistenza edilizia) per essere classificato quale ambito di edificazione diffusa. NON ACCOGLIBILE
9	17.09.2014 3120 Caliaro Gianfranco	Modifica perimetro urbanizzazione consolidata	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 48 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI ALTISSIMO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
1	15/09/2014 6070 Salita Maria	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento NON ACCOGLIBILE
2	15/09/2014 6080 Santacà Dario	Inserimento area edificabile	Premesso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che la richiesta non trova soddisfacimento nelle strategie del PATI. Inoltre, la proposta non rientra nella fattispecie cui possano applicarsi le norme di flessibilità. NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI ALTISSIMO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
3	15/09/2014 6081 Tibaldo Danilo	1) Rimozione vincolo a destinazione forestale in tav. 1 per l'area oggetto di osservazione; 2) Modifica area da non idonea a idonea a condizione; 3) Rimozione dell'identificazione "corridoi ecologici principali" per l'area oggetto di osservazione;	<p>1. Considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione nel PATI del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli.</p> <p>Infatti all'art. 8 "Natura ed efficacia dei contenuti del P.A.T.I." le Norme Tecniche del PATI specificano che "gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PATI hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PATI di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PATI che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela."</p> <p>L'art. 13 "Vincolo a destinazione forestale/territori coperti da foreste e boschi" specifica inoltre che "Il P.I., anche attraverso rilievi sul campo, verifica le perimetrazioni delle aree boscate con l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto ed il supporto delle Autorità regionali competenti. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiscono variante al PATI stesso".</p> <p>Pertanto la richiesta sarà valutata in sede di PI, allorché le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate nella Tavola 1 dei Vincoli saranno verificate con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale. NON ACCOGLIBILE</p> <p>2 Sentito il geologo incaricato per il PATI, con riferimento all'integrazione presentata dall'osservante il 16/03/2015, pervenuta al prot. n. 5325 del Comune di Chiampo (come da nota agli atti Provincia, prot. 18032/2015), ed all'allegata planimetria, si accoglie l'osservazione limitatamente all'area dell'edificio rappresentato nella planimetria stessa.</p> <p>Tale area potrà essere riclassificata idonea a condizione e sarà soggetta alle stesse prescrizioni delle analoghe aree contermini. PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</p> <p>3. I corridoi ecologici principali derivano dalla pianificazione superiore (PTCP-PTRC). Le NT del PATI (art. 63) definiscono le direttive per la disciplina di tali ambiti da effettuarsi mediante il PI, cui spetta la definizione puntuale delle misure di tutela e degli interventi ammissibili. NON ACCOGLIBILE</p>
4	15/09/2014 6082 Chiarello Ornella	Modifica limite centro storico	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI. L'art. 60 delle Nt stabilisce infatti che "il P.I. stabilisce con maggior dettaglio, modifica e ridefinisce il perimetro dei centri storici individuati dal PATI, sulla base di ricognizioni storiche e rilevamenti in sito, completandoli con le aree di pertinenza visiva o funzionale presenti ai margini degli stessi". NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI ALTISSIMO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
5	16/09/2014 6123 Peroni Livio	Eliminare vincolo verde privato da PRG	L'indicazione di urbanizzazione consolidata non comporta diritti edificatori né attribuisce destinazioni d'uso: la definizione della zonizzazione sarà effettuata dal PI. La richiesta fa riferimento a contenuti del PRG, pertanto risulta non pertinente. NON ACCOGLIBILE
6	16/09/2014 6124 Gaiga Antonio	Modifica art. 32. fasce stradali in ambiti di edificazione diffusa	Si tratta di richiesta non pertinente al PATI in quanto l'edificabilità all'interno delle fasce stradali è disciplinata dalla normativa di settore (codice della strada) NON ACCOGLIBILE
7	16/09/2014 6125 Peroni Livio	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento NON ACCOGLIBILE
8	16/09/2014 6126 Dal Molin Mario	Modifica perimetro urbanizzazione consolidata con stralcio di un'area.	Ribadito che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Nell'ambito dell'applicazione delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 48 delle Nt, il P.I. verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI. NON ACCOGLIBILE
9	16/09/2014 6127 Zordan Scolastica	Modifica perimetro urbanizzazione consolidata	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 48 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento. NON ACCOGLIBILE
10	15/09/2014 6128 Tibaldo Danilo	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI ALTISSIMO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
11	16/09/2014 6129 Monchelato Liliana	1) Modifica ambito boscato in tav. 2 invariati 2) inserimento dell'edificio esistente negli elaborati grafici	1) In merito alla rappresentazione degli ambiti boscati in tav. 2 quali invariati di natura ambientale, si evidenzia che gli stessi derivano dagli studi agronomici del PATI. Le NT del PATI (art. 36) definiscono le direttive per la disciplina di tali ambiti da effettuarsi mediante il PI, cui spetta la definizione puntuale delle misure di tutela e degli interventi ammissibili. NON ACCOGLIBILE 2) Previa verifica della correttezza del dato da parte del Comune, si procede all'aggiornamento della CTR secondo le procedure previste dagli atti di indirizzo regionali (art. 50 lett. a) - sezione quarta) ACCOGLIBILE
12	16/09/2014 6130 Bittarello Giuseppe	Modifica dell'area individuata da programmata a consolidata	Si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Gli atti di indirizzo regionali specificano che "si tratta sicuramente delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione. Si intendono in corso di trasformazione anche gli Ambiti di Piano Attuativo con la relativa convenzione già stipulata". Pertanto risulta corretta la rappresentazione come "aree di urbanizzazione programmata". Si ribadisce in ogni caso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio. NON ACCOGLIBILE
13	16/09/2014 6131 Antoniazzi Graziano	Eliminare campitura di area non idonea su area di proprietà	Si riporta quanto comunicato dal geologo incaricato per il PATI (prot. Provincia n. 15687/2015): <i>I mappali indicati dall'osservante sono innanzitutto interessati da un dissesto ben perimetrato e non da un fenomeno puntuale. E' stata verificata l'attività del dissesto attraverso un sopralluogo: non sono presenti indicatori di movimento del fenomeno franoso in questione. Il dissesto dovrebbe coinvolgere inoltre la vicina strada comunale ma quest'ultima risulta integra e pertanto il fenomeno franoso è da considerarsi non attivo. In base a tali verifiche si ritiene possibile la declassificazione dell'area come idonea a condizione "FRA02 Frana Non Attiva". Nella carta geomorfologica del QC la frana verrà considerata come frana di scorrimento non attiva. Viene inoltre eliminata come "area di frana" nel dissesto idrogeologico.</i> ACCOGLIBILE sulla base e nei termini stabiliti dal geologo incaricato per il PATI.
14	16/09/2014 6132 Antoniazzi Mariano	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI ALTISSIMO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
15	16/09/2014 6133 Bocchese Corrado	Modifica perimetro urbanizzazione consolidata	Ribadito che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Nell'ambito dell'applicazione delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 48 delle Nt, il P.I. verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento NON ACCOGLIBILE
16	16/09/2014 6134 Antoniazzi Elia	Eliminazione campitura di area non idonea all'edificazione e soggetta a frana	Si riporta quanto comunicato dal geologo incaricato per il PATI (prot. Provincia n. 15687/2015): <i>I mappali indicati dall'osservante sono innanzitutto interessati da un dissesto ben perimetrato e non da un fenomeno puntuale. E' stata verificata l'attività del dissesto attraverso un sopralluogo: sono presenti soltanto rari movimenti superficiali di piccola entità e di dimensioni esigue, non legati al fenomeno franoso in questione. Nella stessa osservazione vengono proposti interventi di regimazione delle acque per evitare tali movimenti. Pertanto si ritiene possibile la declassificazione dell'area come idonea a condizione "FRA01 Aree di frana attive P1 e P2 e aree instabili con possibile rinesco franoso". Tale area rimane però classificata come "area di frana" per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, per i motivi suddetti. Nella carta geomorfologica del QC la frana verrà considerata come Area Franosa.</i> PARZIALMENTE ACCOGLIBILE sulla base e nei termini stabiliti dal geologo incaricato per il PATI.
17	16/09/2014 6135 Pernigotto Cego Antonella	chiede di inserire il simbolo indicante l'allevamento su fabbricato adibito ad allevamento suini.	Il comune capofila, sentito l'agronomo incaricato per il PAT, ha comunicato che dai dati tecnici pervenuti risulta che l'allevamento non è di tipo intensivo e quindi non inseribile alla carta dei vincoli, evidenziando che esso è invece già presente nella tavola delle strutture produttive dell'analisi agronomica. NON ACCOGLIBILE
18	16/09/2014 6136 Trevisan Franco Antonio	chiede di inserire il simbolo indicante gli allevamenti su fabbricati adibiti ad allevamento polli.	Il comune capofila, sentito l'agronomo incaricato per il PAT, ha comunicato che dai dati tecnici pervenuti risulta che l'allevamento non è di tipo intensivo e quindi non inseribile alla carta dei vincoli, evidenziando che esso è invece già presente nella tavola delle strutture produttive dell'analisi agronomica. NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI ALTISSIMO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
19	16/09/2014 6137 Dalla Valle Francesco	Modifica perimetro urbanizzazione consolidata	Ribadito che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che la individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata non è un elemento discrezionale o progettuale del piano, ma costituisce una ricognizione della situazione esistente al momento dell'adozione del PATI. Nell'ambito dell'applicazione delle norme di flessibilità definite dal PATI, il P.I. verificherà l'ammissibilità di richieste di ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento NON ACCOGLIBILE
20	16/09/2014 6138 Pernigotto Cego Fabio	Modifica perimetro urbanizzazione consolidata	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 48 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento NON ACCOGLIBILE
21	01/09/2014 Prot. (Comune di Chiampo) 16437 Comune di Altissimo	Eliminazione vincolo 42/2004 valle Antoniazzi, in quanto non si trova nell'elenco dei corsi d'acqua vincolati	Considerato che il corso d'acqua oggetto dell'osservazione risulta tra i fiumi vincolati di cui alla banca dati regionale (Quadro conoscitivo, c11021240182_ViFiumiV), si propone il non accoglimento dell'osservazione. NON ACCOGLIBILE
22	11/09/2014 Prot. (Comune di Chiampo) 17187 Comune di Altissimo	Declassamento area non idonea per caduta massi ad area idonea a condizione	Si riporta quanto comunicato dal geologo incaricato per il PATI (prot. Provincia n. 15687/2015): <i>E' stata verificata l'attività della frana di crollo attraverso un sopralluogo: non sono presenti indicatori di movimento del fenomeno franoso in questione pertanto si ritiene possibile la declassificazione dell'area come idonea a condizione "FRA02 Frana Non Attiva". Nella carta geomorfologica del QC la frana verrà considerata come frana di crollo non attiva.</i> ACCOGLIBILE sulla base e nei termini stabiliti dal geologo incaricato per il PATI.
23	16.09.2014 3802 (San Pietro Mussolino) Albanello Andrea	1) Eliminazione dell'indicazione "ambito boscato" e "filari e gruppi arborei" dalle aree indicate 2) Inserimento di zona F2 area attrezzata e parco gioco e sport	1) In merito alla rappresentazione degli ambiti boscati e "filari e gruppi arborei" in tav. 2 quali invarianti di natura ambientale, si evidenzia che gli stessi derivano dagli studi agronomici del PATI. Le NT del PATI (art. 36) definiscono le direttive per la disciplina di tali ambiti da effettuarsi mediante il PI, cui spetta la definizione puntuale delle misure di tutela e degli interventi ammissibili. 2) la richiesta non è esplicitata, vi è solo una annotazione sull'elaborato grafico allegato all'osservazione. In ogni caso, spetta al PI la definizione delle destinazioni d'uso e la valutazione di inserire zone F, in conformità alle strategie del PATI. NON ACCOGLIBILE

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO			
N.	DATA PROT. NOMINATIVO	SINTESI	PARERE
1	16.09.2014 3282 Bruttomesso Santo	Modifica limite vincolo destinazione forestale	<p>Considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione nel PATI del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli.</p> <p>Infatti all'art. 8 "Natura ed efficacia dei contenuti del P.A.T.I." le Norme Tecniche del PATI specificano che "gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PATI hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PATI di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PATI che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela."</p> <p>L'art. 13 "Vincolo a destinazione forestale/territori coperti da foreste e boschi" specifica inoltre che "Il P.I., anche attraverso rilievi sul campo, verifica le perimetrazioni delle aree boscate con l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto ed il supporto delle Autorità regionali competenti. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiscono variante al PATI stesso". Pertanto la richiesta sarà valutata in sede di PI, allorché le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate nella Tavola 1 dei Vincoli saranno verificate con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>
2	16.09.2014 3284 Belluzzo Giovanni	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	<p>Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>
3	16.09.2014 3283 Belluzzo Luigi	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	<p>Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012
ARGOMENTO N. 02 del 09/04/2015
 ALLEGATO A

4	16.09.2014 3285 Zarantonello Maria	Modifica perimetro urbanizzazione consolidata e restoration area	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 48 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal P.A.T.I., che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento NON ACCOGLIBILE
5	16.09.2014 3286 Dal Molin Domenico	Ampliamento ambito edificazione diffusa o creazione area urbanizzazione consolidata	L'osservazione propone una modifica dell'ambito di edificazione diffusa che non risponde alle strategie del PATI adottato e non rientra nemmeno nella fattispecie cui possano applicarsi le norme di flessibilità, non prospettandosi come intervento di completamento del tessuto dell'esistente. Non sussistono le condizioni per individuare l'ambito quale "urbanizzazione consolidata", così come definita dagli atti di indirizzo regionali. NON ACCOGLIBILE
6	16.09.2014 3288 Vaccari Luciano	1) Modifica limite vincolo destinazione forestale in tav. 1 e modifica ambito boscato in tav. 2 2) inserimento dell'edificio esistente negli elaborati grafici	1) Considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione nel PATI del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli. Infatti all'art. 8 "Natura ed efficacia dei contenuti del P.A.T.I." le Norme Tecniche del PATI specificano che "gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PATI hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PATI di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PATI che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela." L'art. 13 "Vincolo a destinazione forestale/territori coperti da foreste e boschi" specifica inoltre che "Il P.I., anche attraverso rilievi sul campo, verifica le perimetrazioni delle aree boscate con l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto ed il supporto delle Autorità regionali competenti. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiscono variante al PATI stesso". Pertanto la richiesta sarà valutata in sede di PI, allorché le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate nella Tavola 1 dei Vincoli saranno verificate con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale. In merito alla rappresentazione degli ambiti boscati in tav. 2 quali invariati di natura ambientale, si evidenzia che gli stessi derivano dagli studi agronomici del PATI. Le NT del PATI (art. 36) definiscono le direttive per la disciplina di tali ambiti da effettuarsi mediante il PI, cui spetta la definizione puntuale delle misure di tutela e degli interventi ammissibili. NON ACCOGLIBILE 2) Previa verifica della correttezza del dato da parte del Comune, si procede all'aggiornamento della CTR secondo le procedure previste dagli atti di indirizzo regionali (art. 50 lett. a) - sezione quarta) ACCOGLIBILE

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012
ARGOMENTO N. 02 del 09/04/2015
 ALLEGATO A

7	16.09.2014 3292 Fochesato Claudio	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento NON ACCOGLIBILE
8	16.05.2014 1684 Mecenero Nicoletta e Paola	Inserimento area agricola di proprietà in area edificabile	Richiesta pervenuta prima dell'inizio della pubblicazione per la presentazione delle osservazioni. Premesso che il PATI non definisce destinazioni d'uso ma delinea le strategie per la trasformazione del territorio, si evidenzia che la richiesta non trova soddisfacimento nelle strategie del PATI. Inoltre, la proposta non rientra nella fattispecie cui possano applicarsi le norme di flessibilità. L'ambito indicato non ha le caratteristiche (consistenza edilizia) per essere classificato quale ambito di edificazione diffusa. NON ACCOGLIBILE
9	16.09.2014 3280 Chiarello Gianfranco	Modifica limite vincolo destinazione forestale in tav. 1	Considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione nel PATI del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli. Infatti all'art. 8 "Natura ed efficacia dei contenuti del P.A.T.I." le Norme Tecniche del PATI specificano che "gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PATI hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PATI di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PATI che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela." L'art. 13 "Vincolo a destinazione forestale/territori coperti da foreste e boschi" specifica inoltre che "Il P.I., anche attraverso rilievi sul campo, verifica le perimetrazioni delle aree boscate con l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto ed il supporto delle Autorità regionali competenti. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiscono variante al PATI stesso". Pertanto la richiesta sarà valutata in sede di PI, allorché le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate nella Tavola 1 dei Vincoli saranno verificate con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale. NON ACCOGLIBILE
10	15.09.2014 3260 Repele Anna	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento NON ACCOGLIBILE

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012
ARGOMENTO N. 02 del 09/04/2015
 ALLEGATO A

11	16.09.2014 3287 Sinico Romano	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento NON ACCOGLIBILE
12	16.09.2014 3279 Xompero Don Eugenio	Modifica NTA del PRG	Si tratta di richiesta non pertinente al PATI, in quanto relativa a tema che deve essere affrontato da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PATI, quale il P.I. NON ACCOGLIBILE
13	16.09.2014 3281 Sinico Gino	Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI, con riferimento agli artt. 9 e 49 delle Nt; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento NON ACCOGLIBILE
14	16.09.2014 3290 Gaiga Antonio	Modifica art. 32 fasce stradali in ambiti di edificazione diffusa	G.1.A.1 Si tratta di richiesta non pertinente al PATI in quanto l'edificabilità all'interno delle fasce stradali è disciplinata dalla normativa di settore (codice della strada)
15	16.09.2014 3287 Negro Angelo	1) Modifica limite ambito boscato in tav. 2) Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa 3) inserimento dell'edificio esistente negli elaborati grafici	1) In merito alla rappresentazione degli ambiti boscati in tav. 2 quali invarianti di natura ambientale, si evidenzia che gli stessi derivano dagli studi agronomici del PATI. Le NT del PATI (art. 36) definiscono le direttive per la disciplina di tali ambiti da effettuarsi mediante il PI, cui spetta la definizione puntuale delle misure di tutela e degli interventi ammissibili. NON ACCOGLIBILE 2) Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento NON ACCOGLIBILE 3) Previa verifica della correttezza del dato da parte del Comune, si procede all'aggiornamento della CTR secondo le procedure previste dagli atti di indirizzo regionali (art. 50 lett. a) - sezione quarta) ACCOGLIBILE
16	11.09.2014 3200 Maltrotto Gilberto	1) Mancato inserimento fabbricati; 2) Modifica perimetro ambito di edificazione diffusa	1) Previa verifica della correttezza del dato da parte del Comune, si procede all'aggiornamento della CTR secondo le procedure previste dagli atti di indirizzo regionali (art. 50 lett. a) - sezione quarta) ACCOGLIBILE 2) Osservazione rinviabile al P.I. nell'ambito delle norme di flessibilità definite dal PATI; il P.I. dovrà verificare l'ammissibilità delle richieste in rapporto agli obiettivi generali ed alle prescrizioni definite dal PATI, che potranno configurarsi unicamente come interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione, valutandone in particolare l'opportunità in riferimento all'accessibilità dell'area ed alla tutela del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento NON ACCOGLIBILE

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012
ARGOMENTO N. 02 del 09/04/2015
 ALLEGATO A

17	16.09.2014 3278 Fracasso Dario e Toldo Elena	Eliminazione vincolo area boscata	Considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione nel PATI del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli. Infatti all'art. 8 "Natura ed efficacia dei contenuti del P.A.T.I." le Norme Tecniche del PATI specificano che "gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PATI hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PATI di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PATI che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela." L'art. 13 "Vincolo a destinazione forestale/territori coperti da foreste e boschi" specifica inoltre che "Il P.I., anche attraverso rilievi sul campo, verifica le perimetrazioni delle aree boscate con l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto ed il supporto delle Autorità regionali competenti. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiscono variante al PATI stesso". Pertanto la richiesta sarà valutata in sede di PI, allorché le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate nella Tavola 1 dei Vincoli saranno verificate con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale. NON ACCOGLIBILE
18	15.09.2014 3264 Negro Giovanni	In merito a area C2 del PRG vigente chiede di mantenere o aumentare l'indice ma di poter attuare senza progetto unitario	Si tratta di richiesta non pertinente al PATI, in quanto relativa a tema (modalità attuative) che deve essere affrontato da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PATI, quale il P.I. NON ACCOGLIBILE
19	30.07.2014 2711 Lovato Pietro	Con riferimento alle NTA del PRG, chiede di inserire Norme nel PATI o PI per poter effettuare interventi funzionali ad attività di balsameria	Si tratta di richiesta non pertinente al PATI, in quanto relativa a tema che deve essere affrontato da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PATI, quale il P.I. NON ACCOGLIBILE
20	30.07.2014 2710 Mastrotto Giannina	Chiede modifica interventi ammessi su edificio esistente	Si tratta di richiesta non pertinente al PATI, in quanto relativa a tema che deve essere affrontato da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PATI, quale il P.I. NON ACCOGLIBILE
21	11.09.2014 3201 Comune di Nogarole Vicentino	Modifiche NTA del PATI per la realizzazione dei capanni ad uso venatorio	Si tratta di richiesta non pertinente al PATI, in la realizzazione di capanni ad uso venatorio è disciplinata dalla normativa di settore. NON ACCOGLIBILE
22	11.09.2014 3291 Comune di Nogarole Vicentino	Segnale errore cartografico relativo a mancati inserimenti di fabbricati ed errata dicitura loc. Pintro-Faldi	Previa verifica della correttezza del dato da parte del Comune, si procede all'aggiornamento della CTR secondo le procedure previste dagli atti di indirizzo regionali (art. 50 lett. a) - sezione quarta) ACCOGLIBILE

CONCLUSIONI

Visti gli atti riportati in premessa;

Visti gli elaborati adottati come elencati in premessa;

Considerate le risultanze istruttorie sin qui riportate;

Vista la LR 11/04 smi;

Visto il PTCP approvato con DGR n. 708 del 02.05.2012;

Vista

- a) la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- b) la tutela delle invariante di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, istituito con deliberazione del commissario straordinario, nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale, n. 186 del 12/06/2012 di

ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, richiamando integralmente e facendo proprio il precedente parere inviato con nota del dirigente prot. n. 25659 del 07/04/2014, con le precisazioni come sopra espresse e subordinatamente:

1. all'adeguamento al parere della Commissione VAS, reso ai sensi della DGR n. 791 del 31/03/2009;
2. ad eventuali modifiche agli elaborati derivanti dall'adeguamento al Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo.

Con riferimento alle osservazioni che rilevano la necessità di aggiornare la base cartografica utilizzata dal PATI (Chiampo nn. 33; Crespadoro: n. 2; S. Pietro Mussolino: n. 9; Altissimo: n. 11; Nogarole Vicentino: nn. 6, 15, 16, 22), si invitano i Comuni ad effettuare le opportune verifiche ai fini dell'aggiornamento della CTR secondo le procedure previste dagli atti di indirizzo regionali (art. 50 lett. a) – sezione quarta), e dare tempestiva comunicazione delle risultanze di tali approfondimenti alla Provincia ai fini della valutazione delle osservazioni e dell'approvazione del PATI in conferenza di servizi.

Ai fini dell'approvazione in conferenza di servizi i comuni dovranno consegnare gli elaborati adeguati comprensivi del quadro conoscitivo così come validato dalla competente struttura regionale.

Si raccomanda al Comune di predisporre per la Conferenza di Servizi un apposito elaborato di sintesi delle integrazioni apportate agli elaborati a seguito di tutti i pareri pervenuti al fine di semplificare agli utenti la comprensione della pianificazione ("Relazione di adeguamento").

Si ricorda che ai sensi degli atti di indirizzo LR 11/2004, art. 50, comma 1 lett. a), dopo l'approvazione del PATI i comuni sono tenuti alla redazione finale del

supporto contenente il quadro conoscitivo integrato con le eventuali modifiche introdotte dal voto di approvazione, inviandone copia alla Direzione Urbanistica della Regione.



PARERE

n. 18 del 4 marzo 2015
(o.d.g. n. 3 del 4 marzo 2015)

OGGETTO: Comuni di Chiampo, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino (VI).
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull'ambiente al fine di "promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente";
- La Commissione Regionale VAS, individuata ex art. 14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 4 marzo 2015 come da nota n. 89530 del 02/03/2015 del Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV);
- Il Comune Capofila ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS;

**ITER PROCEDURALE
DOCUMENTAZIONE**

Il Comune di Chiampo quale capofila del PATI Valle del Chiampo con i comuni di Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino, evidenziando come il Comune di Altissimo con DCC n.3 del 10.04.14, il Comune di Chiampo con DCC n.13 del 28.04.14, il Comune di Crespadoro con DCC n.3 del 29.04.14, il Comune di Nogarole Vicentino con DCC n.2 del 28.04.14 e il Comune di San Pietro Mussolino con DCC n.2 del 30.04.14, hanno adottato il PAT, ha adottato la seguente documentazione:

- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Tabelle di valutazione delle azioni di piano;
- Relazione sintetica;
- Vinca;
- Norme tecniche;
- Relazione tecnica;
- Relazione di progetto;
- Tavola dell'uso del territorio;
- Tavola dei siti natura 2000 e habitat;
- Carta delle trasformabilità;
- Carta delle trasformabilità;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle invarianti;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale.

A seguito della richiesta di integrazioni n.413953 del 3.10.14, il Comune di Chiampo con nota n.24737 del 16.12.14, acquisita al prot. reg. al n.542717 del 18.12.14, adduceva la seguente documentazione:

- Vinca;



- Rapporto Ambientale integrato;
 - Tavola di uso del suolo;
 - Tabella di valutazione delle azioni di piano;
 - Sintesi non tecnica;
 - DGC n.24 del 11.06.12 del Comune di Nogarole Vicentino, DGC n.35 del 4.07.12 del Comune di Altissimo, DGC n.54 del 28.06.12 del Comune di Crespadoro, DGC n.156 del 29.05.12 del Comune di Chiampo, DGC n.34 del 20.06.12 del Comune di San Pietro Mussolino di adozione del Rapporto Ambientale Preliminare e dello schema di accordo di pianificazione;
 - Accordo di pianificazione sottoscritto il 25.09.12;
 - DGC n.19 del 8.04.13 del comune di Nogarole Vicentino, DGC n.302 del 20.12.12 del Comune di Chiampo, DGC n.30 del 4.04.14 del Comune di Altissimo, DGC n.23 del 18.03.13 del Comune di Crespadoro, DGC n.10 del 7.04.14 del Comune di San Pietro Mussolino di presa d'atto della conclusione della fase di concertazione e consultazione;
 - Avvisi di pubblicazione e di deposito del Piano, della proposta di Rapporto Ambientale della Sintesi non Tecnica nonché lettera di richiesta affissione all'albo pretorio dei Comuni con relata di avvenuto deposito;
 - Dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale;
 - Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
 - Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
 - Estratto di pubblicazione nel BURV n.70 del 18.07.14;
 - Estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" e "Il Giornale di Vicenza" del 20.07.14.
- Documentazioni integrative, relative anche alla dichiarazione sul numero di osservazioni pervenute, trasmesse dal Responsabile dell'ufficio di piano in data 10.12.2014 nostro prot. 542717 in data 18.12.2014.

Dal' esame del rapporto ambientale emergono i seguenti elementi:

DISEGNO DI PIANO

Con le seguenti deliberazioni di giunta dei Comuni del P.A.T.I., vengono adottati il Documento Preliminare e lo schema di Accordo di Pianificazione;

Comune di Chiampo deliberazione di giunta n. 156 del 29/05/2012 ;

Comune di Altissimo deliberazione di giunta n. 35 del 04/07/2012 ;

Comune di Nogarole Vicentino deliberazione di giunta n. 24 del 11/06/2012 ;

Comune di Crespadoro deliberazione di giunta n. 54 del 28/06/2012 ;

Comune di San Pietro Mussolino deliberazione di giunta n. 34 del 20/06/2012 ;

In data 18.04.2012, n. 33, la Commissione regionale per la VAS esprime il proprio parere ai sensi della D.G.R.V. n. 791 del 31/03/2009,

Il 25 settembre 2012 i Sindaci dei 5 Comuni hanno sottoscritto l'accordo di programma di copianificazione con la Provincia di Vicenza.

Nella settimana che va dal 15.10.2012 al 19.10.2012, è iniziata la fase di concertazione con gli altri enti pubblici territoriali, con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti e con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.

Il P.A.T.I. suddivide il territorio comunale in ambiti geografici denominati Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), definiti sulla base di alcuni caratteri prevalenti sotto il profilo insediativo,



ambientale e funzionale; i caratteri di ciascun A.T.O. sono inoltre definiti in relazione alle componenti ambientali connotanti (biodiversità, flora, fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali (rifiuti, energia, salute umana, paesaggio); gli A.T.O. costituiscono così lo sfondo entro il quale le scelte progettuali di carattere strutturale e strategico si confrontano con alcune condizioni specifiche del contesto, articolandosi e differenziandosi.

Agli A.T.O. è affidato un ruolo:

- di controllo delle quantità impiegabili nelle strategie di trasformazione e modificazione,
- di indirizzo su specifici obiettivi delle trasformazioni.

Il territorio, nei diversi comuni, è stato suddiviso nei seguenti 5 Ambiti Territoriali Omogenei:

- ATO n. 01.n residenziale
- ATO n. 02.n produttivo
- ATO n. 03.n agricolo
- ATO n. 04.n misto agricolo/residenziale
- ATO n. 05.n misto produttivo/residenziale

E' stato fondamentale, al fine di monitorare le criticità e l'evoluzione futura, la scelta di indicatori significativi e rappresentativi delle criticità individuate. Tali indicatori sono stati analizzati dovutamente per quanto è stato possibile dai dati forniti dal quadro conoscitivo. Tutti gli indicatori sono risultati significativi, attendibili, di facile lettura, reperimento e facilmente monitorabili. Ad ogni indicatore è stato assegnato un valore e una valutazione di sostenibilità. Laddove possibile si sono elaborati i trend, cioè la evoluzione del fenomeno nel tempo. Gli indicatori si sono confrontati con gli obiettivi di sostenibilità per la necessità di fornire indicazioni correttive al PAT: ciò ha reso possibile la predisposizione di azioni di mitigazione. Tali indicatori sono sia di carattere prettamente ambientale che di carattere sociale-economico e urbanistico.

Gli indicatori scelti sono stati di tre differenti tipologie:

A. Indicatori quantitativi con standard di legge: fanno riferimento ai dati quantitativi confrontabili con una soglia definita per legge, con possibilità di calcolare il grado di sostenibilità.

B. Indicatori quantitativi senza standard di legge: Sono privi di una soglia di legge capace di delimitare gli ambiti della sostenibilità e insostenibilità, ma è comunque possibile effettuare una valutazione quantitativa sulla base di specifici criteri, quali una soglia fisica definita ad hoc (ad esempio il consumo di suolo, la portata di acqua potabile, la capacità di depurazione dei reflui, ecc).

C. Indicatori cartografici (Map Overlay): Si definiscono attraverso la tecnica della Map-Overlay, ovvero la sovrapposizione di più carte tematiche. Incrociando i vari tematismi è possibile avere subito un riscontro delle criticità che emergono sul territorio. La valutazione, in questo caso, si tradurrà in un giudizio di compatibilità (si/no) delle trasformazioni insediate con le caratteristiche del territorio, o degli insediamenti presenti.

Il valore di sostenibilità viene assegnato in base alle considerazioni fatte per le singole componenti secondo un giudizio che si basa sulla natura dell'indicatore.

Nel presente capitolo vengono prese in considerazione secondo le criticità evidenziate a partire dalla Relazione Ambientale (situazione ex ante) per ogni componente ambientali – sociale ed economica. Per ogni criticità si riporta la scelta dell'indicatore di riferimento qui adottato al fine di un monitoraggio della stessa da parte del comune per il proseguo dei Piani attuativi.

La natura dell'indicatore di tipo quantitativo potrà essere di cinque tipologie differenti:

INDICATORE DETERMINANTE (D):

Descrive le attività e i processi antropici che causano le pressioni (trasporti, produzione industriale, consumi).

INDICATORE DI PRESSIONE (P):

Descrive la pressione esercitata dalle attività umane sull'ambiente e sulla quantità e qualità delle risorse naturali.

INDICATORE DI STATO (S):



Descrive le trasformazioni qualitative e quantitative indotte nelle componenti ambientali dai fattori di pressione, misurando le condizioni delle risorse ambientali e le condizioni d'impatto, le variazioni di qualità/quantità delle risorse ambientali.

INDICATORE DI IMPATTO (I):

Il modificarsi dello stato della natura comporta Impatti sul sistema antropico (salute, ecosistemi, danni economici); tali impatti sono per lo più negativi, poiché il modificarsi dello stato della natura in genere coincide con un suo allontanarsi dalle condizioni inizialmente esistenti, favorevoli alla prosperità umana.

CRITICITA' AMBIENTALI E MISURE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE

Grazie alle indicazioni fornite dal documento preliminare e dalla fase di concertazione si è riusciti a focalizzare le criticità comunque già delineate nel documento preliminare e nella relazione ambientale.

Le fonti di pressione e le relative mitigazioni e compensazioni, già analizzate nel corso del presente rapporto ambientale, vengono di seguito sintetizzate.

Matrice Criticità individuata Risposte del Piano

CLIMA

La componente clima non presenta elementi di criticità rilevante, se non quelli connessi ai problemi globali di surriscaldamento terrestre

Vengono fornite indicazioni relativamente alle tecniche di costruzione sostenibile da utilizzare al fine di ridurre l'emissione di gas climalteranti. Viene inoltre incentivata l'adozione di sistemi di energia rinnovabile. Per le nuove edificazioni sono fissate regole per la realizzazione di aree verdi al fine di limitare l'effetto isola di calore determinata dalla impermeabilizzazione del suolo

ARIA

Fonte di pressione: viabilità, attività della concia e presenza di attività produttive in genere con traffico di mezzi pesanti

Dal punto di vista insediativo il PATI dà una sostanziale conferma delle attuali previsioni insediative verificando lo stato di realizzazione (in particolare delle attrezzature pubbliche) e incentivazione per la creazione di aree filtro con le zone residenziali limitrofe in contesti non più compatibili; l'eventuale ampliamento degli insediamenti esistenti dovranno essere attentamente valutati in riferimento alle possibilità fissate dal PTCP e alle possibili interferenze con la rete ecologica, impedire la saldatura tra le zone edificate.

Con l'Art. 63 Vengono tutelati gli elementi della rete ecologica locale, quali i boschi.

Nell'art. 48 si legge che per le aree di nuova urbanizzazione sono previste quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti

ACQUA SOTTERRANEA

Vulnerabilità degli acquiferi

Per la protezione delle sorgenti ad uso idropotabile sono state individuate fasce di rispetto con il criterio idrogeologico e geometrico all'interno delle quali sono consentite solamente alcuni tipi di azioni e ne sono vietate altre che potrebbero compromettere la qualità degli acquiferi.

Matrice Criticità individuata Risposte del Piano

ACQUA SUPERFICIALE

Rischio idraulico

Torrente Chiampo ha un livello LIMeco buono ma si nota un peggior manto delle condizioni da nord a sud

Sono state recepite le indicazioni della Valutazione di Compatibilità idraulica per le misure di compensazione atte a garantire l'invarianza idraulica connessa alle nuove edificazioni.

Il Torrente Chiampo è stato individuato come elemento della rete ecologica (corridoio ecologico) e pertanto tutelato dall'art. 63 delle NT.

CICLO IDRICO INTEGRATO

Presenza di aree scollegate alla fognatura pubblica, in cui avviene lo scarico delle acque reflue al suolo attraverso vasche IMHOFF, vassoi assorbenti, sub irrigazione, vasche a tenuta



Per quanto riguarda il ciclo idrico integrato è prescritto l'obbligo di realizzazione di condotte fognarie miste per le nuove edificazioni

SUOLO E GEOSFERA

Presenza di fonti di pressione quali cave attive e dismesse, discariche di rifiuti, sito contaminato, elementi di degrado.

Presenza di un elevato contenuto di metalli e metalloidi nel suolo naturale.

Inoltre è stata verificata la presenza di molte aree idonee a condizione e non idonee ai fini della compatibilità geologica

Cave attive - Per gli ambiti relativi alle cave dismesse è previsto un Piano di Recupero Ambientale, informato e formato prioritariamente per tramite di procedure concertative previste dalla legge tra i soggetti privati ed il Comune; per gli ambiti territoriali estrattivi che comprendono uno o più siti, il recupero ambientale deve tenere in adeguata considerazione tutte le caratteristiche ambientali e sociali- economiche dell'intera area

Per quanto riguarda le discariche di rifiuti nel P.I. deve essere previsto un Piano di Ripristino Ambientale, elaborato in accordo con il Comune di competenza, che preveda gli obiettivi ed i vincoli della sistemazione ambientale, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato 2 del D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 e della L.R. n. 44 del 7 settembre 1982.

Inoltre il P.A.T.I. individua le eventuali opere incongrue e gli elementi di degrado, ossia costruzioni o esiti di interventi di trasformazione del territorio che ledono gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi, definisce gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola, ponendosi obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare anche attraverso la loro eliminazione o trasformazione.

In fase di PI sarà necessario predisporre una soluzione alla problematica dello smaltimento delle terre e rocce da scavo con tracce naturali di metalli

Il PATI stabilisce regole per l'edificabilità nelle diverse aree del territorio in funzione dell'idoneità dal punto di vista della compatibilità geologica.

E' stato verificato che nessuna linea preferenziale di sviluppo ricade in area non idonea.

Matrice Criticità individuata Risposte del Piano

PATRIMONIO CULTURALE ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO

Presenza di un patrimonio storico culturale consistente

Il P.A.T.I. individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione; trattasi di aree scarsamente modificabili che rappresentano il primo fondamentale evento di percezione dell'ambiente, in quanto condizionano l'ampiezza visuale e la collocazione dei punti focali rispetto all'osservatore

Il P.A.T.I., coerentemente con il P.T.C.P. individua per il territorio comunale le Ville Venete, tutelate o meno ai sensi del D.Lgs 42/2004, risultanti dal catalogo "La Provincia di Vicenza", pubblicato dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, riconoscendo a tutte un interesse provinciale

Il P.A.T.I., in ottemperanza agli Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178/2004, così come aggiornati dalla D.G.R.V. n. 3811 del 09.12.2009, individua gli edifici ed i complessi di valore monumentale testimoniale (beni storico - culturali).

AGENTI FISICI

Criticità acustica stradale

Piano di zonizzazione acustica da aggiornare

Presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico

Previsione di barriere acustiche in alcuni tratti critici

E' stato inserito all'interno delle NT che In relazione alle previsioni attuative del P.I. dovrà essere adeguato il Piano comunale di zonizzazione acustica di cui alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, recependo quanto disposto dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto

Nella tavola dei vincoli sono stati individuati gli elettrodotti e rispettivi vincoli e le antenne radio base. Nelle NT si sono fornite indicazioni quali:



Art. 71 In prossimità di elettrodotti e stazioni radio base, o altre sorgenti di C.E.M., dovrà essere posta attenzione alla salute degli utenti dell'area, in particolare non dovranno esservi inseriti siti sensibili quali asili, scuole, ospedali, etc. In sede di P.I. o pianificazione attuativa, dovranno essere considerate le fasce di rispetto di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, da definirsi da parte dell'Ente Gestore sulla base di quanto previsto dal Decreto 29 maggio 2008, al fine di verificare la compatibilità dei nuovi interventi. Devono essere rispettati i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità, come definiti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003

POPOLAZIONE E SOCIETA'

Allo stato attuale c'è la necessità di mettere in sicurezza alcuni tratti viari e in particolare gli attraversamenti pedonali e i percorsi ciclopedonali ai lati delle strade.

Il Piano prevede interventi di messa in sicurezza delle intersezioni tra viabilità esistente e percorsi ciclopedonali.

Il Piano degli Interventi provvederà alla riorganizzazione gerarchica della rete stradale esistente provvedendo al miglioramento dell'accessibilità territoriale e della sicurezza dei nodi di intersezione

Per quanto riguarda la situazione stradale si registra un traffico elevato nella parte sud della valle e la circolazione di mezzi pesanti legati alla presenza di una vivace attività produttiva.

Il P.A.T.i., in particolare, provvede a: differenziazione degli interventi necessari (di fluidificazione, di mitigazione, di messa in sicurezza ecc.) ricercando le eventuali alternative previa definizione dell'attuabilità;

individuare le opportune azioni volte a risolvere le pesanti ripercussioni in termini di inquinamento e di qualità della vita nei centri abitati;

prevedere la ristrutturazione dell'asse stradale statale con la messa in sicurezza dei principali incroci per garantire la permeabilità e ridurre gli impatti dovuti al traffico sugli insediamenti residenziali, anche attraverso una riorganizzazione delle sezioni;

valutare, di concerto con la Provincia, le previsioni viabilistiche inserite nella tav. 4 del P.T.C.P. interessanti il territorio del PATI

individuazione di percorsi ciclopedonali

MATERIALI ED ENERGIA

Comune di Crespadoro risulta essere inferiore ai limiti imposti da normativa per raccolta differenziata

Il P.A.T.I. persegue un quadro normativo basato sul concetto di sviluppo compatibile e di sostenibilità ambientale delineando precisi indirizzi, prescrizioni e direttive per la trasformazione urbanistica dell'esistente, le localizzazioni preferenziali dei fronti di sviluppo insediativo ed infrastrutturale e per l'edilizia ecosostenibile.

Promuove iniziative nel settore della bioedilizia, e dell'utilizzo sostenibile delle risorse energetiche, per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri interventi informati ai principi della sostenibilità, nei quali sperimentare tecniche costruttive ecocompatibili, modalità di raccolta dei rifiuti differenziata, sistemi di approvvigionamento e di acqua ed energia alternativi ai tradizionali e con minore potere inquinante, organizzati per il contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti.

Per gli obiettivi più specifici relativi all'utilizzo di energie alternative e rinnovabili, in linea generale il P.A.T.I. demanda come direttiva al Piano degli Interventi la predisposizione di un quadro normativo più puntuale per la gestione degli interventi nel settore della bioedilizia e del risparmio energetico

Le misure di mitigazione previste si trovano in diversi articoli delle NT, in base alle tematiche trattate. Inoltre le mitigazioni già non inserite in articoli precedenti, sono state recepite all'interno delle NT del PATI all'art. 71 Mitigazioni, Compensazioni ed accorgimenti da adottare in fase attuativa.

EFFETTI DETERMINATI DALLE AZIONI DI PIANO E VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ

A sostegno della fase di valutazione del piano viene proposta una metodologia di analisi e valutazione quali - quantitativa degli effetti derivanti da tutte le azioni di piano sulle diverse



componenti della sostenibilità ambientale, con particolare evidenza alle criticità ed emergenze riscontrate nel territorio e nella comunità di Vodo di Cadore con la fase di analisi dello stato attuale. Tale fase è condotta con l'ausilio di una matrice di analisi che consente di verificare in maniera compiuta quanto e come l'impostazione delle strategie, delle politiche e delle azioni della proposta di PAT del Comune di Vodo di Cadore influiscano sui diversi indicatori ambientali.

Gli effetti delle azioni di Piano sono state messe a confronto con gli effetti delle azioni di PRG (corrispondenti all'opzione 0) e dello scenario alternativo al fine di potere effettuare un immediato confronto utilizzando la medesima metodologia di analisi.

Dall'analisi numerica condotta emerge una sostanziale positività relativamente all'attuazione del PATI. La valutazione conduce infatti ad un giudizio positivo, sostenibile. Per contro il valore associato agli scenari alternativi risulta essere inferiore pertanto meno sostenibile dello scenario di Piano.

L'azione di PATI risulta più compatibile di quella di PRG in quanto prevede che il possibile sviluppo avvenga incentivando l'adozione di:

- misure atte alla promozione dell'edilizia sostenibile, alla mitigazione del sistema insediativo e ambientale – paesaggistico, per l'illuminazione diffusa, per le acque reflue di scarico, di cui ai relativi articoli delle NT di PAT. una specifica tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico – ambientale e degli ambiti paesaggistici,
- il recupero, riqualificazione, riordino morfologico e completamento dell'edificato esistente (aree di urbanizzazione consolidata) al fine di incentivare il riutilizzo dell'esistente e la riqualificazione del tessuto insediativo,
- l'adozione di un sistema di monitoraggio atto a verificare il rispetto delle previsioni di Piano e le risposte degli indicatori ambientali considerati.

Rispetto allo scenario alternativo, che era nato in corso d'opera, il PATI apporta quelle correzioni necessarie per una migliore risoluzione delle criticità e per uno sviluppo maggiormente sostenibile.

Valutazione di coerenza

L'analisi di coerenza accompagna lo svolgimento dell'intero processo di valutazione ambientale e assume significati diversificati nei vari stadi di elaborazione del piano:

- all'inizio del percorso, l'analisi di coerenza (coerenza esterna) agevola il consolidamento degli obiettivi di sostenibilità generali e verifica che gli obiettivi generali di piano siano consistenti con quelli del quadro programmatico;
- nel momento di costruzione dell'impianto generale del piano essa rappresenta la fase tesa ad evidenziare quanto le azioni proposte dal piano siano conformi agli obiettivi e alle strategie per lo sviluppo sostenibile, oltre che alle criticità del territorio sul quale svolge la propria azione (coerenza interna).

OSSERVAZIONI

Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Comune capofila, in data 10.12.2014, sottoscritta anche dai responsabili tecnici degli altri Comuni del PATI, sono pervenute complessivamente n. 132 osservazioni, suddivise per comune, delle quali una (n. 66 comune di Chiampo) attinente a questioni ambientali.

Relativamente a tale osservazione, si prende atto del parere del responsabile dell'ufficio di piano del PATI e della successiva specificazione trasmessa con nota in data 3.03.2015, prot. 4529, che considera solo il punto 3 di tale osservazione inerente alla VAS, ed in cui si dichiara che il parere espresso su tale punto dell'osservazione riguarda l'aggiornamento dei riferimenti normativi all'interno di VAS e VINCA.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

La Valutazione d'Incidenza, propone un esito favorevole, ritenendo di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Cee, quanto di seguito riportato: prima dell'approvazione del PATI DELLA VALLE DEL CHIAMPO, che:



1. relativamente all'ART. 20 - BIODIVERSITÀ: SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

- venga riformulato come segue l'art 20 comma 1,

20.1 Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale di cui alle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, nonché al D.P.R. 8 Settembre 1997 n. 357 ss.mm.ii., al D.M. 3 Aprile 2000 ed alle disposizioni regionali in materia;

- venga riformulato come segue l'art 20 comma 3 lettera a),

20.3.a) integrare l'individuazione per limitati interventi non di rilevanza strategica delle opere incongrue e degli elementi di degrado operata dal P.A.T.I., prescrivendone la demolizione e/o conformazione, disciplinandone il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del relativo credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali fissati dalle presenti norme;

- vengano stralciate le lettere b) e c), del comma 4 art. 20,

- venga riformulato come segue l'art. 20 comma 5,

20.5 Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali;

- venga aggiunto il seguente art. 20 comma 7,

20.7 Nell'attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;

2. relativamente all'ART. 63 RETE ECOLOGICA LOCALE

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 3,

63.3 Compongono la rete ecologica locale le aree nucleo, i corridoi ecologici, le isole ad elevata naturalità ("stepping stones") e le aree di connessione naturalistica ("buffer zones", "restoration area"), come individuate nella Tav. 4 del PATI, e dalla tavola delle analisi agronomico-ambientali;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 4,

63.4 Le aree nucleo - Core areas, presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii. e dalle Aree Naturali Protette, Parco Naturale Regionale della Lessinia, ai sensi della Legge 394/91, unitamente ad aree diverse per le quali è documentata la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario e che si trovano in continuità geomorfologica e vegetazionale con il sito della rete Natura 2000, IT321004o "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine" e di cui all'Art. 20 - Biodiversità: Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 5,

63.5 Il PATI individua isole ad elevata naturalità – Stepping stones, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. Il PATI tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale. Il PATI individua le seguenti aree:

- filari e siepi, scollegati dai corridoi del PTRC,

- piccole aree boscate;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 6,

63.6 Il PATI individua i corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di



protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. I corridoi ecologici principali indicati dal PATI sono i corridoi ecologici regionali (PTRC), aree a vegetazione diffusa che collegano le aree nucleo, mentre quali corridoi ecologici secondari indicati dal PATI sono stati individuati il Torrente Chiampo e due suoi piccoli affluenti;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 7,

63.7 Il PATI individua le aree di connessione naturalistica – Buffer zones, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, in continuità con le aree nucleo, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 13,

63.13 Nella progettazione del sistema del verde urbano, si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, corsi d'acqua, ...) e si dovranno utilizzare negli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, esclusivamente specie ecologicamente coerenti e materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche, evitando l'introduzione di specie esotiche invasive;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 15,

63.15 Per i corridoi ecologici regionali (PTRC) il Comune, in ottemperanza alle norme del PTRC, dovrà sempre verificare che l'attuazione delle trasformazioni previste dal PATI non deteriori o interrompa le funzioni ecosistemiche garantite dai medesimi;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 16,

63.16 Non sono consentiti interventi che possano limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica e la chiusura dei varchi ecologici. Nella realizzazione di qualsiasi intervento di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;

- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;

- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;

- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi";

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 17,

63.17 Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, nei casi in cui sia stato specificatamente valutato che le proposte progettuali (opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale), generino effetti significativi negativi sulla rete ecologica, con esclusione delle aree nucleo per le quali si rimanda alla normativa specifica, si dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione ambientale in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la



funzionalità ecologica complessiva risulti compensata o accresciuta. Si richiamano le norme di tutela del PTCP relativamente agli elementi individuati dallo stesso;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 18, punto 1,

63.17.1 in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela del sito della rete Natura 2000 considerato. In base alla ricognizione effettuata l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche, oggetto di tutela, eventualmente individuate;

- venga stralciato il punto 3, comma 18 dell'art 63,

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 19,

63.19 Nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle presenti N.T. all'interno delle aree nucleo, si rimanda a quanto previsto dalle DIRETTIVE e PRESCRIZIONI dell'ART. 20 - BIODIVERSITÀ: SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE.

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 20,

63.20 Eventuali interventi localizzati all'interno della rete ecologica, dovranno essere preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete stessa: in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela del sito della rete Natura 2000 considerato. In base alla ricognizione effettuata l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate;

- venga stralciato l'ultimo capoverso dell'art. 63,

- venga aggiunto il seguente art. 63 comma 21,

63.21 La realizzazione e il mantenimento degli elementi della rete ecologica previsti dal PAT sono vincolanti. Dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.A.T. in oggetto e che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti. Nelle isole ad elevata naturalità e nei corridoi ecologici, è vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi, fatto salvo quanto previsto e consentito dalla normativa vigente;

- venga aggiunto il seguente art. 63 comma 22,

63.21 All'interno dei corridoi ecologici è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica, inoltre sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai medesimi;

in fase di attuazione del PATI DELLA VALLE DEL CHIAMPO che:

3. nell'attuazione di un qualsiasi articolo di cui alle N.T. del presente PATI DELLA VALLE DEL CHIAMPO, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;

4. piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del PATI DELLA VALLE DEL CHIAMPO, dovranno prevedere sempre la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, punti 2 e 6, dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi;



5. nell'attuazione della fase di progettazione di quanto previsto dagli ARTT. 55 LA MOBILITÀ NELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE, 62 CRITERI PER LA TRASFORMAZIONE E IL RECUPERO DEI MANUFATTI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO, 65 DIMENSIONAMENTO INSEDIATIVO E DEI SERVIZI, 66 CRITERI ED INDIRIZZI PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELL'ESISTENTE, CONDIZIONI PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE, E PER L'EDILIZIA ECOSOSTENIBILE, 67 CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) e 68 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AMBITI PREFERENZIALI DI LOCALIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DI ALTRE STRUTTURE ALLE STESSE ASSIMILATE, dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie tutelati, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dei succitati elementi. In base alla ricognizione effettuata, l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate e i tempi di esecuzione degli interventi dovranno essere tali da non arrecare disturbo alle sopra citate specie identificate come potenzialmente presenti nella definita area oggetto di valutazione. Inoltre, nell'attuazione di detti articoli, in considerazione della mancanza di precise localizzazioni insediative, dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui agli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

La Sezione Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la propria istruttoria dalla quale emerge che:

Valutando quanto emerso dall'analisi condotta attraverso la costruzione degli indicatori di piano si rileva come il piano sostanzialmente possa definire un quadro ambientale comunale, nella sua accezione più ampia e complessa, migliorativo rispetto allo stato attuale.

Molte delle risposte alle domande poste al PATI sono state trattate nei singoli capitoli. In linea generale si può concludere che il Piano ha cercato di sviluppare una crescita ed uno sviluppo del territorio con attenzione alle sue specifiche peculiarità, alla sua salvaguardia, alla sua potenzialità naturalistica. Non di meno ha saputo riconoscere e affrontare adeguatamente le specifiche criticità locali, e in special modo quelle idrauliche, idrogeologiche e di degrado del paesaggio agrario.

Gli elementi impattanti sul territorio sono stati analizzati per quanto possibile cercando di individuare delle soluzioni per la loro mitigazione. Il piano ha cercato di equilibrare la domanda di sviluppo e di residenzialità al fine della tutela del territorio, attraverso una decisa azione volta al recupero della volumetria esistente o potenziale (residuale da PRG vigente).

Il piano favorisce il potenziamento della rete ecologica e prevede la realizzazione di nuove aree ecologicamente funzionali, permettendo in tal modo lo sviluppo della biodiversità e la permeabilità ecologica del territorio. Il Piano, in osservanza delle prescrizioni previste nella compatibilità idraulica, favorirà la riduzione del rischio idraulico. Il piano inoltre migliorerà la mobilità, in particolare con la messa in sicurezza e il potenziamento di alcune strade critiche passanti per i centri abitati di strade. Il potenziamento dei servizi di uso quotidiano anche per le frazioni favorirà lo sviluppo di politiche di integrazione sociale e spaziale. Il Piano prevede il recupero di aree degradate e fornisce i criteri per l'attuazione di un'edilizia sostenibile ambientalmente e rispettosa dei principi di risparmio energetico.

Le azioni di mitigazione e le prescrizioni contenute nella VAS e riportate in buona parte nelle NT del PATI, oppure previste all'interno della normativa del Piano degli Interventi, tuteleranno la salute dei cittadini dall'esposizione all'inquinamento locale, e contribuiranno a limitare il consumo di energia e di materie prime non rinnovabili. Alcune azioni di perequazione previste dal PATI contengono meccanismi per reperire le risorse necessarie all'attuazione delle politiche pubbliche ed ambientali.



In sintesi quindi il disegno del PATI potrà avere effetti migliorativi all'interno del territorio, legando interventi che agiscono sulle diverse componenti ambientali, proponendo trasformazioni urbane e territoriali coerenti con la tutela degli elementi di pregio e la loro valorizzazione.

Va comunque evidenziata la mancanza dell'individuazione nel RA delle azioni e degli effetti relativamente alle aree relative alle grandi strutture di vendita (art. 68).

Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.

Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritato una particolare attenzione in fase di pianificazione.

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

Il Rapporto Ambientale, nel confermare i criteri assunti dal PATI, evidenzia le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.

La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale dei Comuni di Chiampo, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino (VI) a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali nonché con la seguente ulteriore prescrizione:



- gli interventi previsti dall' articolo n.68 delle NTA, dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti dei progetti stessi.

Oltre a quanto sopra riportato, **in fase di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- 2 I Piani degli Interventi dovranno garantire la contestualità degli interventi previsti dal PATI in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- 3 I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PATI, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.
- 4 I Piani comunali di zonizzazione acustica dovranno essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- 5 In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Relativamente alla **Valutazione d'Incidenza** vanno ottemperate le seguenti prescrizioni:
prima dell'approvazione:

1. relativamente all'ART. 20 - BIODIVERSITÀ: SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE
 - venga riformulato come segue l'art 20 comma 1,
20.1 Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale di cui alle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, nonché al D.P.R. 8 Settembre 1997 n. 357 ss.mm.ii., al D.M. 3 Aprile 2000 ed alle disposizioni regionali in materia;
 - venga riformulato come segue l'art 20 comma 3 lettera a),
20.3.a) integrare l'individuazione per limitati interventi non di rilevanza strategica delle opere incongrue e degli elementi di degrado operata dal P.A.T.I., prescrivendone la demolizione e/o conformazione, disciplinandone il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del relativo credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali fissati dalle presenti norme;
 - vengano stralciate le lettere b) e c), del comma 4 art. 20,
 - venga riformulato come segue l'art. 20 comma 5,
20.5 Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali;
 - venga aggiunto il seguente art. 20 comma 7,
20.7 Nell'attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
2. relativamente all'ART. 63 RETE ECOLOGICA LOCALE
 - venga riformulato come segue l'art 63 comma 3,



63.3 Compongono la rete ecologica locale le aree nucleo, i corridoi ecologici, le isole ad elevata naturalità ("stepping stones") e le aree di connessione naturalistica ("buffer zones", "restoration area"), come individuate nella Tav. 4 del PATI, e dalla tavola delle analisi agronomico-ambientali;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 4,

63.4 Le aree nucleo - Core areas, presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii. e dalle Aree Naturali Protette, Parco Naturale Regionale della Lessinia, ai sensi della Legge 394/91, unitamente ad aree diverse per le quali è documentata la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario e che si trovano in continuità geomorfologica e vegetazionale con il sito della rete Natura 2000, IT321004o "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine" e di cui all'Art. 20 - Biodiversità: Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 5,

63.5 Il PATI individua isole ad elevata naturalità - Stepping stones, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. Il PATI tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale. Il PATI individua le seguenti aree:

- filari e siepi, scollegati dai corridoi del PTRC,

- piccole aree boscate;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 6,

63.6 Il PATI individua i corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. I corridoi ecologici principali indicati dal PATI sono i corridoi ecologici regionali (PTRC), aree a vegetazione diffusa che collegano le aree nucleo, mentre quali corridoi ecologici secondari indicati dal PATI sono stati individuati il Torrente Chiampo e due suoi piccoli affluenti;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 7,

63.7 Il PATI individua le aree di connessione naturalistica - Buffer zones, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, in continuità con le aree nucleo, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 13,

63.13 Nella progettazione del sistema del verde urbano, si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo legghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, corsi d'acqua, ...) e si dovranno utilizzare negli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, esclusivamente specie ecologicamente coerenti e materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche, evitando l'introduzione di specie esotiche invasive;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 15,

63.15 Per i corridoi ecologici regionali (PTRC) il Comune, in ottemperanza alle norme del PTRC, dovrà sempre verificare che l'attuazione delle trasformazioni previste dal PATI non deteriori o interrompa le funzioni ecosistemiche garantite dai medesimi;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 16,

63.16 Non sono consentiti interventi che possano limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica e la chiusura dei varchi ecologici. Nella realizzazione di



qualsiasi intervento di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;

- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;

- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;

- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 17,

63.17 Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, nei casi in cui sia stato specificatamente valutato che le proposte progettuali (opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale), generino effetti significativi negativi sulla rete ecologica, con esclusione delle aree nucleo per le quali si rimanda alla normativa specifica, si dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione ambientale in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti compensata o accresciuta. Si richiamano le norme di tutela del PTCP relativamente agli elementi individuati dallo stesso;

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 18, punto 1,

63.17.1 in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela del sito della rete Natura 2000 considerato. In base alla ricognizione effettuata l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche, oggetto di tutela, eventualmente individuate;

- venga stralciato il punto 3, comma 18 dell'art 63,

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 19,

63.19 Nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle presenti N.T. all'interno delle aree nucleo, si rimanda a quanto previsto dalle DIRETTIVE e PRESCRIZIONI dell'ART. 20 - BIODIVERSITÀ: SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE.

- venga riformulato come segue l'art 63 comma 20,

63.20 Eventuali interventi localizzati all'interno della rete ecologica, dovranno essere preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete stessa: in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il



progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela del sito della rete Natura 2000 considerato. In base alla ricognizione effettuata l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate;

- venga stralciato l'ultimo capoverso dell'art. 63,

- venga aggiunto il seguente art. 63 comma 21,

63.21 La realizzazione e il mantenimento degli elementi della rete ecologica previsti dal PAT sono vincolanti. Dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.A.T. in oggetto e che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti. Nelle isole ad elevata naturalità e nei corridoi ecologici, è vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi, fatto salvo quanto previsto e consentito dalla normativa vigente;

- venga aggiunto il seguente art. 63 comma 22,

63.21 All'interno dei corridoi ecologici è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica, inoltre sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai medesimi;

in fase di attuazione:

3. nell'attuazione di un qualsiasi articolo di cui alle N.T. del presente PATI DELLA VALLE DEL CHIAMPPO, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
4. piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del PATI DELLA VALLE DEL CHIAMPPO, dovranno prevedere sempre la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, punti 2 e 6, dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi;
5. nell'attuazione della fase di progettazione di quanto previsto dagli ARTT. 55 LA MOBILITÀ NELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE, 62 CRITERI PER LA TRASFORMAZIONE E IL RECUPERO DEI MANUFATTI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO, 65 DIMENSIONAMENTO INSEDIATIVO E DEI SERVIZI, 66 CRITERI ED INDIRIZZI PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELL'ESISTENTE, CONDIZIONI PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE, E PER L'EDILIZIA ECOSOSTENIBILE, 67 CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) e 68 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AMBITI PREFERENZIALI DI LOCALIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DI ALTRE STRUTTURE ALLE STESSE ASSIMILATE, dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie tutelati, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dei suddetti elementi. In base alla ricognizione effettuata, l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate e i tempi di esecuzione degli interventi dovranno essere tali da non arrecare disturbo alle sopra citate specie identificate come potenzialmente presenti nella definita area oggetto di valutazione. Inoltre, nell'attuazione di detti articoli, in considerazione della mancanza di precise localizzazioni insediative, dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità di avviare



la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui agli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 17 pagine



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 33 DEL 12 MAG. 2015

OGGETTO: Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino (VI).
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo,
DGR 3958/2006, DGR 1922/2013.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Trattasi della validazione ai sensi dell'art. 11, L.R. 11/2004 delle banche dati che costituiscono il Quadro Conoscitivo del PATI dei comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino, con la nuova procedura disposta dalla DGR 1922/2013, che integra quella già stabilita con DGR 3958/2006. Il provvedimento di validazione è necessario, ai sensi dell'art. 14, comma 7, L.R. 11/2004, per consentire l'approvazione del PATI in oggetto.

IL DIRETTORE

DELLA SEZIONE URBANISTICA

PREMESSO CHE

- l'art. 2, comma 2, L.R. 11/2004, individua tra i mezzi per perseguire le proprie finalità, "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili";
- l'art. 10, L.R. 11/2004, definisce il quadro conoscitivo come "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- l'art. 11, L.R. 11/2004, assegna alla competenza della Giunta regionale:
 - la verifica degli archivi alfa-numeriche dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ),
 - la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo;
- la DGR 3178/2004, ha emanato le prime istruzioni operative e le direttive applicative anche per quanto riguarda le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT. Dette istruzioni operative sono state aggiornate ed incrementate con DGR 3811/2009;
- la DGR 3609/2005 ha assegnato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio (ora Sezione Urbanistica con decorrenza 01.01.2014) anche la competenza in materia di validazione dei quadri conoscitivi;
- la DGR 3958/2006 ha attivato le "procedure di verifica degli archivi digitali" affidando alla Sezione Urbanistica, l'incarico di provvedere alla verifica degli archivi alfa-numeriche e vettoriali dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione degli indici di qualità sulla base dei predetti parametri;
- la DGR 1922/2013 ha semplificato le procedure di validazione degli archivi digitali dei PAT/PATI, stabilendo che per rilevare e certificare, ai sensi dell'art. 14, comma 7, L.R. 11/2004, la sufficienza del quadro conoscitivo dei PRC si deve far riferimento unicamente all'indice di qualità (IQ);
- con riferimento alla descrizione dei controlli in dettaglio, esposta nella DGR 3958/2006, l'IQ così come definito dalla DGR 1922/2013 ricomprende i sub-indici A (correttezza informativa), B1 (completezza dei metadati) e B2

(completezza informativa attributi oggetti), mentre il sub-indice C (correttezza geometrica/geografica) determina l'ICQ previsti nell'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004;

- la DGR 1922/2013 ha inoltre disposto di acquisire "una nuova procedura software, richiedente limitati e non specialistici interventi da parte degli utenti, che sarà distribuita gratuitamente ai comuni e sarà usata da questi per una parte del processo di verifica delle banche dati, impiegando tuttavia le stesse metodiche di rilevazione applicate dagli uffici regionali";
- nelle more della realizzazione di questa operazione è necessario comunque dare applicazione agli altri dispositivi della predetta deliberazione ed in particolare alla parte che integra la composizione dell' IQ, come sopra dettagliato, in modo tale che gli uffici regionali vi si adeguino;
- la stessa DGR 1922/2013 ha affidato alla Sezione Urbanistica il compito di validare con procedura semplificata gli archivi digitali dei PAT/PATI ai sensi dell'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004;
- le procedure di verifica ed i parametri di validazione sono dettagliatamente descritti nell'Allegato "A" al DDR 55/2014, che ha dato una prima parziale attuazione alla citata DGR 1922/2013;
- il comune capofila di Chiampo in data 16.07.2014, ha trasmesso alla Regione gli archivi digitali di cui all'art. 13, comma 3, lettera d), L.R. 11/2004, archivi che poi sono stati integrati.

CONSIDERATO CHE

- sono stati effettuati i prescritti controlli sugli archivi digitali del PATI dei comuni in oggetto, seguendo le procedure di verifica definite nell'Allegato "A" del DDR 55/2014;
- in base alle verifiche eseguite, in atti presso la Sezione Urbanistica, gli archivi digitali risultano sufficienti per la comprensione delle tematiche svolte dal PATI, avendo superato le verifiche di sufficienza di:
 - correttezza e completezza di redazione degli archivi alfanumerici e vettoriali,
 - congruenza con le tematiche analitiche e progettuali.

RICHIAMATA l'opportunità di rilevare l'accettabilità del quadro conoscitivo del PATI in oggetto, identificando il solo IQ quale riferimento idoneo e bastevole per accertare la sufficienza del quadro conoscitivo del PRC, punto 2), lettera a, della DGR 1922/2013 e DDR 55/2014;

RICHIAMATO il capitolo 3 dell'allegato A alla DGR 3811/2009 che disciplina l'obbligo per i comuni di trasmettere alla Sezione Urbanistica il quadro conoscitivo adeguato al voto di approvazione del PATI;

RICHIAMATO l'art. 11 bis della L.R. 11/2004 che prevede l'obbligo per i comuni di trasmettere alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante;

RICHIAMATA la necessità per il comune che il quadro conoscitivo, una volta validato, sia aggiornato periodicamente e sistematicamente, in quanto "parte del sistema informativo comunale", così come definito dall'art. 10 della L.R. 11/2004;

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la DGR 3178 del 08.10.2004 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, L.R. 11/2004. Approvazione";

VISTA la DGR 3609 del 22.11.2005 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni regionali e Unità di progetto (artt. 13, 14 e 17, L.R. 1/1997)";

VISTA la DGR 3090 del 03.10.2006 "Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004";

VISTA la DGR 3958 del 12.12.2006 "Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004";

- VISTA la DGR 3811 del 09.12.2009 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, L.R. 11/2004, approvati con DGR 3178/2004. Integrazione della lett. a): 'Specifiche tecniche.. ..dei comuni'; Integrazione della lett. f): 'Contenuti essenziali.. ..degli Interventi' ";
- VISTA la DGR 1922 del 28.10.2013 "Semplificazione delle procedure di verifica, di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004, degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali e Intercomunali (PAT/PATI). Acquisizione di un software per la verifica via web dei Quadri Conoscitivi di PAT e PATI";
- VISTO il DDR 55 del 04.06.2014 "Adeguamento alle procedure di verifica degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI); art. 11, comma 2, L.R. 11/2004; DGR 3958/2006; DGR 1922/2013";

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di dare atto che è rilevata, ai sensi dell'art. 14, comma 7 e dell'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004, la sufficienza degli archivi digitali del PATI in oggetto;
3. di trasmettere il presente decreto al comune capofila di Chiampo ed alla Provincia di Vicenza;
4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.



arch. Vincenzo Fabris



COMUNE DI

ALTISSIMO



COMUNE DI

CHIAMPO



COMUNE DI

CRESPADORO



COMUNE DI

NOGAROLE VICENTINO



COMUNE DI

SAN PIETRO MUSSOLINO

COMUNI DI ALTISSIMO, CHIAMPO, CRESPADORO, NOGAROLE VICENTINO, SAN PIETRO MUSSOLINO

PROVINCIA DI VICENZA

Relazione di adeguamento ai pareri
per approvazione in C.d.S.

Elaborati adeguati per la Conferenza di Servizi di
approvazione del PAT (ai sensi del VI comma dell'art. 15
della L.r. 11/2004)



Premessa

La presente relazione viene redatta al fine di sintetizzare le variazioni apportate agli elaborati del P.A.T.I. "Valle del Chiampo" adottato dai vari Comuni a seguito dei pareri pervenuti dai diversi enti competenti in materia, dell'approvazione della VAS da parte della Regione Veneto e della V.T.P. del 09.04.2015.

Si riporta l'elenco dei pareri pervenuti e in seguito si riporta l'adeguamento apportato ai documenti del P.A.T.I. a seguito dei pareri.

- 1 *Parere del Dipartimento difesa del suolo e Foreste della Regione Veneto – sezione Bacino Idrografico Brenta e Bacchiglione Servizio Forestale prot. n. 135807 del 31.03.2014;*
- 2 *Parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta , prot. n. 4310 del 25.03.2014;*
- 3 *Parere del Genio Civile di Vicenza, prot. n. 139478 del 01.04.2014;*
- 4 *Parere Commissione V.A.S. n.18 del 04.03.2015;*
- 5 *Parere Comitato Tecnico Provinciale Urbanistica n. 02 del 09.04.2015 prot. 24005;*
- 6 *Decreto GRV Idi validazione del Quadro conoscitivo.*

1. Adeguamento al Parere di compatibilità idraulica del Dipartimento difesa del suolo e Foreste della Regione Veneto – sezione Bacino Idrografico Brenta e Bacchiglione servizio forestale prot. n. 135807 del 31.03.2014

Gli elaborati del P.A.T.I. adottato (NT) stati sono adeguati al parere di compatibilità idraulica del Dipartimento difesa del suolo e Foreste della Regione Veneto – sezione Bacino Idrografico Brenta e Bacchiglione servizio forestale prot. n. 135807 del 31.03.2014, inserendo nelle N.T. il punto 44.23:

- 44.23 Prescrizioni puntuali emersi dal parere della Regione Veneto Servizio difesa del suolo e foreste – sezione Bacino Idrografico Brenta e Bacchiglione servizio forestale prot. n. 135807 del 31.03.2014: il P.I. dovrà evidenziare sia in cartografia che nella schedatura le zone in vincolo idrogeologico e le zone boscate

2. Adeguamento al Parere di compatibilità idraulica del Consorzio Alta Pianura Veneta prot 4310 del 25/03/2014

Gli elaborati del P.A.T.I. adottato (NT) sono stati adeguati al parere di compatibilità idraulica del Consorzio Alta Pianura Veneta prot 4310 del 25/03/2014, inserendo nelle N.T. il punto 44.22:

- 44.22 Prescrizioni puntuali emersi dal parere del Consorzio Alta Pianura Veneta prot. n. 4310 del 25.03.2014:
1. la realizzazione di interventi che ricadono sia all'interno delle aree soggette a criticità idraulica sia all'interno di aree non soggette alla medesima, verranno valutati accuratamente dal Consorzio di Bonifica in fase di P.I.;
 2. nel territorio del PATI dovranno essere apportate tutte le precauzioni progettuali sufficienti a fronteggiare situazioni di eventuale grave dissesto idrogeologico come:
 - a. l'adozione di piani di imposta rialzati in modo funzionale allo scopo previsto, agevolando la posa in opera dei sottoservizi ed in particolare la realizzazione di eventuali reti fognarie per la raccolta delle acque meteoriche
 - b. analisi di eventuale esclusione (nei casi di elevata criticità) della costruzione di seminterrati;
 - c. adozione di eventuali piani di emergenza pianificati in collaborazione con gli Enti competenti
 3. In fase di PI e strumenti urbanistici attuativi ed interventi edilizi sarà necessario analizzare approfonditamente sia dal punto di vista idraulico, che geomorfologico ogni singola area oggetto di intervento al fine di adottare misure di mitigazione più idonee
 4. qualora si adottassero sistemi di filtrazione facilitata e vasche interrate (sconsigliate dal consorzio di bonifica), per la predisposizione di volumi di invaso potrà essere preso in considerazione il reperimento di nuove superfici a cielo aperto (consigliato) atte a favorire l'infiltrazione dell'acqua, solamente come misura complementare in zone non a rischio di inquinamento della falda e ovviamente dove tale ipotesi possa essere efficace;

5. il dimensionamento dell'opera dovrà essere fondato su uno specifico studio geologico con prove "in situ", soprattutto in relazione a permeabilità, posizione della falda nella stagione umida, acclività del terreno, presenza di potenziali piani di slittamento;
6. per le lottizzazioni che utilizzano vie d'acqua pubbliche o private per lo scarico differito nel tempo dei volumi invasati, dovrà essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico, ove siano riportati lo stato di fatto e gli interventi previsti nel caso di scarichi in corsi d'acqua demaniali; la relativa portata specifica non potrà superare il valore di 5 l/s per ettaro in relazione: alla criticità idraulica propria dell'area, alla capacità di portata del reticolo idraulico, alla presenza di manufatti idraulici particolari, alla tipologia del terreno, al livello di falda in fase umida, alla morfologia dell'area (presenza di aree depresse o altro), ecc. Qualora il punto di scarico avvenga in corsi d'acqua pubblici (demaniali), dovrà necessariamente essere acquisita la relativa concessione idraulica congiuntamente all'approvazione definitiva del relativo piano di intervento;
7. nel computo dei volumi da destinare all'accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere considerate le eventuali "vasche di prima pioggia"; queste infatti svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase iniziale dell'onda (anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi già invase nella fase di massima portata della piena;
8. ove si preveda lo scarico del sistema scolante in rete fognaria, qualora il recapito finale della rete medesima avvenga su canali di competenza del consorzio, la portata, in relazione alla morfologia locale dovrà essere inferiore a 5 l/s per ettaro; l'immissione della rete fognaria è comunque subordinata all'approvazione da parte dell'ente gestore della rete;
9. tutte le aree a parcheggio dovranno essere realizzate con pavimentazione poggiate su vespaio in materiale arido permeabile, dello spessore minimo di 0,50 m e condotte drenanti diametro 200 mm, alloggiato sul suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie;
10. stante l'esigenza di garantire l'operatività degli enti preposti per gli interventi manutentori con mezzi d'opera, in fregio ai corsi d'acqua pubblici non potranno essere eseguiti lavori, o collocate essenze arbustive per una distanza di 5 m dal ciglio del canale; allo scrivente dovrà pervenire domanda di "concessione idraulica", ove vi sia occupazione demaniale (ponti, attraversamenti con sottoservizi, scarichi, ecc....) e/o provvedimenti di "autorizzazione idraulica", ove vi sia la richiesta di deroga alla distanza all'interno del vincolo idraulico ai sensi del R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904

3. Adeguamento al Parere di compatibilità idraulica del Genio Civile di Vicenza prot. n. 139478 del 01.04.2014

Gli elaborati del P.A.T.I. adottato (NT) sono stati adeguati al parere di compatibilità idraulica del Genio Civile prot. n. 139478 del 01.04.2014, inserendo nelle N.T. il punto 44.24:

44.24 Prescrizioni puntuali emersi dal parere del Genio Civile di Vicenza prot. n. 139478 del 01.04.2014:

1. Le superfici destinate alle opere di mitigazione idraulica dovranno essere vincolate in modo che ne sia stabilita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad es. con atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale);
2. Ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta in modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge;
3. Si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione mediante realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento; in generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante per evitare zone di ristagno;

4. Adeguamento al Parere Commissione VAS n. 18 del 04.03.2015 in merito alle prescrizioni del Rapporto Ambientale

Gli elaborati della VAS (rapporto ambientale) sono stati adeguati alle modifiche/integrazioni richieste durante l'istruttoria regionale e al presente parere. In particolare il parere della Commissione VAS riprende le richieste espresse dai diversi Enti di seguito riportati.

4.1 Adeguamento al Parere Arpav in merito alle prescrizioni del Rapporto Ambientale

Il rapporto ambientale è stato adeguato apportando le seguenti modifiche:

- par. 1.1. non vengono considerati i comuni di Montecchio, Brendola e Lonigo come facenti parte del fondo valle della vallata del Chiampo;
- par. 3.4.2 è stato corretto chiarendo che si è fatto riferimento alla stazione di Schio, che attualmente è attiva, anche se probabilmente non rappresenta correttamente l'area di studio;
- par. 3.4.3 è stata riformulata la frase relativa alla capacità di assorbimento di inquinanti da parte della vegetazione, mettendo in evidenza che tale peculiarità è in particolar modo riferita alla capacità di rimozione di CO₂;
- par. 3.5.1.2 è stato tolto il riferimento alla stazione di Valdagno, appartenente ad un altro acquifero, e si è fatto riferimento solamente alla stazione di Arzignano;
- par. 3.5.3.3. è stata verificata sul sito di Arpav la correttezza del dato tabellare, che è stato mantenuto. E' stato specificato che l'indice rappresentato nell'immagine è il vecchio indice LIM (che corrisponde alla tabella di pagina 90) ed è stato messo in evidenza attraverso una didascalia;
- Rischio idraulico pag. 94 è stata tolta la prima immagine che riportava delle zone di espansione che l'ultima versione del Piano non prevedeva. Inoltre è stato cambiato il riferimento al consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta anziché al Consorzio Zerpano;
- par. 3.5.2.4 – la misura di mitigazione relativa all'impermeabilizzazione dei parcheggi è stata così corretta: "Nelle aree adibite a parcheggio, si dovranno usare pavimentazioni drenanti allo scopo di favorire la filtrazione delle acque piovane. Saranno da rispettare in ogni caso le norme vigenti (PRRA art. 39 comma 3 lett. d) per i parcheggi con una superficie maggiore a 5000mq per i quali si devono prevedere un sistema di collettamento e trattamento almeno delle acque di prima pioggia.";
- par. 3.8.2 sono stati aggiornati i riferimenti normativi per le Terre e rocce da scavo;
- par. 3.13.1 Rifiuti, è stata corretta la quantificazione dei rifiuti.

4.2 Adeguamento al Parere dell'Autorità di Bacino ADBVE prot 3484/ URB e del Fiume Adige prot 8825/75 in merito alle prescrizioni del Rapporto Ambientale

Il rapporto ambientale è stato adeguato apportando le seguenti modifiche:

- E' stata aggiunta l'analisi di coerenza con il Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali approvato con DPCM del 23 Aprile del 2014 e pubblicato sulla G.U. n. 193 del 21 agosto 2014.
- Per quanto riguarda il Piano di gestione delle alluvioni adottato, si era tenuto presente tale strumento nella Valutazione di compatibilità idraulica del PATI e si era verificato che non erano presente nel territorio indagato aree a rischio idraulico
- Per quanto riguarda pag 90-95 si ritiene che le aree di criticità idrauliche riportate siano delle aree di criticità puntuali e non areali, legate ad eventi segnalati nel passato. Si ritiene di demandare la valutazione della loro eventuale pericolosità in fase di PI per la attivazione della procedura di classificazione di pericolosità.

4.3 Adeguamento al Parere Commissione VAS n. 18 del 04.03.2015 in merito alle prescrizioni della V.INC.A

Sono state recepite le prescrizioni del parere Commissione della Commissione VAS (Parere n. 18 del 4 marzo 2015) adeguando le norme tecniche come richiesto dal parere stesso. Sono stati effettuati alcuni modesti stralci nelle norme e diversi articoli riscritti come di seguito riportato.

Inoltre rispetto al Piano adottato le tavole relative alla V.INC.A sono state modificate come richiesto in sede di valutazione della V.INC.A da parte della Regione Veneto ed, essendo molto numerose, non fanno parte della documentazione cartacea, ma si trovano nei documenti su supporto informatico.

~~20.1 Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché al D.P.R. 8 Settembre 1997 n. 357 smi, al D.M. 3 Aprile 2000, ed alle D.G.R.V. n. 448 del 21.02.2003, n. 2673 del 06.08.2004 e n. 3173 del 10.10.2006 e s.m.i e successive deliberazioni regionali in materia.~~

20.1 Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale di cui alle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, nonché al D.P.R. 8 Settembre 1997 n. 357 ss.mm.ii., al D.M. 3 Aprile 2000 ed alle disposizioni regionali in materia;

20.3 Nella formazione del P.I. si dovrà provvedere a:

~~a. integrare l'individuazione per limitati interventi non di rilevanza strategica delle opere incongrue e degli elementi di degrado operata dal P.A.T.I., prescrivendone la demolizione e/o conformazione, disciplinandone il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del relativo credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali fissati dalle presenti norme;~~

a) integrare l'individuazione per limitati interventi non di rilevanza strategica delle opere incongrue e degli elementi di degrado operata dal P.A.T.I., prescrivendone la demolizione e/o conformazione, disciplinandone il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del relativo credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali fissati dalle presenti norme;

Stralcio dell'art. 20 comma 4 lett. B e c.

~~20.5 Nell'ambito ed in prossimità dei Siti di Importanza Comunitaria, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R.V. n. 3173 del 10.10.2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 smi. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative"; per quanto riguarda la delimitazione del territorio comunale in prossimità del SIC/ZPS in cui è richiesta la V.Inc.A.~~

20.5 Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali.

Inserimento nuovo art. 20.7

20.7 Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali.

~~63.3 Compongono la rete ecologica locale le aree nucleo, i corridoi ecologici, le isole ad elevata naturalità ("stepping stones") e le aree di connessione naturalistica ("buffer zone", "restoration area"), come individuate nella Tav. 4 del PATI, e dalla tavola delle analisi agronomico-ambientali.~~

63.3 Compongono la rete ecologica locale le aree nucleo, i corridoi ecologici, le isole ad elevata naturalità ("stepping stones") e le aree di connessione naturalistica ("buffer zones", "restoration area"), come individuate nella Tav. 4 del PATI, e dalla tavola delle analisi agronomico-ambientali.

~~63.4 I nodi o Aree Nucleo (Core Areas), sono le aree naturali in grado di costituire sorgente di diffusione per elementi di interesse ai fini della diversità biologica, che costituiscono l'ossatura della rete stessa; si tratta di unità di elevato valore funzionale relative alle differenti tipologie ambientali di collegamento; concorrono a costituire le Aree Nucleo i siti della rete Natura 2000 e le Aree Naturali Protette:~~

~~-IT3210040 SIC Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine~~

~~-PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA~~

63.4 Le aree nucleo - Core areas, presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii. e dalle Aree Naturali Protette, Parco Naturale Regionale della Lessinia, ai sensi della Legge 394/91, unitamente ad aree diverse per le quali è documentata la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario e che si trovano in continuità geomorfologica e vegetazionale con il sito della rete Natura 2000, IT3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine" e di cui all'Art. 20 - Biodiversità: Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale.

~~63.5 Sono isole ad elevata naturalità (stepping stone), ovvero parti del territorio di limitata ampiezza, non collegate a rete e con buon contenuto di biodiversità, le seguenti aree:~~

~~-filari e siepi, scollegati dai corridoi del PTRC,~~

~~-piccole aree boscate;~~

63.5 Il PATI individua isole ad elevata naturalità - Stepping stones, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale. Il PATI individua le seguenti aree:

- filari e siepi, scollegati dai corridoi del PTRC,
- piccole aree boscate.

~~63.6i corridoi ecologici sono costituiti dai principali corsi d'acqua con funzione di collegamento per alcune specie o gruppi di specie in grado di spostarsi, sia autonomamente (animali) che attraverso vettori (piante o parti di esse).~~

~~I corridoi ecologici principali indicati dal PATI sono i corridoi ecologici regionali (PTRC), aree a vegetazione diffusa che collegano le aree nucleo, mentre quali corridoi ecologici secondari indicati dal PATI sono stati individuati il Torrente Chiampe e due suoi piccoli affluenti.~~

63.6 Il PATI individua i corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. I corridoi ecologici principali indicati dal PATI sono i corridoi ecologici regionali (PTRC), aree a vegetazione diffusa che collegano le aree nucleo, mentre quali corridoi ecologici secondari indicati dal PATI sono stati individuati il Torrente Chiampe e due suoi piccoli affluenti.

~~63.7 Le aree di connessione naturalistica (buffer zone) sono sostanzialmente coincidenti con gli ambiti di territorio aperto con limitata urbanizzazione, che mettono in comunicazione ambiti con presenza di naturalità con la rete dei corridoi ecologici. Esse, per la loro vulnerabilità antropica, sono sottoposte a particolare tutela in quanto rappresentano la connessione tra centri di naturalità e di biodiversità, l'ambito urbano consolidato ed il territorio aperto.~~

63.7 Il PATI individua le aree di connessione naturalistica - Buffer zones, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, in continuità con le aree nucleo, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.

~~63.13 Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nella logica di rete ecologica, dovranno essere previste misure di mitigazione e di inserimento ambientale, anche con la realizzazione di neo ecosistemi e tenendo conto dei possibili effetti positivi di interventi compatibili con la struttura naturale del paesaggio. La realizzazione di eventuali infrastrutture viarie che interferiscano con la rete, deve prevedere interventi che garantiscano la continuità della stessa quali il posizionamento di vie di attraversamento per gli animali, l'interruzione delle recinzioni ecc. Nella progettazione del sistema del verde urbano si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, versanti collinari, isole di naturalità...)~~

63.13 Nella progettazione del sistema del verde urbano, si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, corsi d'acqua, ...) e si dovranno utilizzare negli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, esclusivamente specie ecologicamente coerenti e materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche, evitando l'introduzione di specie esotiche invasive.

~~63.15 Per i corridoi ecologici regionali (PTRC) il Comune, in ottemperanza alle norme del PTRC, dovrà verificare che l'attuazione delle trasformazioni previste dal PATI (edificazione diffusa...) non ne interrompano o deteriorino la funzionalità ecosistemica (art. 25 del PTRC).~~

63.15 Per i corridoi ecologici regionali (PTRC) il Comune, in ottemperanza alle norme del PTRC, dovrà sempre verificare che l'attuazione delle trasformazioni previste dal PATI non deteriori o interrompa le funzioni ecosistemiche garantite dai medesimi.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

~~63.16 Non sono consentiti interventi che possano limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica e la chiusura dei varchi ecologici.~~

63.16 Non sono consentiti interventi che possano limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica e la chiusura dei varchi ecologici. Nella realizzazione di qualsiasi intervento di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40- 50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto

con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno 1'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;

- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi".

~~63.17 Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, nei casi in cui sia stato specificatamente valutato che le proposte progettuali (opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale), generino effetti significativi negativi sulla rete ecologica si dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti compensata o accresciuta. Si richiamano le norme di tutela del PTCP relativamente agli elementi individuati dallo stesso.~~

63.17 Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, nei casi in cui sia stato specificatamente valutato che le proposte progettuali (opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale), generino effetti significativi negativi sulla rete ecologica, con esclusione delle aree nucleo per le quali si rimanda alla normativa specifica, si dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione ambientale in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti compensata o accresciuta. Si richiamano le norme di tutela del PTCP relativamente agli elementi individuati dallo stesso.

~~63.18 Con riferimento alla specifica tutela delle aree nucleo :~~

- ~~1. la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnici è subordinata a misure di mitigazione mirate alla ricostituzione della continuità della permeabilità biologica nei punti critici di passaggio, ed inoltre con l'inserimento di strutture utili all'attraversamento faunistico e con la costituzione di aree di rispetto formate con elementi arborei ed arbustivi finalizzate alla conservazione della biodiversità;~~
- ~~2. la gestione dell'agricoltura in queste aree deve essere indirizzata, anche mediante interventi di incentivazione e sostegno tecnico e finanziario, al mantenimento delle componenti di interesse ecologico e della biodiversità complessiva;~~
- ~~3. e aree individuate come critiche per presenza di infrastrutture, aree insediative e corridoi ecologici nei siti della Rete Natura 2000 devono essere considerate dalla normazione tutelare degli strumenti urbanistici comunali come ambiti prioritari verso i quali convergere gli interventi di riorganizzazione mediante azioni di mitigazione e compensazione.~~

63.18 Con riferimento alla specifica tutela delle aree nucleo :

- 1. in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela del sito della rete Natura 2000 considerato. In base alla ricognizione effettuata l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche, oggetto di tutela, eventualmente individuate;**
- 2. la gestione dell'agricoltura in queste aree deve essere indirizzata, anche mediante interventi di incentivazione e sostegno tecnico e finanziario, al mantenimento delle componenti di interesse ecologico e della biodiversità complessiva;**

~~63.19 Nelle aree nucleo, come individuati dal P.A.T.I. i progetti che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (V.Inc.A.) ai sensi~~

della normativa vigente in materia; all'interno dei corridoi ecologici e delle stepping zone la necessità della valutazione d'incidenza è decisa dall'autorità competente in relazione alla prossimità delle aree S.I.C. / Z.P.S.; nel caso in cui essa non si renda necessaria dovrà essere redatta un'analisi che dimostri comunque la compatibilità dell'opera con i luoghi.

All'interno delle core area è fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione d'incidenza con esito positivo, di:

- a) illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati;
- b) formare nuovi sentieri;
- c) realizzare nuove edificazioni sparse.

In dette aree sono ammessi solamente:

- a) riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione ovvero con opere infrastrutturali (idonei by pass per la fauna selvatica, opere di mitigazione, ecc.);
- b) dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione;
- c) riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;
- d) interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;
- e) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;
- f) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;
- g) realizzazione di siepi e fasce boscate.

63.19 Nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle presenti N.T. all'interno delle aree nucleo, si rimanda a quanto previsto dalle DIRETTIVE e PRESCRIZIONI dell'ART 20 - BIODIVERSITÀ: SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

63.20 Interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti ed interventi di trasformazione nel territorio agricolo, preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete, sono ammessi esclusivamente per usi residenziali ed aziendali agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area.

Sono incentivate le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio; in ogni caso, per parchi, aree protette e SIC/ZPS deve essere fatto riferimento alle specifiche normative rilevanti.

Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità e la funzionalità delle aree nucleo. Al fine di garantire l'efficacia delle aree nucleo, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta.

63.20 Eventuali interventi localizzati all'interno della rete ecologica, dovranno essere preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete stessa: in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela del sito della rete Natura 2000 considerato. In base alla ricognizione effettuata l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate.

Inserimento nuovo art. 63.21

63.21 La realizzazione e il mantenimento degli elementi della rete ecologica previsti dal PAT sono vincolanti. Dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.AT in oggetto e che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti. Nelle isole ad elevata naturalità e nei corridoi ecologici, è

vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi, fatto salvo quanto previsto e consentito dalla normativa vigente.

Inserimento nuovo art. 63.22

63.22 All'interno dei corridoi ecologici è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica, inoltre sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai medesimi.

Inserimento nuovi art. 71.16, 71.17 e 71.18

71.16 Nell'attuazione di un qualsiasi articolo di cui alle N.T. del presente PATI DELLA VALLE DEL CHIAMPO, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;

71.17 Piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del PATI DELLA VALLE DEL CHIAMPO, dovranno prevedere sempre la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, punti 2 e 6, dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi;

71.18 Nell'attuazione della fase di progettazione di quanto previsto dagli ARTT. 55 LA MOBILITÀ NELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE, 62 CRITERI PER LA TRASFORMAZIONE E IL RECUPERO DEI MANUFATTI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO, 65 DIMENSIONAMENTO INSEDIATIVO E DEI SERVIZI, 66 CRITERI ED INDIRIZZI PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELL'ESISTENTE, CONDIZIONI PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE, E PER L'EDILIZIA ECOSOSTENIBILE, 67 CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) e 68 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AMBITI PREFERENZIALI DI LOCALIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DI ALTRE STRUTTURE ALLE STESSE ASSIMILATE, dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie tutelati, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dei succitati elementi. In base alla ricognizione effettuata, l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate e i tempi di esecuzione degli interventi dovranno essere tali da non arrecare disturbo alle sopra citate specie identificate come potenzialmente presenti nella definita area oggetto di valutazione. Inoltre, nell'attuazione di detti articoli, in considerazione della mancanza di precise localizzazioni insediative, dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui agli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

5. Adeguamento al Parere del Comitato Tecnico Intersettoriale della Provincia di Vicenza n. 2 DEL 09.04.2015 PROT. 24005

5.1 Adeguamento alla VTP Parere geologico

NORME (pag. 10 parere VTP)

“Si ravvisa la necessità di allineare la numerazione delle aree idonee a condizione (art. 40.4 NT, art. 41, tavola 3 carta delle fragilità), con riferimento alle “aree idonee a condizione: aree a debris flow”, indicate all’art. 40.4 e in cartografia con la sigla 08, mentre all’art. 41 con la sigla 07.”

E' stata modificata la numerazione delle “aree idonee a condizione: aree a debris flow” indicate all’art. 40.4 indicandola con il numero 8.

Pag- 10

“Sentito il competente Ufficio Cave della Provincia, si chiede inoltre di verificare il dato relativo alle cave contenute nel quadro conoscitivo del PATI.”

Sono state verificate le cave estinte della Provincia di Vicenza e sono state aggiunte nella tavola geomorfologica e nello shapefile b0301011_CompatGeologica. Si evidenzia che alcune aree di cava sono sovrapposte ad aree di frana o aree franose, ritenute più importanti ai fini della compatibilità geologica.

pag 34

osservazione n. 22

- modificata Carta Geomorfologica (shapefile c0503011_CartaGeomorfologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come M-GRV-12 – Corpo di frana di colamento non attiva;
- modificata Carta Geolitologica (shape file c0501011_CartaLitologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come L-FRA-03 – Materiali sciolti per accumulo di frana per colata o per scorrimento, a prevalente matrice fine argillosa talora inglobante inclusi lapidei; corpo di frana stabilizzato;
- modificato shapefile b0301011_CompatGeologica: l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come area idonea a condizione FRA 02 – Area franosa non attiva;
- modificato shapefile b0302011_Dissestoldrogeol: : l'area interessata dall'osservazione è stata stralciato dallo shapefile;

pag 40

osservazione n. 56

- modificata Carta Geomorfologica (shapefile c0503011_CartaGeomorfologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come M-GRV-12 – Corpo di frana di colamento non attiva;
- modificata Carta Geolitologica (shape file c0501011_CartaLitologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come L-FRA-03 – Materiali sciolti per accumulo di frana per colata o per scorrimento, a prevalente matrice fine argillosa talora inglobante inclusi lapidei; corpo di frana stabilizzato;
- modificato shapefile b0301011_CompatGeologica: l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come area idonea a condizione FRA 02 – Area franosa non attiva;
- modificato shapefile b0302011_Dissestoldrogeol: : l'area interessata dall'osservazione è stata stralciato dallo shapefile;

osservazione n. 57

Non è stata accolta l'osservazione pertanto non sono state apportate le modifiche proposte dalla stessa.

pag. 43

osservazione n. 64

- modificata Carta Geomorfologica (shapefile c0503011_CartaGeomorfologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come M-GRV-12 – Corpo di frana di colamento non attiva;
- modificata Carta Geolitologica (shape file c0501011_CartaLitologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come L-FRA-03 – Materiali sciolti per accumulo di frana per colata o per scorrimento, a prevalente matrice fine argillosa talora inglobante inclusi lapidei; corpo di frana stabilizzato;
- modificato shapefile b0301011_CompatGeologica: l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come area idonea a condizione FRA 02 – Area franosa non attiva;
- modificato shapefile b0302011_Dissestoldrogeol: : l'area interessata dall'osservazione è stata stralciato dallo shapefile;

osservazione n. 66

- modificata Carta Geomorfologica (shapefile c0503011_CartaGeomorfologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come M-GRV-0 – Area franosa;
- modificata Carta Geolitologica (shape file c0501011_CartaLitologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come L-DET-03 – materiali della copertura detritica colluviale poco consolidati e costituiti da frazione limo-argillosa prevalente con subordinate inclusioni sabbioso-ghiaiose e/o blocchi lapidei;
- modificato shapefile b0301011_CompatGeologica: l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come area idonea a condizione FRA 01 – Aree di frana attiva P1 e P2 e aree instabili con possibile rinesco franoso;

pag.52

osservazione n. 3

- modificato shapefile b0301011_CompatGeologica: la parte dell'area in cui è presente l'edificio è stata riclassificata come ALTR02 - Aree con roccia subaffiorante con pendenza comprese tra 15° e 30°;

pag.54

osservazione n.13

- modificata Carta Geomorfologica (shapefile c0503011_CartaGeomorfologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come M-GRV-11 – Corpo di frana di scorrimento non attiva;
- modificata Carta Geolitologica (shape file c0501011_CartaLitologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come L-FRA-03 – Materiali sciolti per accumulo di frana per colata o per scorrimento, a prevalente matrice fine argillosa talora inglobante inclusi lapidei; corpo di frana stabilizzato;
- modificato shapefile b0301011_CompatGeologica: l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come area idonea a condizione FRA 02 – Area franosa non attiva;
- modificato shapefile b0302011_Dissestoldrogeol: : l'area interessata dall'osservazione è stata stralciato dallo shapefile;

pag. 55

osservazione n. 16

- modificata Carta Geomorfologica (shapefile c0503011_CartaGeomorfologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come M-GRV-0 – Area franosa;
- modificata Carta Geolitologica (shape file c0501011_CartaLitologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come L-DET-03 – materiali della copertura detritica colluviale poco consolidati e costituiti da frazione limo-argillosa prevalente con subordinate inclusioni sabbioso-ghiaiose e/o blocchi lapidei
- modificato shapefile b0301011_CompatGeologica: l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come area idonea a condizione FRA 01 – Aree di frana attiva P1 e P2 e aree instabili con possibile rinesco franoso.

pag. 56

osservazione n. 22

- modificata Carta Geomorfologica (shapefile c0503011_CartaGeomorfologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come M-GRV-10 – Corpo di frana di crollo non attiva;
- modificata Carta Geolitologica (shape file c0501011_CartaLitologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come L-FRA-06 – Materiali sciolti per accumulo di frana per crollo colata di detriti, abbondante frazione lapidea in matrice fine scarsa o assente; accumulo di frana stabilizzato;
- modificato shapefile b0301011_CompatGeologica: l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come area idonea a condizione FRA 02 – Area franosa non attiva;
- modificato shapefile b0302011_Disestoldrogeol: : l'area interessata dall'osservazione è stata stralciato dallo shapefile;

5.2 Adeguamento al Parere di protezione civile

In merito al parere del Servizio di Protezione Civile della Provincia di Vicenza, prot. 21598 del 24.03.2014, sono stati verificati diversi aspetti:

1. Per le aree di emergenza si è tenuto conto nella predisposizione delle aree di trasformazione, ma si demanda al P.I. la effettiva congruenza tra i due strumenti
2. Per lo scenario di rischio idraulico e geologico le aree sono state verificate e aggiornate rispetto al piano di protezione civile
3. Per quanto riguarda il piano comunale di emergenza si ritiene che dovrà essere aggiornato anche con la CLE in fase di P.I.;
4. Per il rischio industriale non ci sono aree a rischio di incidente rilevante in un buffer di incidenza sul PATI;
5. Per il rischio sismico si rimanda al P.I.

5.3 Adeguamento alla VTP Parere agronomico

modifiche alle norme tecniche

In merito a quanto previsto a pag. 23 :

:"Rilevato che le Norme Tecniche contengono solo riferimenti generali agli ambiti territoriali omogenei (ATO) e al dimensionamento del piano, si chiede che esse vengano integrate con le citate progettualità ai sensi degli atti di indirizzo regionali."

Si è redatto un allegato alle NTA con il dimensionamento di Piano

Si sono apportate le seguenti modifiche a seguito delle prescrizioni (~~barrate~~ testo stralciato, **neretto** testo aggiunto)

art. 19 Vincolo Paesaggistico: **zone** gravate da usi civici

Art. 24

DIRETTIVE

24.3 Nell'ambito delle cave, il P.I. può consentire una diversa utilizzazione degli impianti e manufatti legittimi connessi con l'attività di cava, dopo l'estinzione della medesima e **compatibilmente con la disciplina per le aree produttive definita dal PATI e dal PTCP.**

24.4 Il P.I. opererà l'individuazione dei siti di cava estinta da utilizzare anche per fini ambientali, quali, **ad esempio**:

accumulo di risorse idriche, afforestazione, siti di biodiversità, bacini di laminazione delle piene, bacini per la raccolta delle acque da utilizzare in agricoltura, creazione di ambienti naturalistici umidi e quindi di maggior valenza ai fini della biodiversità, sistemi per la raccolta delle acque per la ricarica delle falde idriche.

~~24.5 Ogni intervento su siti di cave estinte dovrà essere preceduto da una valutazione su una possibile utilizzazione degli stessi come sistemi per la ricarica delle falde; tale destinazione, qualora percorribile e congrua, sarà prioritaria rispetto a qualsiasi altra finalità ipotizzata.~~

PRESCRIZIONI E VINCOLI

~~24.7 Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di tutela sono ammessi esclusivamente interventi conservativi e l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro, previo nulla osta obbligatorio dell'U.L.S.S. e dell'Autorità delegata alle funzioni di polizia di cave e torbiere.~~

Art. 47.16 Le superfici delle aree produttive, del carico aggiuntivo previsto dal P.A.T.I., indicate nell'allegato dimensionamento, rispettivamente calcolate con il 10% delle superfici ampliabili e del 5% delle superfici non ampliabili, saranno in sede di PI ~~ricalcolate~~ **verificate** a seguito di indagini a maggior dettaglio e non costituiranno variante al PATI.

Art. 55.10

~~Il tracciato indicato nella tavola 4 – Carta delle Trasformabilità impone un vincolo di salvaguardia dall'edificazione e dalla realizzazione di opere quali recinzioni, sbarramenti ecc. che ne possano compromettere la continuità. sarà indicato nel PI secondo il livello di progettazione raggiunto senza necessità di variare il P.A.T.I. L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuove opere viarie locali o di percorsi ciclopedonali, non costituiscono varianti al P.A.T.I.~~

art. 61.3 Ai sensi dell'art. 43, c. 1, lett. a) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., il P.A.T.I. individua – nel territorio agricolo – gli edifici con valore storico-ambientale, riconoscendo nei documenti materiali della cultura l'insieme delle risorse patrimoniali, nelle quali più spiccatamente si fonda il concetto di "identità territoriale". ~~Alcuni di questi sono individuati come "corti o contrade rurali" disciplinati impropriamente nei vigenti PRG come centri storici.~~

Art. 61.10 Prima dell'approvazione del P.I. sono fatte salve le previsioni del P.R.G. vigente in merito alle destinazioni d'uso, alle tipologie ed alle caratteristiche **costruttive**.

5.4 Adeguamento alla relazione di progetto

Nella relazione di progetto si sono apportate le seguenti modifiche a seguito delle prescrizioni (~~barrate~~ testo stralciato, **neretto** testo aggiunto)

Cap. 3.4 "LIMITE QUANTITATIVO MASSIMO DI S.A.U. TRASFORMABILE"

~~In sede di PI, possono essere trasferite quantità di SAT (superficie agricola trasformabile) tra Comuni per una percentuale non superiore al 20% della singola SAT comunale, mantenendo inalterata la quantità di SAT complessiva dell'intero PATI. Detto trasferimento sarà opportunamente autorizzato e deliberato dai Consigli Comunali pertinenti. La definizione dell'equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i Comuni interessati (perequazione territoriale~~

e/ambientale) sarà regolata dalla "convenzione di compensazione", nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16, c. 3, lett. c), della L.R. n. 11/2004.

Relativamente a quanto indicato a pag. 27, i dati relativi alle analisi della SAU sono stati uniformati in tutti gli elaborati del PATI (Relazioni, File shape del Quadro conoscitivo, Norme Tecniche, ecc.).

In merito a quanto previsto a pag. 29 :

"Con riferimento alle osservazioni che rilevano la necessità di aggiornare la base cartografica utilizzata dal PATI (Chiampo nn. 33; Crespadoro: n. 2; S. Pietro Mussolino: n. 9; Altissimo: n. 11; Nogarole Vicentino: nn. 6, 15, 16, 22), si invitano i Comuni ad effettuare le opportune verifiche ai fini dell'aggiornamento della CTR secondo le procedure previste dagli atti di indirizzo regionali (art. 50 lett. a) – sezione quarta)".

5.4 Adeguamento alla VTP in merito agli elaborati grafici e osservazioni con valenza urbanistica

Si sono adeguati gli elaborati grafici in merito alle prescrizioni del Comitato tecnico Provinciale e degli altri vari Enti, precisamente:

parere VTP:

TAVOLE:

- 1) Tav. 1
 - aggiornamento usi civici;
 - inserito fasce di rispetto allevamenti;
 - le malghe sono già incluse tra le strutture agricolo-produttive, anche se non evidenziate;
 - inserito aree interessate da incendi.
- 2) Tav. 2
 - inserito tutti i manufatti rurali come invariante paesaggistica.
- 3) Tav. 3
 - ridifinizione aree non idonee in coerenza legenda (art. 41 NT area debris flow da 07 a 08)

OSSERVAZIONI:

- 1) Chiampo
 - N. 21 modifica tavole di analisi agronomiche B.1.1, B.1.4, B.1.6;
 - N. 22-56-64-66 modifica area non idonea;
 - N. 26 eliminazione SUAP;
 - N. 33 modifica CTR
 - N. 54 modifica vincolo paesaggistico roggia di Arzignano.
 - N. 65 modifica art. 73 perequazione NT:

Il P.A.T.I. prevede la possibilità di applicare l'istituto della perequazione urbanistica per l'attuazione:

- b) del P.I.;
- c) dei P.U.A. e degli atti di programmazione negoziata;
- d) dei comparti urbanistici;
- e) degli interventi edilizi diretti e convenzionati, qualora ricadano in aree nelle quali è previsto un indice di edificabilità differenziato e solo qualora utilizzino un indice maggiore di quello minimo; con riferimento alle "linee preferenziali di sviluppo" e/o agli ambiti di riqualificazione previsti nella Carta della Trasformabilità.

Il P..I. disciplina l'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica per l'attuazione:

- a) dei P.U.A. e degli atti di programmazione negoziata;
- b) dei comparti urbanistici;
- c) degli interventi edilizi diretti e convenzionati, qualora ricadano in aree nelle quali è previsto un indice di edificabilità differenziato e solo qualora utilizzino un indice maggiore di quello minimo; con riferimento alle "linee preferenziali di sviluppo" e/o agli ambiti di riqualificazione previsti nella Carta della Trasformabilità.

- 2) San Pietro Mussolino
 - N. 9 modifica CTR
- 3) Altissimo n.
 - N. 3 – 13 – 16 - 22 modifica area non idonea
 - N. 11 modifica CTR
- 4) Nogarole Vicentino
 - N. 6 – 15 – 16 - 22 modifica CTR
- 5) Crespadoro
 - N. 2 modifica CTR

5.5 Adeguamento al Decreto GRV di validazione del QC

L'edizione degli elaborati (e relativi shp) è stata realizzata utilizzando gli ultimi file (aggiornati e bonificati) a seguito delle verifiche eseguite con gli uffici regionali del QC e che sono stati validati dalla Regione.

COMUNE DI
ALTISSIMOCOMUNE DI
CHIAMPOCOMUNE DI
CRESPADOROCOMUNE DI
NOGAROLE VICENTINOCOMUNE DI
S. P. MUSSOLINO

Chiampo, 17.06.2015

COMUNE DI CHIAMPO

Prot. 0011792

17-06-2015 - PARTENZA

Classifiche: 06

Allegati: 0



Spett.

Provincia di Vicenza

Ufficio Urbanistica

Contrà Gazzolle 1

36100 VICENZA

OGGETTO: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI ALTISSIMO, CHIAMPO, CRESPADORO, NOGAROLE VICENTINO E SAN PIETRO MUSSOLINO (L.R. 11/2004) – CONSEGNA DOCUMENTI.

In allegato alla presente si consegnano gli elaborati del P.A.T.I. in oggetto aggiornati ed adeguati a quanto stabilito dai seguenti pareri:

- parere V.T.P.U. n. 2 del 09.04.2015;
- parere della Commissione regionale VAS n. 18 del 04.03.2015;
- Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 33 del 12.05.2015;
- Parere del Dipartimento difesa del suolo e Foreste della Regione Veneto – sezione Bacino Idrografico Brenta e Bacchiglione Servizio Forestale prot. n. 135807 del 31.03.2014;
- Parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta , prot. n. 4310 del 25.03.2014;
- Parere del Genio Civile di Vicenza, prot. n. 139478 del 01.04.2014;

Con la presente

SI CERTIFICA

pertanto che la seguente documentazione:

A – Elaborati di progetto

Elaborati grafici di progetto:

Tav. A1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	1:20.000/10.000(per singolo comune)
Tav. A2 Carta delle Invarianti	1:20.000/10.000 (per singolo comune)
Tav. A3 Carta delle Fragilità	1:20.000/10.000 (per singolo comune)
Tav. A4 Carta della Trasformabilità	1:20.000/10.000 (per singolo comune)

Elaborati tecnici di progetto:

- A5 Norme Tecniche
- A6 Relazione Tecnica
- A6.1 Relazione di Progetto
- A6.2 Relazione sintetica



COMUNE DI
ALTISSIMO



COMUNE DI
CHIAMPO



COMUNE DI
CRESPADORO



COMUNE DI
NOGAROLE VICENTINO



COMUNE DI
S. P. MUSSOLINO

A7 Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale

All. 1 VAS – Tavola di uso del suolo con l'indicazione delle azioni di Piano

All. 2 VAS – Tabelle di valutazione delle azioni di Piano

All. 3 VAS – Dichiarazioni

A7A Valutazione Ambientale Strategica - Sintesi non Tecnica

A8 Valutazione di Incidenza ambientale (V.I.N.C.A.) - Relazione

All. 1 VAS – Tavola delle relazioni spaziali tra azioni di piano, siti Rete Natura 2000 ed habitat di interesse comunitario;

All. 2 VAS – Tavola delle relazioni spaziali tra azioni di piano, siti Rete Natura 2000 ed habitat di interesse comunitario;

All. 3 VAS – Tavola delle relazioni spaziali tra azioni di piano, siti Rete Natura 2000 ed habitat di interesse comunitario;

DVD contenente le banche dati (quadro conoscitivo) contenente:

B – Elaborati di analisi

B1 – Analisi agronomiche e ambientali

Tav. B.1.1 Copertura del suolo agricolo del territorio comunale 1:10.000

Tav. B.1.2 Copertura del suolo forestale 1:10.000

Tav. B.1.3 Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) del territorio comunale 1:10.000

Tav. B.1.4 Strutture agricolo-produttive del territorio comunale ed ubicazione degli allevamenti potenzialmente intensivi 1:10.000

Tav. B.1.5 Carta della classificazione agronomica del suolo agricolo

Tav. B.1.6 Carta delle unità di paesaggio 1:10.000

Tav. B.1.7 Carta dei sistemi ecorelazionali del territorio comunale
1:10.000

Elab. B.1.A Relazione agronomica ambientale

B2 – Analisi geologiche

Tav. B.2.1 Carta litologica 1:10.000

Tav. B.2.2 Carta idrogeologica 1:10.000

Tav. B.2.3 Carta geomorfologica 1:10.000

Elab. B.2.A Relazione Geologica

B3 – Compatibilità sismica

Tav. B.3.1 Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica 1:10.000

Tav. B.3.2 Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica 1:10.000

Elab. B.3.A Valutazione di compatibilità sismica

B4 – Compatibilità idraulica

B B.4.1 Carta delle criticità idrauliche. 1:20.000

B.4.A Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.)



COMUNE DI
ALTISSIMO




COMUNE DI
CHIAMPO



COMUNE DI
CRESPADORO



COMUNE DI
NOGAROLE VICENTINO



COMUNE DI
S. P. MUSSOLINO

è adeguata ai sopraccitati pareri e agli atti ad essi allegati.

Con l'occasione si trasmettono altresì:


- "Relazione di adeguamento"
- Dichiarazione di sintesi

Distinti saluti.



Il Sindaco del Comune di Chiampo

Matteo Maciari



Il Sindaco del Comune di Altissimo

Liliana Monchelato



Il Sindaco del Comune di Crespadoro

Giampietro Dalla Costa



Il Sindaco del Comune di Nogarole Vicentino

Romina Baucce

Il Sindaco del Comune di San Pietro Mussolino

Gabriele Tasso



Il Resp. Comune Capofila per stesura del PATI

Arch. Franco Bevilacqua

Il Progettista (componente urbanistica) del Piano

Arch. Lino De Battisti

